



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Da quanto tempo lei si trova, gravità, vive lì in piazza Grimana?

RISPOSTA - Otto o nove anni.

DOMANDA - Io vorrei che lei ricordasse quello che è successo, lei si ricorda il delitto di Meredith?

RISPOSTA - Sì, ho letto qualcosa sulle riviste.

DOMANDA - Lei quando... lei si trovava in piazza Grimana quando è arrivata la Polizia?

RISPOSTA - In quel periodo sì. Mi trovavo a piazza Grimana.

DOMANDA - Si ricorda che cosa ha fatto, che cosa ha visto la sera precedente?

RISPOSTA - Prima di tutto tengo a precisare una cosa, quello che io confermo è una cosa coscienziosa, cioè è parte di me stesso, non mi piace né approfittare né della vita degli altri né rendergli male. Comunque quella sera, in quel periodo stavo a piazza Grimana leggendo sulla panchina una rivista dell'Espresso.

DOMANDA - Che ora era?

RISPOSTA - Verso le nove e mezza, le dieci.

DOMANDA - E poi?

RISPOSTA - Stavo sulla panchina a leggere degli articoli che mi interessavano sull'Espresso, ogni tanto fumavo una sigaretta, staccavo la lettura e guardavo la gente che stava a piazza Grimana o nei dintorni, sopra. C'erano in fondo al campo da basket due ragazzi, sembravano due fidanzati che stavano a discutere un po' animatamente tra di loro.

DOMANDA - Dove stavano questi ragazzi di preciso?

RISPOSTA - Intorno al campo da basket, sotto a un lampione, dove si butta il pallone nel canestro.

DOMANDA - Che cosa facevano oltre che discutere?

RISPOSTA - Discutevano tra di loro come due fidanzati, ogni tanto uno si alzava così e andava sulla parte dove sta la ringhiera a guardare sotto. C'era altra gente comunque che faceva un pò' casino, era un periodo di festa.

DOMANDA - Lei si ricorda che ora era quando li ha visti?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

RISPOSTA - Glielo ho detto, io stavo sulla panchina verso le nove e mezza, le dieci, sono stato fino a verso mezzanotte lì.

DOMANDA - E questi due ragazzi quando li ha visti?

RISPOSTA - Fino a prima di mezzanotte che mi ero un po' stufato di leggere, mi ero acceso una sigaretta, guardo sempre la gente che passa, il movimento che ci sta a piazza Grimana e poi dopo non li ho più visti.

DOMANDA - Quindi lei li ha visti poco prima di mezzanotte e...

RISPOSTA - L'ultima volta sì.

DOMANDA - Poi non li ha visti più?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Per quanto tempo li ha osservati?

RISPOSTA - Diciamo ogni volta che staccavo di leggere il giornale, avrò fumato tre o quattro sigarette così.

DOMANDA - Com'erano vestiti questi ragazzi?

RISPOSTA - Sul colore un po' scuro.

DOMANDA - Ce li può descrivere com'erano fisicamente?

RISPOSTA - Non erano tanto alti, un pò bassini, sembravano pure simpatici tra l'altro.

DOMANDA - Capelli scuri, chiari? Scusi tanto signor Curatolo, li vede in quest'aula questi ragazzi?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Chi sono?

PRESIDENTE - Li può indicare?

RISPOSTA - Sono lei e lui. Ma li conoscevo già prima, non è che li ho visti solo quella sera, già precedentemente...

Si dà atto che il teste indica gli imputati che si trovano in aula, cioè Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Quindi lei li vede poco prima di mezzanotte. Poi che fa, si addormenta?

RISPOSTA - No, dopo mi fumo una sigaretta e poi vado via.

DOMANDA - A che ora è andato via dalla zona?

RISPOSTA - Poco prima di mezzanotte.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DOMANDA - E quindi quando se n'è andato via non c'erano più?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Quindi lei li ha visti sempre poco prima di mezzanotte ha detto?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Poi dov'è andato a dormire?

RISPOSTA - Sono andato al parco.

DOMANDA - Al parco?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Cioè?

RISPOSTA - Al parco.

DOMANDA - A che ora si è svegliato?

RISPOSTA - Verso le nove. Otto e mezza, le nove, così.

DOMANDA - Poi che cosa ha fatto?

RISPOSTA - Sono andato un'altra volta in piazza.

DOMANDA - A piazza Grimana?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Che cosa faceva lì quella mattina?

RISPOSTA - Io sono andato a prendere un cappuccino al bar, poi mi sono messo sulla panchina, mi sono fumato una sigaretta, ogni tanto arrivava qualche ragazzo che conoscevo, qualche amico così, chiacchieravamo però c'era una cosa strana perché c'era un movimento di Polizia che andava e veniva. Siamo stati in piazza fino a verso l'una e mezza, le due, così, anzi io sono stato anche di più, solo che sono arrivati dei Carabinieri a domandarci se avevamo sentito qualcosa o avevamo visto qualcosa. Io ho detto di no perché non avevo sentito... a parte vedere i ragazzi che si stavano a divertire quella sera non avevo visto niente di grave. Siamo stati un pò là e ci stava questo via vai di Polizia, ci siamo affacciati di sotto e abbiamo visto delle persone vestite di bianco, Polizia, Carabinieri, un casino di gente c'era giù di sotto.

DOMANDA - Di sotto dove? In che zona?

RISPOSTA - Vicino a una casa, vicino all'ingresso di una casa stavano.

DOMANDA - Via Della Pergola?

RISPOSTA - Sì.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DOMANDA - La casa lei l'ha vista poi nei giornali, nelle foto?

RISPOSTA - Sì, sì.

DOMANDA - È la casa dove si è svolto il delitto?

RISPOSTA - Sì, per lo meno il giornale dice così.

DOMANDA - Quindi lei vede queste persone, se ne va a dormire nel parco, si sveglia la mattina alle nove, rimane nella zona di piazza Grimana, poi verso l'una e mezza, le due ad un certo punto comincia un via vai di Polizia?

RISPOSTA - No, il via vai c'era già prima, però noi non è che ci facevamo tanto caso, poi dopo quando i Carabinieri ci hanno domandato se avevamo visto qualcosa e nessuno di noi sapeva niente ci siamo affacciati di sotto e avevamo visto tutto quello.

DOMANDA - Avete visto persone con la tuta bianca?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Una tuta che copriva tutto il corpo quindi?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Poi c'era l'ambulanza?

RISPOSTA - L'autoambulanza, c'era la Polizia, i Carabinieri, persone insieme a loro, normali.

DOMANDA - Lei ha detto che li aveva visti altre volte questi due ragazzi?

RISPOSTA - Sì, li ho visti altre volte perché giro sempre tra corso Garibaldi e piazza Grimana.

DOMANDA - Ma li aveva visti insieme o....

RISPOSTA - No, insieme no, quasi sempre da soli li ho visti. Anche perché io frequentavo un pub che sta a corso Garibaldi, di arabi, andavo su, mi facevo un kebab così, mangiavo un po' di cucina araba e spesso vedevo i ragazzi. Non li conosco personalmente però diciamo riesco ad avere una certa fisionomia dei visi delle persone.

DOMANDA - Quindi lei conferma precisamente questi particolari, che la mattina dopo aver visto i due ragazzi, la mattina immediatamente dopo lei sta nella piazza, c'è ad un certo punto un via vai di Polizia, vengono i Carabinieri e poi lei si affaccia, verso l'una e mezza - due, e vede tutta la Polizia, i Carabinieri, gente con la tuta bianca etc..

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Non ho altre domande.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il controesame dei difensori delle parti non modificava sostanzialmente il senso complessivo delle dichiarazioni del Curatolo.

Il teste veniva nuovamente escusso, in sede di giudizio di secondo grado, in data 26 marzo 2011 avanti alla Corte di Assise di Appello di Perugia, ed in tale occasione ulteriormente precisava circostanze utili sia per la ricostruzione degli avvenimenti, sia per la valutazione di attendibilità del teste. Curatolo Antonio così si esprimeva:

“ PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Lei ha raccontato di avere visto in Piazza Grimana i due imputati che parlavano tra di loro.

TESTE - Sì.

DIFESA - AVV. BONGIORNO - Presidente la difesa vorrebbe fare una opposizione in questi termini: ovviamente siamo in sede di esame, una serie di domande sono state fatte e non hanno avuto la nostra opposizione perché erano improduttive però se si nota il teste continua a rispondere "sì" a domande già formulate con una risposta interna. E' ovvio che essendo in sede di esame invece bisogna assicurare che il teste risponda con proprie affermazioni.

TESTE - Queste sono proprie affermazioni mie, non è che sto inventando qualcosa. (inc. voci sovrapposte)

PROCURATORE GENERALE - DOTT. COSTAGLIOLA - Sull'opposizione dell'Avvocato vorrei far rilevare soltanto che si tratta di dichiarazioni già rese in dibattimento.

PRESIDENTE - Riformuli la domanda.

TESTE - Allora faccio un'altra cosa, io siccome già avevo...

PRESIDENTE - Aspetti, dia il tempo di capire le domande.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Ha visto i due imputati in Piazza Grimana?

TESTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Che cosa facevano?

TESTE - Stavano discutendo animatamente tra di loro.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Dove si trovavano?

TESTE - A Piazza Grimana, dove giocano a basket.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Quando li ha visti si ricorda che sera era?

TESTE - Era... penso che era la festa di Halloween che c'era un via vai di ragazzi mascherati e che si divertivano.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Sulla base di quali elementi colloca questo episodio in quella sera?

TESTE - Sul fatto che spesso succede che dei ragazzi, delle coppie si fermano a Piazza Grimana a discutere, un pò ubriachi e capita che qualcuno, qualche ragazzo mena a qualche, dà qualche "sganassone" alla ragazza.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Allora, lei vede i due ragazzi, poi che cosa ha fatto?

TESTE - Io mi sono restato sulla panchina, stavo leggendo e ogni tanto mi fermavo a fumare una sigaretta.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Poi è andato a dormire, no?

TESTE - Sì ma verso le undici, mezzanotte.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Esatto. E l'indomani che cosa è successo? Che cosa ha visto?

TESTE - Nel pomeriggio non tanto tardi, penso saranno state le due, l'una così, sono venuti dei Carabinieri a farci delle domande e... siccome i Carabinieri ogni volta portano de, vengono a prendere qualcuno e se lo portano via, a parte le domande che avevano fatto, nessuno di noi ha risposto a quello che sapeva, che non avevamo visto niente e che non sapevamo niente. Soltanto che a me mi è venuto un dubbio il fatto che c'erano un via vai di macchine, di Polizia e di Carabinieri, a un certo punto mi sono affacciato dalla ringhiera e ho visto degli extraterrestri davanti a questa villa, gli extraterrestri sarebbero quegli uomini in bianco.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - E questi uomini dove stavano?

TESTE - Stavano davanti e dentro.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Dove?

TESTE - Davanti alla villa e dentro.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - La villa dove abitava Meredith no?

TESTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Quindi lei vede i due ragazzi la sera prima...

TESTE - Sì.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - ...poi va a dormire, e l'indomani, lei ha detto, verso le 13.30 14.00 vengono i Carabinieri, c'è un via vai di Polizia e poi lei si affaccia e vede nella casa di Via della Pergola numero 7...

TESTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - . . . i Carabinieri e poi tute bianche. Ha visto anche un'ambulanza?

TESTE - Non ci ho fatto caso sinceramente.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Senta ma lei sa quando è la notte di Halloween?

TESTE - Dovrebbe essere l' 1 o il 2 novembre, il giorno che noi festeggiamo i morti.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Senta, un'altra cosa volevo sapere: la sera in cui vide i due imputati pioveva?

TESTE - No.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Ecco, un'altra domanda: pioveva nel senso o era umido il sedile...

TESTE - Era stata pulita la piazza perché mi sembra che c'era stato il mercato, che martedì e giovedì fanno il mercato a Piazza Grimana.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Senta, un'altra cosa, un'altra domanda, lei ha dichiarato, quindi mi ha detto prima che stava, dal 2000 stava lì, viveva nella piazza.

TESTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Piazza Grimana. Ecco, in questi anni ha visto pullman in sosta davanti all'Arco Etrusco?

TESTE - Sì spesso verso..., vedevo dei ragazzi che salivano per andare in discoteca.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Diciamo nella tarda serata?

TESTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Quante volte la settimana, dal 2000 in poi, lei vedeva questi pullman?

TESTE - Io gli posso dire alla settimana una, due, un paio di volte a settimana.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Si ricorda i giorni?

TESTE - Dovrebbe essere sabato e giovedì.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Le faccio un'ultima domanda, quindi lei ha detto di avere visto i pullman quella sera in cui vide i due ragazzi e poi il giorno dopo ha detto che, dopo essersi alzato, verso le 13.30 14.00 sono arrivati i Carabinieri e poi lei ha visto che c'era la Polizia nella villa, nella casetta...

TESTE - Sì sì.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Volevo sapere questo, lei è sicuro che il giorno dopo in cui vide i due ragazzi c'era la Polizia in quella casa e quelli con le tute bianche?

TESTE - Sì sì.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Ne è assolutamente certo di questo?

TESTE - Sì certo, certissimo come io sto seduto qua.

Queste, in sintesi, le dichiarazioni rese dal teste Antonio Curatolo in primo e secondo grado.

Le difese degli imputati hanno lungamente dissertato, cercando di affermare la completa inattendibilità del teste, su una serie di imprecisioni che il teste avrebbe commesso circa la individuazione della sera in cui sarebbero stati visti da lui gli imputati assieme in Piazza Grimana. Tali imprecisioni, unite ad una valutazione di inattendibilità quasi di carattere antropologico, portavano la Corte d'Assise d'appello di Perugia a svalutare completamente la deposizione del teste. Questo passaggio motivazionale della sentenza cassata veniva fortemente censurato dalla Corte di legittimità, la quale giudicava contraddittorio il percorso argomentativo svolto dai Giudici di grado d'appello nella sentenza cassata.

Questa Corte ritiene che la deposizione testimoniale resa da Antonio Curatolo debba essere valutata in base ai criteri interpretativi ordinari di valutazione che il Giudice penale utilizza in ogni procedimento.

È infatti esperienza costante di qualsivoglia processo che i testimoni siano portatori di storie personali, non sempre cristalline, o di comportamenti a volte commendevoli: il che non li rende, per ciò solo, non credibili. Ciò che non può essere consentito, in modo categorico, al Giudice, è un giudizio di attendibilità del teste sulla base di valutazioni antropologiche.

Le dichiarazioni del teste Antonio Curatolo debbono così essere valutate, come quelle riferibili agli altri testi che hanno deposto nel presente procedimento, per quello che esse sono: ovverosia dei ricordi consegnati alla storia del processo nelle condizioni in cui essi sono ritornati alla mente del teste. Soltanto questo; ed è compito del Giudice valutarle con quel



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

prudente apprezzamento che è consigliabile ogniqualvolta ci si accinge a valutare le dichiarazioni di scienza.

Al fine di assolvere al compito assegnato a questa Corte, conviene partire da un dato oggettivo. Nessuno dei Giudici di merito che si sono occupati della vicenda ha messo in discussione la circostanza che il teste Curatolo abbia visto assieme i due imputati di sera, in piazza Grimana, in quell'atteggiamento in parte confidenziale, ed in parte di agitazione, che il teste descrive; e per un considerevole lasso di tempo. Ciò che si è sostenuto nella sentenza di secondo grado, successivamente cassata, non è la inattendibilità assoluta del teste, quanto la non affidabilità della individuazione temporale che il teste aveva offerto ai giudici. Ovverosia si sosteneva che la scena che il teste rappresentava, seppure reale, non si sarebbe potuta verificare la sera dell' 1° novembre 2007, per tutta una serie di considerazioni che non è indispensabile ripercorrere in questa sede, ma doveva invece essere collocata temporalmente la sera precedente, ovverosia il 31 ottobre 2007.

Senonché, come ha evidenziato la Suprema Corte, neppure questa data poteva essere presa per buona, poiché era circostanza pacifica, emersa nell'istruttoria, come la sera del 31 ottobre 2007 Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito fossero impegnati a trascorrere la serata da tutt'altra parte rispetto a piazza Grimana.

Quindi la scena descritta dal teste non avrebbe potuto essere collocata nella sera del 1° novembre 2007, secondo le considerazioni svolte dalle difese degli imputati e fatte proprie dai Giudici di Assise di appello perugini; non poteva essere collocata nella sera del 31 ottobre 2007 per le ragioni evidenziate dal Giudice di legittimità; non poteva, per ovvi motivi, essere la sera del 2 novembre 2007, poiché quella sera i due giovani la trascorsero in Questura.

In buona sostanza, questo ricordo incontestato di Antonio Curatolo non avrebbe una sua collocazione temporale.

Risulta di immediata percezione come un simile procedimento valutativo sia sfornito di logica, oltre a portare di fatto a svalutare qualunque testimonianza.

L'esperienza processuale insegna, infatti, che qualunque deposizione testimoniale, se parcellizzata e sottoposta al vaglio critico in ogni singola affermazione, si rivela densa di contraddizioni, poiché qualunque testimone introduce e consegna attraverso le sue dichiarazioni un affastellamento di ricordi, di immagini, di sensazioni, spesso confusi nella percezione, che, se valutati singolarmente, “ sminuzzandoli “ possono portare a un giudizio



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

sviato. E allora ciò che a giudizio di questa Corte rileva, nella testimonianza del Curatolo, sono alcuni punti fermi che devono orientare l'interprete. Esaminiamoli.

Il teste riferiva di frequentare quella piazza stabilmente da circa 7\8 anni, tanto da eleggerla sostanzialmente a sua dimora abituale. Questa circostanza, confermata anche da altri testimoni (gli edicolanti di Piazza Grimana) rende credibile il testimone quando afferma di aver osservato più volte nella piazza i due imputati; e ciò perché questa circostanza risulta compatibile con le altre emergenze di causa, ovverosia la toponomastica dei luoghi.

Piazza Grimana costituiva sicuramente un luogo abitualmente frequentato dai ragazzi che gravitavano nelle vie adiacenti. Via Garibaldi, ove abitava Raffaele Sollecito, è una strada che sbocca in pratica nella Piazza, da cui ci si può affacciare su via della Pergola. Da via Garibaldi numero 130, abitazione del Sollecito, a via della Pergola nr 7, vi è una distanza di 400 metri circa; e all'interno del percorso si colloca la piazza Grimana. Era perfettamente logico, quindi, che molti ragazzi che abitavano nei dintorni, compreso Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, eleggessero la piazza a luogo di appuntamento, ovvero di frequentazione e quindi di incontro occasionale. Tanto è vero che anche Rudi Hermann Guede risultava aver giocato a basket più volte nel campetto sito proprio in Piazza Grimana, ove aveva fatto amicizia con gli studenti "fuori sede" che abitavano nell'appartamento semi-interrato di Via della Pergola nr 7. Così come Amanda Marie Knox al momento in cui, nella costruzione della calunnia in danno di Patrick Lumumba, aveva avuto necessità di contestualizzare l'incontro con il Lumumba, aveva individuato il luogo prescelto proprio nella Piazza Grimana.

Per quanto attiene all'orario in cui il teste avrebbe visto assieme gli imputati, individuato da quest'ultimo tra le 21.30 e la mezzanotte del 1° novembre 2007, il ragionamento deve invece scontare una sorta di tolleranza, poiché si tratta di un ricordo non legato ad uno specifico punto di riferimento temporale che avesse valenza per il teste; e pertanto, per forza di cose approssimativo. Il teste risaliva alla definizione dell'orario facendo riferimento anche, ad esempio, a gesti abituali, quali quello di accendersi una sigaretta.

Ma vi è un dato di estrema importanza. Antonio Curatolo individuava la sera in cui aveva visto i due imputati in quella che aveva preceduto l'accesso della polizia scientifica nella villetta teatro dell'omicidio. Questo riferimento veniva evidenziato dal testimone, il quale era rimasto colpito da figure di " *marziani* ", ovverosia dal personale della polizia scientifica che aveva fatto accesso nella villetta indossando tute bianche. Ed allora, la



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

collocazione temporale del ricordo del teste può essere effettuata dal Giudice sul piano valutativo attraverso il riferimento specifico all'ingresso della polizia scientifica nella villetta. Non vi è dubbio che ciò avvenne nel primo pomeriggio del 2 novembre 2007, in quanto l'omicidio di Meredith Kercher si colloca nella sera precedente.

Il riferimento a questa circostanza specifica rende ricostruibile con adeguata precisione la data in cui il teste collocava la presenza degli imputati assieme in piazza Grimana: ovverosia la sera del 1° novembre 2007.

E, d'altra parte, come si è già avuto modo di dire, è la stessa Amanda Marie Knox che colloca se stessa, seppure in compagnia di Patrik Lumumba e non del Sollecito, la sera del 1° novembre 2007, dopo le 21.00, in piazza Grimana, vicino al campetto da basket.

Le difese degli imputati, nel tentativo di svalutare il riferimento effettuato dal testimone al personale della polizia scientifica coperto dalle tute bianche, hanno affermato che tale circostanza il teste l'avrebbe potuta apprendere tranquillamente dai giornali, ove erano comparse le foto della polizia scientifica, ed aver fatto poi una costruzione mentale del proprio ricordo, assemblando elementi di percezione diversi.

Ciò è possibile, nel senso che la circostanza, in linea teorica, potrebbe realmente essere accaduta.

Senonché, sia in primo che in secondo grado il Curatolo dichiarava che la mattina successiva, rispetto all'incontro con gli imputati di sera nella Piazza Grimana, vi era nella piazza e nelle adiacenze un via vai di Polizia e Carabinieri, i quali ultimi avevano fatto specifiche domande a lui e ad altri ragazzi su cosa avessero visto la sera prima. Orbene, questa circostanza specifica ha senso soltanto se collocata nella tarda mattinata del 2 novembre 2007, allorquando il corpo di Meredith Kercher era stato rinvenuto; e quindi la circostanza appena riferita rende credibile anche la contestualità della percezione visiva degli "extraterrestri", espressione usata dal teste per indicare il personale di polizia scientifica che indossava le tute bianche.

Non è dato sapere, peraltro, per quale ragione il teste avrebbe dovuto, a distanza di circa un anno dagli avvenimenti, entrare volontariamente in una vicenda processuale dalla quale non avrebbe ricavato nessun vantaggio. Antonio Curatolo era, come si è visto, una persona che aveva avuto in passato problemi con la giustizia, e che ragionevolmente ne aveva anche al momento in cui rendeva la deposizione testimoniale, atteso che nel marzo del 2011 venne



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

sentito dalla Corte d'Assise d'appello di Perugia *in vinculis*, siccome detenuto nell'ambito di altro e diverso procedimento penale a suo carico. Quale tipo di vantaggio o di aspettativa avrebbe dovuto muovere il Curatolo a presentarsi alla Polizia per rendere dichiarazioni che nessuno gli aveva richiesto, nessuno è riuscito a spiegare; se non con una ansia di protagonismo e di spettacolarizzazione che le difese degli imputati hanno addebitato a tutti i testimoni di questo processo (Antonio Curatolo, Marco Quintavalle, Nara Capezzali, Antonella Monacchia) che è tuttavia rimasta una mera petizione di principio.

Il che, peraltro, non significa che le dichiarazioni rese dal testimone non debbano essere valutate unitamente a tutto il restante materiale indiziario. Curatolo Antonio non è un teste oculare dell'omicidio, non riferiva circostanze decisive ai fini dell'individuazione della responsabilità penale di alcuno degli imputati.

Antonio Curatolo è un teste di una circostanza particolare, che ben avrebbe potuto essere ritenuta da lui stesso irrilevante all'indomani dell'omicidio; quella cioè di aver visto entrambi gli imputati la sera del 1° novembre 2007 assieme, in un orario compatibile con l'omicidio di Meredith Kercher, a pochi metri dalla villetta di via della Pergola numero 7. Circostanza questa che si rivela sicuramente incompatibile con l'alibi fornito da Amanda Marie Knox, e la cui veridicità dovrà essere valutata in relazione a tutte le altre emergenze processuali.

La testimonianza del Curatolo, in conclusione, dovrà essere valutata da questa Corte unitamente a tutti gli altri elementi indiziari che si vanno delineando e che portano a ritenere che l'alibi fornito da Amanda Marie Knox, ed asseverato da Raffaele Sollecito, sia un alibi insussistente.

Ma la storia di questo processo vede un altro testimone oculare della inattendibilità dell'alibi fornito da Amanda Marie Knox.

Si tratta del teste Marco Quintavalle, titolare e gestore di un negozio "Conad" sito a pochi metri di distanza dalla abitazione di Raffaele Sollecito, e presso il quale quest'ultimo era solito effettuare gli acquisti del materiale necessario per la gestione del proprio appartamento. Si tratta quindi di una persona che aveva visto più volte Raffaele Sollecito, alcune volte anche in compagnia di Amanda Marie Knox.

Marco Quintavalle si presentava spontaneamente al Pubblico Ministero, circa un anno dopo i fatti (nel novembre 2008) perché, a suo dire, spinto da un giovane giornalista suo



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

conoscente, e riferiva una circostanza che successivamente era oggetto della sua deposizione testimoniale avanti alla Corte di Assise di primo grado, alla udienza del 21 marzo 2009. Il teste riferiva quanto segue:

“ RISPOSTA – La mattina del 2, ho parcheggiato sempre lì al parcheggio Sant’Antonio al piano, io parcheggio sempre al piano superiore dalla parte destra, cioè dove sono sotto le case praticamente. Ho cercato di ripensare insomma alla mattina se avessi visto qualcuno. Io ho ripensato alla mattina perché pensavo fosse stato qualche balordo che io l’avessi visto in giro la mattina, così è stata una cosa diciamo automatica per me. Mi ricordo che ho parcheggiato e c’erano solo 2 – 3 macchine al piano scoperto, all’ultimo piano, c’erano comunque pochissime macchine.

DOMANDA – Che ora era?

RISPOSTA – Io adesso... era presto, 6, 6 e un quarto, l’orario questo diciamo. Poi sono andato su al bar, non ho incontrato nessuno dal parcheggio al bar è breve, non ho incontrato nessuno, sono andato a prendere un caffè, ho cercato di ricordarmi insomma se avessi visto qualcosa. Poi mi ricordo anche chi è entrato.

DOMANDA – Chi è entrato?

RISPOSTA – È entrato un ragazzo Algerino che fa il muratore, che lo vedevo tutte le mattine, lui aspettava, non so se lo venivano a prendere oppure aspettasse un autobus, non lo so. Poi sono andato al negozio. Al negozio ho fatto quello che, le solite cose che si fanno, poi alle 7 e 45 io apro il negozio, ho la saracinesca automatica, pigiando il bottone, io lo pigio sempre, l’interruttore si trova fra il muro e la fiancata di un frigorifero. Allora tu devi mettere un pochino la mano così, 10 centimetri, e io l’apro sempre con la mano destra, è il mio modo di fare. Allora pigiando il bottone con la coda dell’occhio ho visto la sagoma di una ragazza che aspettava che io aprissi, a fianco alla spalletta del muro di ingresso, diciamo dalla mia parte destra così, ho visto la sagoma. Io naturalmente... il mio è un negozio tradizionale, io mi sono fermato lì per salutarla quando una persona entra, al mio negozio ha la porta scorrevole, però è orientato il sensore, la fotocellula, è orientata molto bassa, proprio sulla mensola di ingresso, altrimenti uno passando si aprirebbe sempre la porta. Allora uno per entrare si deve avvicinare molto, diciamo sta un paio di secondi la porta per aprirsi, 2 – 3 secondi. Questa ragazza quando è entrata io l’ho guardata per salutarla, lei mi ha guardato, diciamo l’ho vista a una distanza un metro, 70 – 80 centimetri così. Io in quel momento per



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

me la ragazza, io non l'ho riconosciuta, anche se poi dirò che in precedenza l'avevo vista, però non l'ho riconosciuta, per me non la conoscevo questa ragazza io. È entrata, è andata dalla parte superiore del negozio, nella parte superiore, c'ho il negozio che è diviso in due locali e in mezzo c'è una apertura diciamo di 2 metri e mezzo. C'è una piccola rampettina e lei è andata dalla parte sinistra del negozio, io sono rimasto, sono tornato dietro al banco e ho continuato a fare quello che dovevo fare insomma. Dopo non lo so, breve tempo, un minuto, adesso non saprei quantificarlo, il corso Garibaldi è molto stretto, allora io stavo lavorando lì al banco con la coda dell'occhio ho visto la ragazza che ripassava, l'ho riconosciuta, lei c'aveva il cappotto che aveva quando è entrata, il cappello, e l'ho vista ripassare con la coda dell'occhio verso la piazza, in discesa praticamente. Niente.

DOMANDA – Ha detto cappotto di che colore?

RISPOSTA – Cappotto grigio. Devo dire come era vestita?

DOMANDA – Ci dica poi quello che...?

RISPOSTA – Praticamente finisce lì il discorso. Io ho ripensato questo, il pomeriggio ho ripensato a quello che avevo visto la mattina. Questa ragazza mi è rimasta un po' impressa diciamo, perché c'ha dei occhi chiarissimi, azzurri, chiarissimi...

DOMANDA – Azzurri?

RISPOSTA – Sì c'aveva dei occhi azzurri chiarissimi, c'aveva un cappello, io dico cappello, non mi ricordo se fosse una cuffia o qualche cosa altro, comunque un copricapo ce l'aveva, i jeans me li ricordo. Poi questo cappotto grigio, una sciarpa, io nel mio ricordo è un colore azzurrino, qualcosa di simile. Un pochino abbondante qui davanti al viso, così, non stretta, così una sciarpa come si porta... (omissis)

DOMANDA – Questa ragazza come era alta?

RISPOSTA – No io ritengo che sia stata 1.65 – 1.67.

DOMANDA – Quindi non era alta?

RISPOSTA – No.

DOMANDA – Ha visto altri particolari, oltre agli occhi azzurri altri particolari?

RISPOSTA – Sì, io quello che mi ricordo che lei aveva un volto bianchissimo, bianchissimo, è questo che mi è rimasto impresso, che io mi sono ricordato, perché io ce l'ho proprio come immagine ce l'ho proprio davanti, e c'aveva un volto bianchissimo, con questi occhi azzurri era molto particolare, ma bianchissimo. Io ho visto che c'aveva un volto bianchissimo.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DOMANDA – La ragazza come era di corporatura?

RISPOSTA – Una corporatura normale.

DOMANDA – Normale?

RISPOSTA – Sì, una ragazza normalissima.

DOMANDA – Può precisare l'età?

RISPOSTA – Giovane, direi che se vedessi...

DOMANDA – Il colore dei capelli...?

RISPOSTA – 20 – 21 anni.

DOMANDA – Il colore dei capelli?

RISPOSTA – I capelli io non li vedevo.

DOMANDA – Che cosa ha fatto la ragazza quando è entrata?

RISPOSTA – La ragazza è entrata, lei mi ha guardato, io l'ho guardata e lei non mi ha detto niente, è andata nella parte superiore del negozio, perché sono 2 locali e in mezzo c'è una apertura diciamo di 2 metri e mezzo, e poi è andata nella parte sinistra, cioè entrando naturalmente non verso la porta d'uscita, verso l'interno del negozio.

DOMANDA – Che cosa si vende lì?

RISPOSTA – Ma lì si vende, nella parte destra abbiamo biscottame, poi in fondo c'è la pasta, poi in fondo ancora c'è il latte, poi in fondo tornando verso l'uscita ci sono vini e bibite, poi c'è a sinistra c'è lo scaffale, carta igienica, detersivi, profumeria, caffè, insomma generi, quello che tiene un alimentare insomma. Generi vari.

DOMANDA – Senta lei si è ricordato il volto di questa ragazza?

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – Quello che riusciva a vedere?

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – Lei vedeva gli occhi?

RISPOSTA – Sì allora lei è entrata, io l'ho vista diciamo così, 3 quarti sinistra, 3 quarti del lato sinistro. Non l'ho vista frontalmente, lei quando è entrata naturalmente io stavo qui a destra fra la vetrinetta di ingresso, qui c'è la porta che si apre divisa in due, qui c'è la porta scorrevole, non è che scorre che si apre così centralmente, scorre la parte, entrando la parte destra della porta, torna verso il suo lato sinistro, qui c'è una vetrinetta e il bancone. Io ero



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

in questa posizione, fra il bancone d'ingresso e la vetrinetta, praticamente a fianco alla porta che si apriva.

DOMANDA – Senta la ragazza ha chiesto qualcosa, ha detto qualcosa?

RISPOSTA – No.

DOMANDA – Senta lei poi ha saputo del delitto?

RISPOSTA – Sì, sì, venerdì pomeriggio quando sono tornato al negozio.

DOMANDA – Ad un certo punto ha visto le foto?

RISPOSTA – Esattamente.

DOMANDA – Del Sollecito e della Knox?

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – Che cosa ha?

RISPOSTA – Allora guardi praticamente la mia commessa Ciriboga una mattina, io non mi ricordo, qualche giorno dopo, io adesso non mi ricordo il giorno, non mi ricordo il giorno, 4 – 5 – 6 giorni dopo, non me lo ricordo. Praticamente quando c'è stata la notizia che avevano, glielo dico perché lei è andata, dice: Posso andare a prendere un caffè? È andata giù al bar in Piazza Grimana, è andata al giornalaio in poche parole. Cioè lì parlavano tutti, è andata lì. Mi ha detto: Ma hanno arrestato Raffaele. Io ho detto... riferendosi naturalmente al fatto che era successo. Io gli ho detto: Ma non è possibile. La mia reazione è stata questa naturalmente. Dice: Ma ne sei sicura? Dice: Sì, sì Raffaele. Allora io gli dissi di andare a comprare un giornale. Non mi ricordo quale giornale, veramente non me lo ricordo. Io appena ho visto il giornale ho detto fra me "ma questa è la ragazza dell'altra mattina". Riferendomi a...

DOMANDA – Alla Knox?

RISPOSTA – A lei senza altro, riferendomi alla mattina...

DOMANDA – Cioè lei ha visto la foto di Amanda Marie Knox e ha detto...

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – Ha detto fra se e se, "ma questa è quella ragazza".

RISPOSTA – Non avevo la certezza matematica assoluta, perché nella foto originale non si vedeva bene il colore dei occhi, però ho avuto dall'ovale, dal modo di guardare così lo sguardo, per me era lei.

DOMANDA – Senta lei l'aveva vista altre volte?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

RISPOSTA – Io il giorno che l'ho vista non l'ho associato a qualcuno che avessi visto in precedenza, non l'ho associata. Poi guardando le foto, la sagoma fisica, il modo come aveva i capelli, capelli lisci molto attaccati alla testa così,

(omissis)

DOMANDA – Senta quando invece ha visto la ragazza la mattina del 2, questa ragazza come si muoveva? Si muoveva tranquilla?

RISPOSTA – Diciamo che lei è entrata così, mi ha guardato ripeto, un po' così, con questa pelle bianchissima così. Io mi è rimasto impresso perché mi sembrava, cioè c'aveva una espressione stanchissima secondo me... però è abbastanza normale, perché magari uno torna la mattina che vanno a ballare o fa le feste diciamo.

DOMANDA – Lei ha una memoria visiva forte oppure debole?

RISPOSTA – Forte.

DOMANDA – Molto forte?

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – E quando ha visto la foto di Amanda Marie Knox, ha ripensato subito a...

RISPOSTA – Esatto, esatto.

DOMANDA – Ha pensato subito a quella ragazza?

RISPOSTA – Esatto. Io praticamente avendo visto la foto, ripeto, non avevo la certezza perché nel giornale non riuscivo a vedere i suoi occhi, nella foto del giornale, riconoscevo l'ovale del viso, il naso molto regolare, questo ovale molto bello, con questi occhi chiarissimi così.

(omissis)

PRESIDENTE - Scusi. Lei riconosce la ragazza che vide in quell'occasione in questa aula?

RISPOSTA – Sì io l'ho vista stamattina all'ingresso.

PRESIDENTE – Ora la riconosce qui c'è?

RISPOSTA – Sì.

PRESIDENTE – Lei è sicuro?

RISPOSTA – Sì.

PRESIDENTE – È lei? È sicuro che la ragazza che vide?

RISPOSTA – Ora sono sicuro sì.

PRESIDENTE – La ragazza che vide la mattina del 2 novembre ha detto, verso che ora?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

RISPOSTA – Le 7.45, perché io apro alle 7.45.

PRESIDENTE – Alle 7.45 nella circostanza prima riferita, lei la riconosce nella ragazza che è presente in questa aula, precisamente in Amanda Marie Knox, è così?

RISPOSTA – Sì.

(Omissis)

In sede di controesame emergevano ulteriori particolari di indubbio interesse.

Dopo aver dichiarato che, pochi giorni dopo il delitto era stato contattato da ufficiali di p.g. e segnatamente dall'Ispettore Volturro che gli aveva fatto una serie di domande circa la tipologia dei prodotti per pulizia acquistati dal Sollecito, senza peraltro chiedergli se aveva visto Raffaele Sollecito o Amanda Marie Knox nell'immediatezza dell'omicidio, ulteriormente interrogato Marco Quintavalle dichiarava:

DOMANDA – Innanzitutto quando c'è andato dal dottor Mignini?

RISPOSTA – Ci sono andato la metà di novembre del 2008.

DOMANDA – Quindi a distanza di un anno?

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – Come mai a distanza di un anno?

RISPOSTA – Glielo spiego subito. Allora sopra il mio negozio, cioè il portone al civico precedente al mio negozio abitava un ragazzo che io conosco da, abita sopra a me, io essendo di piazza Grimanca conosco un po' tutti, abitava un ragazzo Fois Antioco che poi quando si è laureato è diventato collaboratore del Giornale dell'Umbria. Allora lui veramente noi, diciamo penso 2 – 3 anni... cioè non è che c'era una amicizia, però lo conoscevo, uno che viene spesso al negozio. Lui ha cominciato a fare qualche indagine su come fosse la vita in Corso Garibaldi, allora abbiamo preso un pochino di confidenza. Un giorno addirittura si è messo a vendere i fazzoletti per vedere quanto incassava uno che facesse questo lavoro ai semafori, fazzoletti di carta insomma. Ed avevamo preso un pochino di confidenza così. Lui passava spesso e mi domandava: ma tu sai niente, hai visto qualcosa? Hai sentito qualcosa? Io niente, un giorno gli ho detto: Guarda che così e così, io quella mattina credo di aver visto... un giorno gli ho detto credo di aver visto Amanda. Lui niente. Poi me l'ha ripetuto. "Io credo di aver visto Amanda". Un giorno si è presentato e mi ha detto: Senti ma se tu hai visto Amanda, sarebbe il caso che tu magari lo dici. Io gli ho detto:



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il fatto che l'ho vista non credo che sia significativo, ho detto io. Poi tutto sto entusiasmo di entrare su questa storia, non è che ce l'avessi io naturalmente, come non ce l'ho adesso.

RISPOSTA – Volevo finire. È tornato dopo qualche giorno...

PRESIDENTE – Stiamo parlando di Fois?

RISPOSTA – Di Fois Antioco. È tornato da me e mi ha detto: Senti sarebbe importante che tu dicessi questa cosa qui per il fatto che lei ha dichiarato che si è alzata alle 10 la mattina e sarebbe importante che tu dici questo per le indagini. Io in quel momento ho deciso di dirlo. Tutto qui.

PRESIDENTE – Quindi è andato presso?

RISPOSTA – Quindi sono andato. E qui ho finito.”

(deposizione Marco Quintavalle avanti la Corte di Assise di Perugia – udienza del 21 marzo 2009 pag. 67\118).

Anche la deposizione del teste Marco Quintavalle è stata oggetto di ampie censure, sia da parte delle difese degli imputati, sia da parte dei Giudici di appello perugini nella sentenza cassata.

Nella sostanza, ciò che si addebita al Quintavalle non è molto dissimile da ciò che si addebita al Curatolo. Entrambe le testimonianze sarebbero inattendibili, poiché i testimoni si sarebbero palesati a distanza di circa un anno dagli accadimenti (e, limitatamente al Curatolo, anche per motivi antropologici, trattandosi di una persona che vive per strada, e gravata da precedenti penali). Sarebbe quindi il lasso di tempo intercorrente tra il fatto – reato e la deposizione testimoniale a rendere sospetto di mendacio il teste, e, conseguentemente, del tutto inattendibile la testimonianza.

Ritiene la Corte che questo metro di valutazione sia non soltanto lontano dal vaglio critico che deve sempre accompagnare una deposizione testimoniale, ma costituisca anche espressione di un sostanziale pregiudizio nei confronti di testimoni che avrebbero tenuto una condotta anomala; e la anomalia consisterebbe nell'aver reso la deposizione in ritardo rispetto ai fatti sui quali è chiamato a deporre.

Orbene, osserva la Corte come entrambe le testimonianze (Curatolo – Quintavalle) afferiscano a circostanze che non sono immediatamente apprezzabili dal *quisque de populo* come decisive, o almeno importanti, ai fini della individuazione dei responsabili di un grave fatto di sangue. Si tratta di circostanze che ai più possono apparire anche irrilevanti, e la cui



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

importanza si può apprezzare soltanto nel contesto ampio delle indagini, e da coloro i quali, per specifiche ragioni professionali, siano a conoscenza degli sviluppi delle medesime. In buona sostanza, per apprezzare la rilevanza della presenza di Amanda Knox e Raffaele Sollecito in Piazza Grimana tra le 21.30\22.00 e le 23.30\24.00 della sera del 1° novembre 2007 occorre conoscere l'alibi fornito dalla ragazza; allo stesso modo di quanto lo sia per apprezzare la rilevanza della circostanza che Amanda Knox fosse presente nel negozio Conad del Quintavalle alle 7.45 circa del mattino del 2 novembre 2007.

Il rilievo è decisivo, e costituisce una ragionevole spiegazione del perché entrambi i testi non riferirono alla Polizia, nella immediatezza dell'omicidio, le circostanze di cui erano stati spettatori: semplicemente perché entrambe le circostanze potevano apparire irrilevanti, siccome non immediatamente percepibili come connesse all'omicidio avvenuto. Soltanto in un secondo momento, allorquando l'importanza della circostanza osservata venne loro evidenziata, o mediante le domande specifiche della polizia giudiziaria, ovvero mediante la sollecitazione di persone a conoscenza dello sviluppo delle indagini (il giornalista Antioco Fois), i due testi si determinarono a rendere la deposizione testimoniale.

Ai fini della valutazione di attendibilità o meno delle deposizioni rese dai due testimoni, si tratta quindi di valutare non il lasso di tempo trascorso tra il delitto e la testimonianza resa, perfettamente spiegabile secondo una valutazione di mancata percezione da parte dei testimoni della rilevanza delle circostanze da riferire, bensì la coerenza intrinseca ed estrinseca delle deposizioni stesse, mediante l'utilizzo degli ordinari parametri di valutazione critica che costituiscono il “ mestiere “ del Giudice.

Nel caso specifico di Marco Quintavalle, il teste chiariva di aver riconosciuto in Amanda Marie Knox la ragazza che attorno alle 7.45 del 2 novembre 2007 era entrata nel suo esercizio commerciale, fino da quando vide la foto sul giornale, e l'immagine in televisione, all'indomani dell'arresto (siamo quindi ai primi giorni del novembre 2007); ma di aver riferito la circostanza soltanto nel novembre 2008, spinto da Antioco Fois, giovane cronista del Giornale dell'Umbria, perché precedentemente non aveva ritenuto la circostanza stessa importante. Era stato colpito dagli occhi e dal viso estremamente pallido della ragazza, dalla espressione del volto, che aveva avuto modo di apprezzare a distanza di circa un metro al momento dell'ingresso della ragazza nel suo esercizio commerciale. Particolari che erano rimasti impressi nella sua memoria.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il teste, sollecitato dal Presidente della Corte, identificava nel corso del processo Amanda Marie Knox, presente in aula perché *in vinculis*, come la ragazza che era entrata nel suo esercizio commerciale; esattamente come precedentemente aveva fatto Antonio Curatolo, che aveva identificato entrambi gli imputati, indicandoli in aula, come i due giovani visti la sera del 1° novembre 2007 in Piazza Grimana, nelle condizioni spazio – temporali precedentemente riferite.

In conclusione dell'esame di entrambe le testimonianze, ritiene la Corte che le stesse non possano affatto essere qualificate come inattendibili, sulla base di argomentazioni indimostrate, e sicuramente eccentriche rispetto all'esame obiettivo del contenuto delle testimonianze stesse; contenuto di entrambe le testimonianze che emerge altresì come coerente, ancorato a riferimenti precisi e significativi per entrambi i testimoni, immune da evidenti contraddizioni; ed in particolare reso attendibile dalla sostanziale indifferenza dei testimoni alle sorti processuali degli imputati.

Pertanto, può a questo punto affermarsi che, sulla base delle dichiarazioni di entrambi i testi, e sulla base del rilievo derivante dai tabulati telefonici precedentemente evidenziato, Amanda Marie Knox mentiva anche allorquando forniva la seconda versione degli accadimenti occorsi nel pomeriggio del 1° novembre e nella mattinata del 2 novembre 2007. Non corrisponde a verità l'alibi fornito da Amanda Marie Knox di essere tornata a casa di Raffaele Sollecito nel tardo pomeriggio del 1° novembre 2007 e di essersi ivi trattenuta, in compagnia del coimputato, fino alle 10.00 del mattino del 2 novembre 2007. In base alle precise deposizioni testimoniali di Antonio Curatolo e Marco Quintavalle, che la Corte ritiene attendibili per le ragioni espresse, Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, dalle 21,30 alla mezzanotte circa del 1° novembre 2007 furono notati a più riprese in Piazza Grimana, a pochi metri dalla villetta di Via della Pergola nr 7 ove, nel medesimo lasso di tempo, avvenne l'omicidio; Amanda Marie Knox si recò nel negozio Conad di Marco Quintavalle attorno alle 7.45 del 2 novembre 2007, alla evidente ricerca di qualcosa da acquistare che non trovò. Fu notata dal Quintavalle che, al processo, la identificò con sicurezza in aula. Quindi possiamo affermare che Amanda Marie Knox mentiva allorquando dichiarava di aver dormito a casa del Sollecito in sua compagnia fino alle dieci del mattino del 2 novembre 2007.

Ma l'alibi fornito dagli imputati si dimostra falso anche all'esame di elementi di riscontro oggettivo, che vanno a sommarsi alle testimonianze sopra richiamate.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In *primis* all'esame dei tabulati telefonici.

Dai tabulati telefonici in atti, risulta che il telefono cellulare di Raffaele Sollecito rimase inattivo dalle ore 20.42' e 56'' del 1° novembre 2007 alle ore 06.02' e 59'' del 2 novembre 2007; spento o comunque “ irraggiungibile “ dal segnale. Emerge dagli atti come l'ultimo contatto telefonico che interessò l'apparecchio in data 1° novembre 2007 sia costituito dalla telefonata delle 20.42' e 56'' ricevuta dal padre, Francesco Sollecito, nel corso della quale Raffaele parlò al padre del tubo rotto della cucina; il successivo contatto delle ore 06.02'.59'' del 2 novembre 2007 è costituito dall' *sms* inviatogli dal padre, Francesco Sollecito, e che risulta generato dall'apparecchio telefonico di quest'ultimo alle ore 23.14' del 1° novembre 2007. Entrambi i contatti agganciarono la “ cella “ che serviva Via Garibaldi nr 130; e quindi deve concludersi che agli orari indicati il telefono cellulare era presente all'interno della abitazione di Raffaele Sollecito in Via Garibaldi nr 130.

Dall'esame critico delle risultanze dei tabulati, può oggettivamente ritenersi provato non soltanto che il telefono di Raffaele Sollecito non era “ attivo “ dalle 20.42'.56'' del 1° novembre 2007 alle ore 06.06'.59'' del 2 novembre 2007, ma che, ragionevolmente, alle ore 06.02'.59'' del 2 novembre 2007 Raffaele Sollecito non dormiva affatto, così come invece dichiarato da Amanda Marie Knox e asseverato dal Sollecito, bensì era ben sveglio, tanto da riaccendere il proprio telefono cellulare, e poter ricevere l'*sms* inviatogli dal padre la sera precedente.

Le difese degli imputati, in ciò supportate dalle conclusioni della consulenza tecnica di parte, hanno sostenuto che il fatto di aver ricevuto l'*sms* inviato da Francesco Sollecito al figlio nella sera del 1° novembre 2007 soltanto alle ore 06.02'.59'' del mattino del 2 novembre 2007 non sarebbe necessariamente prova che l'imputato a quell'ora riaccese il telefono, poiché il telefono, sino a quell'ora, avrebbe potuto essere semplicemente posizionato in un punto della casa ove non era in grado di ricevere il “ segnale “, sul presupposto che era stato provato, con apposite misurazioni, che non in tutti i punti dell'appartamento di Via Garibaldi 130 si poteva ricevere utilmente il “segnale” telefonico.

Ritiene la Corte che l'argomentazione difensiva non colga nel segno.

Se infatti si può convenire con le argomentazioni difensive per cui non vi è prova certa che alle 06.02'.59'' del 2 novembre il telefono di Raffaele Sollecito venne acceso (dal medesimo o da Amanda Marie Knox, unici due presenti nell'appartamento) permettendo la



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

ricezione dell'*sms* inviatogli dal padre ben sei ore prima, l'unica alternativa logica è che qualcuno evidentemente abbia spostato il telefono all'interno dell'appartamento dal luogo in cui era posizionato, ed ove non riceveva il "segnale", ad un luogo diverso dell'appartamento ove invece il "segnale" veniva ricevuto.

Ciò che conta, e che la Corte ritiene provato, è che alle ore 06.02'.59" del 2 novembre 2007 nell'appartamento di via Garibaldi nr 130 non si dormiva affatto, così come accreditato dagli imputati, ma gli occupanti erano ben svegli, tanto da accendere o spostare i telefoni cellulari.

E che la situazione all'interno dell'appartamento di Via Garibaldi nr 130 non fosse affatto quella di una casa in cui gli occupanti trascorrevano una notte tranquilla la si ricava anche dall'esame effettuato su uno dei computer di Raffaele Sollecito da parte della Polizia postale.

Risulta infatti che alle 05.32' del 2 novembre 2007 il computer veniva collegato ad un "sito" per l'ascolto di musica, rimanendo collegato per circa mezz'ora. Quindi, alle 5.32' qualcuno nella casa occupata da Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito si mise al computer ed ascoltò musica per circa una mezz'ora, e successivamente, alle 06.02'.59" accese il telefono cellulare del Sollecito, ovvero lo posizionò in luogo diverso dell'appartamento.

All'esito dell'esame critico delle dichiarazioni degli imputati può quindi affermarsi non soltanto che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria alle 1.45' ed al Pubblico Ministero alle ore 5.45 del 6 novembre 2007 da Amanda Marie Knox costituiscano una incolpazione calunniosa nei confronti di Patrik Lumumba, ma anche che la stessa venne costruita al fine specifico di allontanare i sospetti della Polizia dagli imputati, offrendo alle indagini un "colpevole" sul quale focalizzare l'attenzione.

Può inoltre sostenersi che, naufragato il tentativo di addossare le responsabilità dell'omicidio di Meredith Kercher all'incolpevole Patrik Lumumba, Amanda Marie Knox abbia fornito una ricostruzione dei fatti, asseverata dal coimputato Raffaele Sollecito, che obiettivamente costituisce un alibi falso per entrambi gli imputati, nel senso che dalle 21.00\21.30' del 1° novembre 2007 alla mattina del 2 novembre 2007 Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox non dormirono affatto serenamente nell'appartamento di Via Garibaldi 130, ma trascorsero al contrario una nottata in piena attività, tanto che Amanda Marie Knox venne percepita dal Quintavalle, alle 7.45 del mattino del 2 novembre 2007, come una persona



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

che recava i segni di un evidente affaticamento [“ (omissis) *Diciamo che lei è entrata così, mi ha guardato ripeto, un po' così, con questa pelle bianchissima così. Io mi è rimasto impresso perché mi sembrava, cioè c'aveva una espressione stanchissima secondo me... però è abbastanza normale, perché magari uno torna la mattina che vanno a ballare o fa le feste diciamo.*” V. deposizione teste Marco Quintavalle sopra citata].

Vi è in ultimo da verificare se le conclusioni cui si è pervenuti all'esito dell'esame del testimoniale escusso in primo grado di giudizio, e sulla base del compendio indiziario già acquisito, possano essere inficiate da quanto sostenuto dalle difese degli imputati, e segnatamente dalla difesa di Raffaele Sollecito, in relazione all'uso del computer Apple “MACBOOKPRO” che l'imputato avrebbe fatto nella sera del 1° novembre 2007; e, specificamente, se un uso giudizialmente accertato di tale computer sia incompatibile con gli spostamenti degli imputati per come ricostruiti nella presente sentenza.

La Squadra Mobile della Questura di Perugia sottoponeva a sequestro i computer portatili degli imputati, i quali dapprima venivano consegnati alla polizia scientifica per la esaltazione di impronte digitali, e successivamente, in data 13 novembre 2007, della polizia postale per la esecuzione di accertamenti tecnici (cfr. verbale della Squadra Mobile, III° sezione prodotto alla udienza 14 marzo 2009 avanti alla Corte di Assise di primo grado).

Vi è subito da chiarire che gli accertamenti della polizia postale vennero effettuati, per quanto in interesse in questo giudizio, unicamente sul computer portatile “MACBOOKPRO” della Apple del Sollecito, poiché gli altri pc risultarono danneggiati (si è parlato di shok elettrico), ed era stata impossibile l'acquisizione dei dati dei rispettivi-hard disk.

Per quanto attiene alle indagini tecniche svolte sul portatile Apple “MACBOOKPRO” in uso a Raffaele Sollecito, riferivano nel giudizio di primo grado, all'udienza del 14 marzo 2008, i testi Marco Trotta, Claudio Trifici e Gregori Muco, tutti assistenti della Polizia di Stato in servizio presso il Compartimento di Polizia Postale delle Comunicazioni per l'Umbria.

Gli accertamenti eseguiti sul computer sopra indicato dalla polizia giudiziaria erano consistiti nella copia dell'hard-disk e nella sua analisi, mediante l'utilizzo di due software di analisi forense forniti a ciascun Compartimento di Polizia Postale dal Servizio Polizia delle



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Comunicazioni di Roma: il software Encase versione 6.7 per la copiatura dei dati; il software Encase versione 6.8 per l'attività di analisi.

Le operazioni tecniche avevano inizio alla presenza del consulente di parte della difesa di Raffaele Sollecito, Fabio Formeriti, con la copiatura dei dati estrapolati dall'hard-disk del computer in uso all'imputato, ed i tecnici accertavano in questa fase la perfetta corrispondenza tra l'orario del *bios* del portatile e l'orario di copiatura dei dati, con la conseguenza che i *file* del computer portatile non riportavano pertanto orari difformi. Nulla rilevava sul punto il consulente di parte presente alle operazioni.

Veniva quindi dato avvio alle analisi con l'utilizzo del software Encase 6.8, con la finalità di stabilire la eventuale interattività umana sul portatile del Sollecito nell'arco di tempo indicato dalla delega di indagine, dalle ore 18.00 del 1° novembre 2007 alle ore 08.00 del 2 novembre 2007, indagine che forniva i seguenti risultati:

- 1) La presenza di nessun *file* modificato nelle sue dimensioni;
- 2) Nessun *file* cancellato;
- 3) La presenza di 9 *file* di nuova creazione nell'arco di tempo considerato. La polizia postale accertava peraltro che si trattava di *file* creati senza alcuna interazione umana, due dei quali creati entrambi ad h. 3.15'.07" del 2 novembre 2007 dal sistema in automatico, ed i restati erano relativi a *file* generati in automatico, ad intervalli di 60-120 minuti l'uno dall'altro dal *browser* di navigazione *Firefox Mozilla* all'interno della sua *cache* (vedasi la relazione del 19 novembre 2007 della Polizia Postale);
- 4) 124 *file* con *ultimo accesso*;
- 5) 17 *file* scritti, e quindi con una modifica in aumento della dimensione del *file*. Tre di questi costituivano *crash* di programmi per la riproduzione/ ascolto di *file audio video*.

Dei 124 *file* con *ultimo accesso*, nell'arco di tempo di riferimento, soltanto per due si poteva evidenziare una interazione umana; alle ore 21.10'.32" del 1° novembre 2007 il primo, ed alle ore 05.32'.09" del 2.11.07 il secondo *file*; i restanti 122 erano operazioni effettuate in automatico dal Sistema Operativo Mac OS X installato sul computer MACEOOKPRO della Apple.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

La polizia postale accertava inoltre che alle ore 18.27'.15" del 1° novembre 2007 vi era stata interazione umana per la visione di un *file* video multimediale relativo ad un *film*, "Il Favoloso Mondo Di Amélie", già scaricato sul portale del computer qualche giorno prima.

Si era quindi proceduto a stabilire i tempi di visione del *film* sopra indicato, verificando che ad ore 18.27'.15" vi era stato l'inizio della visione del film sopra citato - già scaricato precedentemente alla visione, in data 28 ottobre 2007 ad ore 22.36' - e la chiusura del file alle ore 21.10'.32" del 1° novembre 2007. L'assistente capo della polizia postale Trotta specificava che la "chiusura" poteva essere stata determinata sia dalla attività umana di chi provvedeva a *stoppare* la visione, quanto alla naturale conclusione con lo scorrere dei titoli di coda, posto che anche l'esaurimento della "pellicola" avrebbe dato luogo a ultima interazione del sistema, a prescindere dalla presenza fisica di un utilizzatore.

La successiva interazione umana sul portatile del Sollecito era infine registrata ad ore 5.32' del 2 novembre 2007, allorquando era stato mandato in esecuzione il software VLC per l'ascolto di *file* musicali (*file* MP3).

Dagli accertamenti della polizia postale può quindi dedursi che successivamente alle ore 21.10'.32" del 1° novembre 2007, e fino alle ore 05.32'.09" del 2 novembre 2007 non vi è prova di una attività umana sul computer MACBOOKPRO della Apple sequestrato a Raffaele Sollecito.

Di parere contrario i consulenti tecnici della difesa Sollecito Dott. Michele Giglio e dott. Antonio D'Ambrosio, escusso all'udienza del 26 settembre 2009 dalla Corte di Assise di primo grado.

Partendo dal dato secondo cui i tracciati Fastweb sub all. L dell'elaborato evidenziano 4 secondi di collegamento al sito internazionale della Apple (dalle ore 00.58'.50" alle ore 00:58'.53") i consulenti potevano affermare che intorno alle ore 00.58 mentre l'utilizzatore lanciava verosimilmente un *file* multimediale con l'applicativo Quick Time (in alternativa con l'applicativo Itunes per l'ascolto di musica), tale *software*, alla apertura, contattava il *server* della Apple. A questo punto si sarebbe prodotta l'apertura di una finestra di tipo pubblicitario, per poi chiudersi.

L'interazione umana con il server Apple sarebbe limitata ai quattro secondi sopra



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

riportati; circostanza per la quale la certezza che si ricava da tale dato è limitata al fatto per cui a partire dalle ore 00.58 del 2 novembre 2007 era stato fatto un impiego del computer, documentabile positivamente soltanto nel limite di 4 secondi.

Conseguentemente, i risultati della consulenza tecnica Giglio- D'Ambrosio consentono al più di affermare che, intorno all'una della notte del 2 novembre 2007, Raffaele Sollecito avrebbe potuto trovarsi davanti al computer. Circostanza questa che non modifica la falsità dell'alibi prospettato, sol che si osservi come alle ore 00.10.'32" i due telefoni cellulari in uso a Meredith Kercher erano già stati abbandonati nel giardino della villetta di via Sperandio nr 5\bis, e quindi l'omicidio già consumato; e che il tragitto tra Via della Pergola e Via Sperandio è di circa 900 metri, mentre la distanza che separa via della Pergola nr 7 da Corso Garibaldi nr 30 è di circa 400 metri (percorribili in poco più di 10 minuti).

Le distanze tra i luoghi in interesse consentono infatti di ritenere che gli imputati abbiano consumato l'omicidio poco prima della mezzanotte del 1° novembre 2007 e, fuggiti nella immediatezza dalla abitazione di via della Pergola e abbandonati i telefoni cellulari in Via Sperandio, siano rientrati nella abitazione del Sollecito, anche al fine di pianificare la attività posta in essere successivamente, ed ivi si trovassero poco prima delle una della notte del 2 novembre 2007.

5 – Il quadro indiziario desumibile dalle dichiarazioni degli imputati e dei testimoni.

Nel paragrafo precedente si è esaminato l'alibi fornito dagli imputati, verificandone la falsità.

Occorre adesso portare l'attenzione sulle risultanze dell'esame delle dichiarazioni rese dagli imputati nel processo in corso, prescindendo da quelle relative all'alibi già precedentemente esaminate, e su quanto emerge dalla documentazione riversata in atti da parte di Amanda Marie Knox (memoria difensiva autografa del 9 novembre 2007) nonché sulle deposizioni testimoniali raccolte nel corso del processo di primo grado, con specifico riferimento ai fatti riferibili alla mattina del 2 novembre 2007.



1) La ricostruzione degli accadimenti del 2 novembre 2007 secondo le dichiarazioni di Amanda Marie Knox.

Nella ricostruzione degli accadimenti versata nella memoria redatta da Amanda Marie Knox in data 9 novembre 2007 si legge testualmente: “ *Ecco cosa è successo il 2 novembre 2007 a cominciare da quando mi sono alzata. Mi sono alzata tardi la mattina e ho lasciato Raffaele a dormire per un po'. Ho detto a Raffaele che sarei tornata dopo aver fatto la doccia. Sono uscito da casa di Raffaele e ho camminato per andare a casa mia. Quando sono arrivata la porta era spalancata, il mio primo pensiero è stato che era strano perché chiudiamo sempre a chiave la porta della mia casa. Altrimenti il vento apre soffiando, ma ho ipotizzato che qualcuno a casa mia fosse andato velocemente a trovare vicini e così non ho pensato molto. Ho chiuso la porta ma non l'ho chiusa a chiave, ipotizzando che la persona sarebbe tornata. Ho chiamato se c'era qualcuno in casa non ho ricevuto risposta. Sono andata in camera mia e mi sono spogliata. Ho messo i miei vestiti sporchi dietro la mia chitarra e sono andata a fare una doccia. Prima di entrare nella doccia mi sono tolta gli orecchini e ho notato delle gocce di sangue nel lavandino. Ho pensato che venissero dalle mie orecchie e ho toccato una delle gocce ma era secco. Sono entrata nella doccia dopo la doccia ho camminato sul tappetino in cucina e notato il sangue sul tappetino. Ho guardato più da vicino nel lavandino e ho visto del sangue sul rubinetto. Ma non era molto sangue. Ho ipotizzato che qualcuno si fosse tagliato o avesse dei problemi mestruali. Avevo dimenticato l'asciugamano nella mia stanza così ho usato il tappetino per andare nella mia stanza senza bagnare il pavimento per recuperare il mio asciugamano. Poi l'ho riportato in bagno. Ancora non pensavo che ci fosse qualcosa che non andava, strano ma niente di male. Mi sono vestita in camera mia sono andata nell'altro bagno per asciugarmi i capelli. È stato dopo aver asciugato i capelli che ho notato la cacca nella toilette. Questo insieme alla porta aperta e il sangue nel bagno era molto strano ma onestamente non ho pensato che qualcosa di male fosse accaduto. Sembrava come se qualcuno avesse appena lasciato la nostra casa molto velocemente. Non ho pensato che qualcuno fosse stato assassinato. Non sapevo cosa pensare. Ho preso il <mocio> dal nostro armadio e ho lasciato la casa chiudendo la porta poi chiudendola a chiave. Ho camminato per tornare a casa di Raffaele e insieme abbiamo iniziato a pulire il pavimento con il <mocio>. Ha iniziato lui ma poi è andato a mettersi*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

vestiti e io ho finito di tirare su l'acqua con il <mocio>. Poi abbiamo fatto colazione. Durante la colazione ho detto a Raffaele di ciò che avevo trovato in casa mia. Lui disse che dovevo chiamare una delle mie coinquiline. Ho chiamato Filomena. Lei era preoccupata così dopo di lei ho chiamato Meredith per tre volte. Una volta sul suo cellulare inglese, una sul suo cellulare italiano, una di nuovo sul suo numero inglese. Non ho mai ricevuto risposta. Filomena mi ha richiamato, voleva sapere se avevo un contatto con Meredith perché era l'unica coinquilina non rintracciata. Mi aveva già informato che Laura era a Roma. Quindi Raffaele ed io ci siamo preparati ad andare e siamo tornati a casa mia portando < il mocio > con noi. Quando siamo arrivati ho aperto la porta sono andata in camera di Filomena e ho aperto la porta. La finestra era rotta e la camera era in disordine, ma il suo pc era lì e quindi ero confusa. Ho guardato anche nella stanza di Laura ma la sua stanza era completamente in ordine. Che tipo di ladro entra ma non prende niente? Raffaele è andato in camera mia e io l'ho seguito. Non c'era nulla che mancava. Poi abbiamo bussato la stanza di Meredith e non abbiamo avuto risposta. Ho provato con la maniglia ma era chiusa a chiave. Siamo andati in terrazza per vedere se potevamo vedere nella sua finestra, io ho cercato addirittura di arrampicarmi sul balcone per vedere dentro ma non ci riuscivo. Abbiamo guardato attraverso il buco della serratura tutto ciò che riuscivamo a vedere era la sua borsa sul letto. Sono corsa fuori per vedere se vicini avessero sentito qualcosa ma nessuno era in casa. Le luci erano spente e nessuno ha risposto quando ho picchiato sulla porta. Sono ritornata dentro casa e Raffaele ha detto di voler provare a buttar giù la porta. Così ha provato ma non c'è riuscito. Poi lui ha chiamato sua sorella per un consiglio. Io ho chiamato Filomena per dirle ciò che stava succedendo. Lei mi ha detto di essere sulla via del ritorno a casa. La sorella di Raffaele disse di chiamare i carabinieri. Così abbiamo fatto. Abbiamo aspettato un po' dentro, ho messo via il < mocio >, ma poi siamo andati fuori per vedere la finestra di Filomena. Non riuscivo a capire perché qualcuno potesse rompere la finestra se sembrava impossibile poter arrampicarsi dentro. Due poliziotti sono arrivati hanno preso i nostri nomi e numeri. Ho mostrato loro ciò che avevo visto, il sangue nel bagno, come la porta di Meredith fosse chiusa a chiave. Pensavo che la cacca nel bagno fosse andata giù anche se non avevo guardato bene. Dopo Filomena è arrivata con il suo ragazzo e due amici. Lei si occupò di parlare con la polizia. Io stavo in cucina con Raffaele e loro hanno rotto la porta di Meredith. Ho sentito l'urlo di Filomena "un piede! Un piede!" E la polizia ci ha detto di



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

uscire fuori. Non molto dopo i carabinieri sono arrivati e ho aspettato. Ho aspettato con Raffaele per un po' fuori e poi mi è stato offerto un posto a sedere dov'era più caldo nella macchina degli amici di Filomena, con Raffaele. Non molto dopo la polizia ha detto a tutti noi di andare in questura." (documento di provenienza dell'imputata depositato in cancelleria della Corte di Assise di Perugia in data 1° luglio 2009).

La versione dettagliata degli accadimenti fornita dall'imputata mediante la memoria difensiva del 9 novembre 2007, che veniva sostanzialmente confermata nell'esame in dibattimento del 12\13 giugno 2009, seppure con alcuni " aggiustamenti ", consente di fare alcune considerazioni.

In primo luogo Amanda Marie Knox non ha mai chiarito perché, la mattina del 2 novembre 2007, avrebbe dovuto tornare a casa in Via della Pergola per fare la doccia e cambiarsi di abito.

I due giovani avevano programmato già dal giorno precedente, per la giornata del 2 novembre 2007, una gita a Gubbio. Nel pomeriggio del 1° novembre 2007 entrambi lasciavano, verso le 17.00, la abitazione di Via della Pergola e si recavano a casa del Sollecito per ivi trascorrere la notte. Sapendo di dover effettuare, nella giornata successiva, una gita a Gubbio, sarebbe stato logico per l'imputata portare con sé l'occorrente per cambiarsi di abito e fare la doccia presso la abitazione di Raffaele, da cui poi partire per effettuare la gita a Gubbio. Non vi era alcuna necessità di tornare a casa per fare una doccia (risulta peraltro che Amanda Marie Knox già nella giornata del 1° novembre 2007 aveva fatto la doccia presso la abitazione di Raffaele Sollecito, evidenziando quindi una dimestichezza con l'abitazione dell'imputato che la ragazza aveva eletto a sua seconda abitazione); né, tantomeno, vi era la necessità di tornare a casa per prelevare un attrezzo per la pulizia della cucina (il < mocio >) ove si era rotto il tubo del lavandino, poiché la residua acqua che non si fosse asciugata nella nottata, avrebbe potuto essere raccolta facilmente con quanto era presente nella abitazione di Via Garibaldi 130.

Si tratta quindi di un comportamento singolare, non usuale, anche se, di per sé, non significativo, a meno di non valutarlo complessivamente con ciò che si avrà modo di evidenziare nel prosieguo.

Ciò che appare significativo fino da adesso è, comunque, rilevare la anomalia del comportamento descritto da Amanda Marie Knox all'arrivo presso la villetta.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Appena giunta, la ragazza si avvedeva che la porta di accesso alla casa era aperta, senza che nell'appartamento vi fosse alcuna delle occupanti. Il trovare la porta di accesso alla abitazione aperta di per sé dovrebbe indurre qualsiasi persona, se non a chiamare immediatamente la polizia, certamente ad introdursi nell'appartamento con comprensibile circospezione, al fine di verificare le condizioni della casa, poiché nulla poteva escludere che, se qualche malintenzionato vi fosse penetrato furtivamente, potesse trovarsi ancora all'interno. Era peraltro ben noto ad Amanda Marie Knox – perché la circostanza è stata riferita dalla teste Filomena Romanelli – che la serratura di ingresso della villetta non era perfettamente funzionante, motivo questo di apprensione per le ragazze che ivi vivevano.

Ciò nonostante, la ragazza entrava nell'appartamento accedendo al piccolo ingresso sulla cui sinistra affaccia la camera di Filomena Romanelli. Sarebbe stato del tutto naturale che la ragazza avesse effettuato un controllo in tutte le stanze dell'appartamento; circostanza questa che avrebbe consentito di verificare immediatamente lo stato di disordine della camera della Romanelli e il probabile ingresso di un ladro. Non si riesce a capire la ragione per la quale Amanda non effettuò questo controllo nell'immediatezza, decidendo di fare la doccia in una situazione ambientale che avrebbe dovuto destare una qualche apprensione. Ma vi è di più.

È obiettivamente difficile immaginare un ladro che penetri all'interno di una abitazione per ivi commettervi un furto, e, sorpreso da una delle occupanti l'appartamento, decida di usarle violenza e poi di ucciderla, e che, dopo aver perpetrato il delitto, provveda a chiudere la porta della camera attraverso la quale aveva fatto ingresso. E' quindi ragionevole ritenere che, qualora fosse reale la prospettazione difensiva dell'ingresso di un estraneo nell'appartamento attraverso la finestra della camera di Filomena Romanelli – e abbiamo già più volte verificato la conflittualità di tale prospettazione difensiva con la oggettività dei rilievi effettuati nella abitazione - la porta di accesso alla camera di Filomena Romanelli nell'interno dell'appartamento sarebbe dovuta rimanere aperta, e quindi la situazione di soqquadro della stanza immediatamente percepibile da chiunque fosse entrato dalla porta principale con quella prevedibile circospezione di colui il quale entra in un appartamento ove ha rinvenuto la porta di accesso aperta.

Ma Amanda Marie Knox non si preoccupò di effettuare una prima ispezione dei luoghi, come sarebbe stato ragionevole fare; decise di farsi la doccia.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Entrando nel bagno piccolo notò delle macchie di sangue nel lavandino; notò delle macchie di sangue sopra il rubinetto, ma soprattutto notò una ampia macchia ematica sul tappetino celeste presente all'interno del bagno (trattasi della traccia per deposizione ematica della pianta di un piede, di cui si avrà modo di parlare diffusamente nel prosieguo). Il rinvenimento di queste macchie ematiche, unito al fatto di aver rinvenuto la porta d'ingresso aperta, non crearono però alcuna apprensione nella ragazza, né tantomeno alcuna circospezione. Amanda si fece la doccia, utilizzò il tappetino del bagno saltandoci sopra e trascinandolo fino alla propria camera, e successivamente lo riposizionò nel bagno. Poi si vestì, si chiuse la porta alle spalle, e tornò all'appartamento di Raffaele Sollecito ove aveva trascorso la notte. Assieme a quest'ultimo fece tranquillamente colazione, e solo dopo, con tutta calma, effettuò la prima telefonata alle coinquiline.

Il comportamento riferito dall'imputata non ha senso comune.

Sarebbe stato ragionevole, nelle condizioni date, avendo rinvenuto la porta d'ingresso dell'appartamento aperta, chiamare immediatamente, se non la polizia, le altre coinquiline; ovvero, se proprio l'intenzione era quella di non mettere in allarme nessuno prima di aver verificato la realtà della situazione, chiamare telefonicamente Raffaele Sollecito, per farlo venire presso la villetta, e verificare assieme ciò che era accaduto.

Ma ciò non accadde, ed anche la anomalia di un tale comportamento deve essere letta unitamente a ciò che si dirà di qui a breve.

Amanda Marie Knox, nel manoscritto sopra indicato, così fissava gli avvenimenti : “ (omissis) *Durante la colazione ho detto a Raffaele di ciò che avevo trovato in casa mia. Lui disse che dovevo chiamare una delle mie coinquiline. Ho chiamato Filomena. Lei era preoccupata così dopo di lei ho chiamato Meredith per tre volte. Una volta sul suo cellulare inglese, una sul suo cellulare italiano, una di nuovo sul suo numero inglese. Non ho mai ricevuto risposta.* (omissis) “.

Dai tabulati telefonici riferiti al telefono cellulare in uso ad Amanda Marie Knox emerge come il primo contatto telefonico della giornata del 2 novembre 2007 sia stato effettuato alle 12.07'.12'' sulla utenza inglese in uso a Meredith Kercher. Successivamente, alle ore 12.08'.44'' il cellulare in uso ad Amanda Marie Knox chiamava l'utenza di Filomena Romanelli. Si tratta della prima telefonata effettuata alla Romanelli dall'imputata nella



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

giornata del 2 novembre 2007, preceduta da un primo contatto telefonico con l'utenza inglese in uso alla vittima.

È immediatamente percepibile una prima discrasia fra quanto riferito dall'imputata nel memoriale e quanto accertato attraverso i tabulati telefonici.

Al momento in cui Amanda Marie Knox telefonava a Filomena Romanelli aveva già effettuato una chiamata sul cellulare inglese in uso a Meredith Kercher, non quindi l'inverso. Questa prima versione dei fatti sarà poi modificata dall'imputata nel giugno del 2009, nel corso dell'esame dibattimentale avanti ai Giudici di primo grado, allorquando la ragazza invertì la tempistica delle due telefonate, uniformando le proprie dichiarazioni ai dati oggettivi istruttori che nel frattempo erano divenuti noti, e che, alla data del 9 novembre 2007, non potevano essere conosciuti, in quanto i tabulati telefonici non erano ancora stati neppure acquisiti.

I Giudici di primo grado, commentando la circostanza che l'imputata aveva effettuato il primo contatto sull'utenza inglese in uso alla vittima prima di chiamare Filomena Romanelli ipotizzavano che la telefonata effettuata sull'utenza della vittima fosse stata compiuta al solo fine di verificare che i telefoni cellulari, asportati dopo l'omicidio dall'abitazione di via della Pergola, non fossero ancora stati rinvenuti da alcuno. Il rilievo è fondato, poiché non si riesce a capire altrimenti, anche prescindendo dalla tempistica delle telefonate che l'imputata modificò nel corso dell'istruttoria, perché Amanda Marie Knox, qualora avesse avuto intenzione di accertarsi sulle condizioni dell'amica inglese, non avendo ricevuto risposta sull'utenza cellulare inglese in uso a Meredith Kercher, non provò a chiamare l'altra utenza, quella su scheda italiana di cui l'imputata era perfettamente a conoscenza. Ed infatti l'imputata, dopo aver effettuato la prima conversazione con Filomena Romanelli delle ore 12.08'.44'', e su sollecitazione di quest'ultima, effettuò ben due chiamate sulle utenze in uso a Meredith: alle 12.11'.02'' sulla utenza italiana Vodafone, ed alle ore 12.11'.54 sulla utenza inglese.

In ordine alle due telefonate sopra richiamate, si impone una osservazione che la Corte ritiene di sicura valenza indiziaria.

Risulta dai tabulati telefonici in atti che allorquando Amanda Marie Knox effettuò le due telefonate sulle utenze della vittima, alle 12.11'.02'' sulla utenza italiana Vodafone, ed



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

alle ore 12.11'.54 sulla utenza inglese, era stata espressamente sollecitata a farlo da Filomena Romanelli, con la quale aveva parlato alle ore 12,08'.44".

La condizione psicologica in cui versava l'imputata doveva essere ovviamente di comprensibile apprensione, poiché, avendo verificato una situazione ambientale preoccupante all'interno dell'appartamento di Via della Pergola, e dopo aver parlato con la Romanelli che le aveva manifestato la necessità di accertarsi sulle condizioni di Meredith Kercher, unica delle ragazze di cui non si avevano notizie certe, Amanda Marie Knox doveva essere naturalmente mossa da una certa ansia nel chiamare le utenze di Meredith Kercher.

Dai tabulati telefonici risulta che la telefonata delle ore 12.11'.02" sulla utenza italiana Vodafone della vittima ebbe una durata di 3 secondi; quella delle ore 12.11'.54" sulla utenza inglese della vittima ebbe una durata di 4 secondi. Forse neppure il tempo di ripetere il primo squillo.

Filomena Romanelli effettuò ben due telefonate senza successo sulla utenza in uso ad Amanda Marie Knox, alle 12.12'.35" ed alle 12.20'.44", e fece squillare il telefono dell'imputata la prima volta per 36 secondi e la seconda per ben 65 secondi; insistenza che risulta normale in chiunque abbia intenzione di parlare telefonicamente con qualcuno, che però non risponde all'apparecchio con immediatezza. Il telefono viene fatto squillare per un considerevole lasso di tempo, nella speranza di ricevere una risposta prima di rassegnarsi a "chiudere" la chiamata.

Ma ciò non avvenne allorquando Amanda Marie Knox chiamò i due cellulari in uso a Meredith Kercher. Si tratta di due chiamate appena accennate. E se per quanto attiene alla utenza Vodafone 348-4673711 risulta dai tabulati l'entrata in funzione della segreteria telefonica (ancorché questa circostanza avrebbe comunque dovuto creare apprensione) per quanto attiene alla utenza inglese della scheda inserita nel telefono cellulare Sony-Erikson non risulta nient'altro che la mancata risposta alla chiamata.

La circostanza che le due chiamate sulle utenze in uso a Meredith Kercher non abbiano allarmato l'imputata ha una sola spiegazione plausibile.

Non vi era alcuna apprensione nell'animo di Amanda Marie Knox allorquando si apprestò ad effettuare le due telefonate alla ragazza inglese semplicemente perché sapeva benissimo che Meredith Kercher non avrebbe potuto rispondere alle chiamate; chiamate che dovevano essere fatte perché sollecitate da Filomena Romanelli, ma che l'imputata sapeva



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

essere inutili. Avendo gettato via i telefoni in aperta campagna (così almeno riteneva Amanda Marie Knox) in un luogo non frequentato, nessuno avrebbe potuto rispondere a quelle chiamate; tantomeno la povera Meredith Kercher che l'imputata sapeva chiusa senza vita nella propria camera da letto.

Ma i contatti fra Amanda Marie Knox e Filomena Romanelli proseguivano ancora nella mattinata del 2 novembre 2007 e sono di indubbio interesse ai fini della ricostruzione degli eventi del mattino successivo all'omicidio.

È opportuno richiamarli nella loro successione cronologica.

Il primo contatto avvenne alle ore 12.08.44 e la telefonata partì dall'utenza di Amanda Marie Knox che agganciò la "cella" di servizio di via Garibaldi 130. Amanda Marie Knox si trovava pertanto a casa di Raffaele Sollecito. Il secondo contatto avvenne alle 12.12'.35" e fu Filomena Romanelli a chiamare Amanda Marie Knox; così come fu la Romanelli a chiamare la Knox alle ore 12.20'.44" ; trattasi, per questi ultimi, di due contatti " andati a vuoto ". Anche queste ultime due chiamate agganciarono una " cella " a servizio di Via Garibaldi 130; Amanda Marie Knox si trovava ancora presso l'abitazione di Raffaele Sollecito.

L'ultima chiamata fra le ragazze avvenne alle ore 12.34.56 del 2 novembre 2007, allorquando Filomena Romanelli riuscì finalmente a parlarle, ed agganciando una "cella" che serve la zona di Via della Pergola.

Quindi, dall'esame dei tabulati telefonici, e segnatamente dall'esame delle "celle" di aggancio delle chiamate, così come ricostruite dalla polizia giudiziaria e dalla Corte di Assise di primo grado (vedasi pag. 333\353 della sentenza impugnata) è possibile ricostruire con una certa esattezza gli spostamenti di Amanda Marie Knox nella mattina del 2 novembre 2007.

Alle ore 12.07'.12" si trovava certamente in via Garibaldi numero 130 presso l'abitazione di Raffaele Sollecito, ove si trattenne fino alle 12.20'.44", allorquando ricevette una chiamata telefonica da Filomena Romanelli. Successivamente, alle ore 12.34'.56" l'imputata si trovava già in Via della Pergola nr 7, ove ricevette l'ultima chiamata da parte di Filomena Romanelli.

È opportuno a questo punto, al fine di comprendere il reale significato della scansione dei tempi delle telefonate scambiate tra le due ragazze, soffermarsi sulle dichiarazioni che



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Filomena Romanelli rese in dibattimento all'udienza del 7 febbraio 2009 avanti alla Corte di Assise di Perugia.

La Romanelli riferiva che la mattina del 2 novembre 2007, dopo essersi svegliata a casa dal proprio fidanzato, si era recata con l'autovettura a prendere la sua amica, Paola Grande per recarsi ad una fiera in località Pian di Massiano:

"(Omissis)

DOMANDA – Che ora era?

RISPOSTA – Più o meno verso mezzogiorno, eravamo rimaste un po' prima, e intorno a mezzogiorno circa andai a prendere Paola per andare...

DOMANDA – Che abitava?

RISPOSTA – Vicino ad (Elce) non mi ricordo come si chiama la strada. Andai a prendere Paola, comprammo le sigarette e ci dirigemmo verso Pian di Massiano, a metà strada comunque ricevetti una telefonata di Amanda, cioè mentre eravamo in prossimità proprio della zona dove si svolgeva la fiera ricevetti una telefonata di Amanda...

DOMANDA – Scusi un attimo, che ora era, quando ha ricevuto la telefonata?

RISPOSTA – Mah sarà stato nemmeno 10 minuti, cioè pochissimo rispetto a quando ci siamo avviate perché non avevamo fatto in tempo ancora di arrivare che già Amanda mi telefonò e dalla zona di Elce a Pian di Massiano comunque non è una distanza molto lunga, è poco.

DOMANDA – Saranno passati un 10 minuti?

RISPOSTA – Sì, eravamo già in zona, ma non eravamo nella zona del parcheggio diciamo.

DOMANDA – Quindi grosso modo che ora sarà stata?

RISPOSTA – Più o meno 10 minuti, un quarto d'ora.

DOMANDA – Quindi ore?

RISPOSTA – Sono andata a prenderla a mezzogiorno, 12 ed un quarto.

DOMANDA – Che cosa le dice Amanda?

RISPOSTA – Allora <Ciao Mandi c'è qualcosa di strano in casa> <Ciao Amanda che è successo, in che senso?> <Sono arrivata e la porta era aperta, sono entrata...> e parlava un po' in inglese un po' in italiano, mi ricordo bene che disse <(Were is sunfing stranger)>, quindi c'è qualcosa di strano, ha detto: <Comunque io adesso sto andando da Raffaele, ho fatto la doccia, vado da Raffaele così lo faccio venire. C'è del sangue mi pare>. Ho fatto: <Amanda non ho capito, spiegami perché c'è qualcosa di strano, c'è la porta aperta, ti sei



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

fatta la doccia, c'è del sangue, ma Meredith dov'è?> <Non lo so>. Non capivo bene quello che mi diceva perché non riuscivo a seguirla, cioè la porta aperta, ti sei fatta la doccia, ma c'è del sangue, ho fatto: <Forse Meredith si è fatta male, non lo so, si sarà tagliata> può capitare, non lo so, le dissi: <(Do a check)> <Fai un controllo e richiamami subito>.

(omissis)

DOMANDA – Quindi l'ha chiamata alle 12.15 circa?

RISPOSTA – Sì.

PRESIDENTE – È così l'ha chiamata alle 12.15.

RISPOSTA – Sì, ora se 12.13 o 12.16 però intorno alle 12.15 sì.

(omissis)

DOMANDA – Prima di andare avanti, quando Amanda le dice... Lei me l'ha detto prima, che stava tornando, che stava andando da Raffaele.

RISPOSTA – Sì, ha detto "Vado da Raffaele, così torno con lui per vedere che cosa c'è".

DOMANDA – Quindi che cosa ha capito lei, che lei stava nella casa di Via della Pergola e che si sarebbe diretta da Raffaele?

RISPOSTA – Esatto, io capì che lei rientrò a casa, che la casa era aperta, che c'era qualcosa di strano, che andò fino in bagno e quindi io ho creduto che si trattasse del suo bagno, del suo, in base alla divisione delle camere, del suo bagno e che c'era qualcosa di strano, quindi in ragione di questo riusciva fuori, andava da Raffaele per ritornare a casa.

DOMANDA – Con lui.

RISPOSTA – Con lui.

(trascrizioni deposizione Romanelli Filomena – udienza del 7 febbraio 2007 avanti alla Corte di Assise di Perugia).

Se, quindi, i rilievi in ordine alla condotta inusuale di Amanda Marie Knox, e finanche alla irrazionalità del suo comportamento, nonché in ordine alla circostanza che inspiegabilmente effettuava un'unica chiamata sull'utenza cellulare inglese della vittima, come prima telefonata del 2 novembre 2007, contrariamente a quanto affermato nella memoria da lei scritta il 9 novembre 2007 con finalità evidentemente difensive, analizzati singolarmente potrebbero apparire degli esercizi di logica applicati al comportamento umano, che talvolta può non seguire i canoni della logica, qui ci troviamo di fronte al primo elemento di evidente falsità nella narrazione effettuata dall'imputata.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Nella prima telefonata che l'imputata effettuò a Filomena Romanelli disse chiaramente che si sarebbe recata a casa per avvisare Raffaele delle stranezze rinvenute all'interno dell'appartamento, per poi tornare con lui a verificare la situazione. Questo venne detto dall'imputata a Filomena Romanelli, la quale lo riferì in maniera precisa nel corso della deposizione dibattimentale. Ebbene, questa circostanza è palesemente falsa, poiché allorquando Amanda Marie Knox effettuò la prima telefonata a Filomena Romanelli alle ore 12.08'.44'' del 2 novembre 2007 si trovava presso l'abitazione di Raffaele al Sollecito, in via Garibaldi 130, e non in Via della Pergola nr 7. Questa circostanza è certa poiché la si ricava, come si è già avuto modo di dire, dai tabulati telefonici, e specificamente dal fatto che la telefonata sopra richiamata agganciava la “ cella “ che serviva per l'appunto via Garibaldi 130; cella che era irraggiungibile da chi si fosse trovato in Via della pergola nr 7.

Inoltre, in nessuna delle narrazioni effettuate dall'imputata, sia quella in sede dibattimentale, sia quella *per tabulas*, ha mai riferito di aver effettuato alcuna telefonata nel periodo di tempo in cui si trattenne presso la villetta di via della Pergola per fare la doccia e cambiarsi di abito.

La versione sempre accreditata da Amanda Marie Knox vede la medesima tornare in via Garibaldi 130 dopo aver fatto la doccia ed essersi cambiata di abito, e, dopo aver consumato la colazione in assoluta tranquillità assieme al coimputato, iniziare il suo “ giro ” di telefonate.

È appena il caso di rilevare come, per la assoluta specificità della circostanza e per la sicurezza con la quale Filomena Romanelli la riferiva ai giudici, non rientra nel novero delle possibilità quello secondo il quale vi sia stato un fraintendimento fra le due ragazze nel corso della telefonata. Amanda Marie Knox telefonò a Filomena Romanelli dalla abitazione di Raffaele Sollecito, rappresentando a quest'ultima di trovarsi presso la villetta di via della Pergola, e riferendo una realtà che non era sotto i suoi occhi nel momento in cui parlava, ma di cui aveva perfetta conoscenza.

Questa circostanza di fatto, accertata in maniera incontrovertibile dalla istruttoria, deve essere letta in correlazione alla descrizione precedentemente effettuata delle anomalie nel comportamento dell'imputata, per come da lei stessa descritto, che quindi trovano una logica spiegazione.

Nulla di tutto ciò che l'imputata descriveva nel memoriale, e poi confermava nella deposizione al processo, era realmente accaduto; perlomeno nei tempi e nei modi descritti.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Nella villetta di via della Pergola nr 7, nella giornata del 2 novembre 2007, dalle prime ore della giornata e fino alle 12.00 circa, nessuno si fece la doccia, così come nessun ladro era penetrato dalla finestra della stanza di Filomena Romanelli; più semplicemente il complesso indiziario fin qui esaminato ci consegna una evidenza in cui gli imputati misero in atto una attività di pulizia delle tracce dell'omicidio commesso, ed una attività di "depistaggio" delle indagini che si concretizzò con una serie di condotte, parte delle quali ancora da evidenziare.

Non fu questa, peraltro, la sola menzogna detta quella mattina da Amanda Marie Knox.

Vi fu una specifica circostanza sulla quale, questa volta, entrambi gli imputati mentirono. Si tratta della successione di avvenimenti al momento in cui intervenne sul luogo la polizia postale.

La circostanza è stata oggetto di ampia discussione dibattimentale, ed è stata oggetto anche di valutazione da parte dei Giudici di primo grado, valutazione che questa Corte non si sente di condividere.

Si rende necessario pertanto ricostruire, con la massima esattezza possibile e sulla base dell'esame critico degli atti di causa, la cronologia con cui furono avvisati i carabinieri da Raffaele Sollecito, i quali intervennero sicuramente in un momento successivo alla scoperta del cadavere della povera Meredith. Ma procediamo con ordine.

La sentenza di primo grado, trattando la questione in maniera incidentale nell'ambito di un ragionamento più articolato, e dando per scontato che i carabinieri fossero stati avvisati prima dell'intervento della polizia, così come sempre sostenuto sia da Amanda Marie Knox sia da Raffaele Sollecito, sul punto così si esprime: " (omissis) *e allora si verifica un cambio di versione ed alla polizia postale (che si ritiene che, secondo quanto sostenuto dalla difesa degli imputati, giunse dopo che Sollecito Raffaele telefonò al 112 e questo non foss'altro che per il fatto che di tali telefonate al 112 la polizia postale nulla dice, come non dice di quelle che l'avevano preceduta, alle 12 40 e alle 12 50, e furono ogni volta telefonate di non breve durata che, quindi, non sarebbero potute sfuggire ai due poliziotti) dice che c'era stato un furto.* (Omissis)" (pagina 81 della sentenza di primo grado).

L'osservazione dei Giudici di prime cure non pare a questa Corte tener conto della rilevanza di una serie di accertamenti in fatto che portano a ritenere, diversamente da quanto sempre sostenuto dagli imputati, che gli stessi avvisarono i carabinieri dopo l'arrivo dei poliziotti e non prima; e che quindi, quando giunse la polizia, i due imputati erano seduti



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

all'esterno della villetta non in attesa dei carabinieri, ma in attesa che giungesse Filomena Romanelli.

È noto, poiché è già stato trattato l'argomento in altro paragrafo, che per primi intervennero sul luogo dell'omicidio due ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, appartenenti allo specifico reparto della polizia postale: l'ispettore Michele Battistelli e l'assistente Fabio Marzi.

I due ufficiali di polizia giudiziaria intervennero sul luogo del delitto non perché chiamati da qualcuno, ma perché inviati sul posto dal funzionario dirigente il reparto di polizia postale della Questura di Perugia, Filippo Bartolozzi, per ricercare Filomena Romanelli, la quale risultava intestataria della scheda telefonica rinvenuta all'interno di uno dei due cellulari, che poi si scoprirà appartenenti alla vittima, entrambi prelevati dal giardino dell'abitazione dei signori Lana, in via Sperandio in Perugia.

Trattasi pertanto di una circostanza che inizialmente parve eccentrica rispetto alle indagini sull'omicidio, nel senso che i due poliziotti si recavano in via della Pergola per svolgere un ordinario accertamento sulla titolarità di una scheda telefonica, cosicché certamente né Amanda Marie Knox, né Raffaele Sollecito potevano prevedere l'arrivo della polizia.

L'ispettore Battistelli, esaminato all'udienza del 6 febbraio 2009 avanti al giudice di primo grado, testualmente riferiva:

TESTE - Intorno a mezzogiorno, ero in ufficio e l'allora dirigente Bartolozzi mi inviò in Via della Pergola per rintracciare Filomena Romanelli, in quanto era stato rinvenuto un telefono, mi era stato spiegato proprio a grandi linee, era stato rinvenuto un telefono intestato a lei, quindi non essendoci... Poi abbiamo fatto delle verifiche, non essendoci state denunce di furto o di smarrimento relativamente a quel telefono, siamo andati in cerca di questa Romanelli per sapere.

PUBBLICO MINISTERO – Alle ore 12.00 siete partiti all'incirca?

TESTE – Sì, all'incirca alle 12.00.

PUBBLICO MINISTERO – Ha guardato l'orologio?

TESTE – Sì, ero appena rientrato per un altro servizio.

PRESIDENTE – Lei ha dei suoi atti, è consultato a consultare gli stessi.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PUBBLICO MINISTERO - Il cellulare ritrovato, il dottor Bartolozzi le disse che era stato trovato un cellulare, quando lei è partito.

TESTE – Ma lì non mi furono date molte spiegazioni, sapevo che era stato ritrovato un cellulare, però non sapevo altro, sapevo l'intestatario...

PUBBLICO MINISTERO – Lei aveva con sé questo cellulare?

TESTE – No.

PUBBLICO MINISTERO – Vada avanti, racconti quando andò e con chi.

TESTE - Con l'Assistente capo Marzi, andammo su in Via della Pergola per rintracciare..., però partimmo verso mezzogiorno, arrivammo un po'..., ci volle almeno una ventina di minuti per trovare la villetta, perché è messa insomma in quella posizione, abbiamo fatto anche un paio di giri lì intorno perché non l'avevamo rilevata subito.

PRESIDENTE – La villetta lei dice, Via della Pergola?

TESTE – Via della Pergola 7, perché Via della Pergola gira a sinistra dalla piazzetta, invece lì... Quindi siamo stati un po' tratti in inganno.

PUBBLICO MINISTERO – E siete arrivati a che ora circa, all'incirca?

TESTE - All'incirca a mezzogiorno e mezzo.

PUBBLICO MINISTERO – Le, ripeto, ha guardato l'orologio, ha guardato, avete guardato per caso l'orario delle telecamere del parcheggio?

TESTE – Noi no.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi verso le 12.30?

TESTE – Sì, forse qualche minuto prima, perché io mi ricordo che guardai l'orologio, infatti l'orario che ho indicato nell'annotazione è quando lo rilevai dall'orologio, ma ero già arrivato sul posto avevo preso contatti con i ragazzi.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, siete arrivati, che cosa avete visto quando siete arrivati, chi c'era?

TESTE – Quando sono arrivato c'erano i due ragazzi seduti...

PUBBLICO MINISTERO – I due ragazzi, cioè i due imputati?

TESTE – I due imputati, sì, seduti davanti alle finestre della villetta dove c'è...

PUBBLICO MINISTERO – Oh, davanti, cioè, stavano in che punto preciso?

TESTE – Stavano vicino all'angolo, dove la staccionata fa l'angolo, proprio di fronte alle finestre.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PUBBLICO MINISTERO - Cioè davanti praticamente, grosso modo, alla finestra della Romanelli?

TESTE - Della Romanelli, sì.

(omissis)

PUBBLICO MINISTERO - Senta, quindi che cosa le hanno detto i due ragazzi?

TESTE – Ma lì appena arrivati ci dissero che si era in attesa di un'auto dei Carabinieri che erano stati chiamati in quanto...

PUBBLICO MINISTERO – Vi dissero quando erano stati chiamati i Carabinieri?

TESTE - Quando no, che erano in attesa della pattuglia dei Carabinieri, perché avevano rilevato l'apertura della porta rientrando la mattina presso la villetta perché erano stati fuori per la notte, erano rientrati la mattina e dissero di aver trovato la porta di ingresso aperta e poi la finestra rotta.(omissis)” (deposizione teste Michele Battistelli alla udienza del 6 febbraio 2009 avanti alla Corte di Assise di Perugia.).

Dalle deposizioni dei testi sopra richiamate risulta quindi chiaramente come entrambi gli imputati (ma per la precisione fu Raffaele Sollecito ad esprimersi con la polizia in tal senso) dichiararono all'ispettore Battistelli che si trovavano seduti in quel luogo in attesa dell'arrivo dei carabinieri che avevano già chiamato. Senonché l'ispettore Battistelli indicava nell'annotazione di servizio di essere giunto sul posto alle 12.35, e, esaminato in sede dibattimentale dai Giudici di primo grado, spiegava di aver guardato l'orologio al momento in cui aveva fatto l'accesso presso la villetta.

Questa circostanza risulta a questa Corte attendibile, sulla base della ordinaria esperienza processuale. Risulta infatti normale abitudine degli ufficiali di polizia giudiziaria fissare un orario al momento in cui effettuano un intervento di servizio, e ciò al fine di poter poi scrivere con precisione nella annotazione, ovvero nel verbale, gli orari dell'intervento di polizia, atteso che la stesura degli atti di p.g. avviene normalmente in un momento successivo all'intervento; ed i verbali e le annotazioni debbono dare conto di entrambi gli orari.

Ma a corroborare le dichiarazioni l'ispettore Battistelli interviene anche la rilevazione che la polizia giudiziaria effettuò sull'orario della telecamera numero 7) posizionata a monte di via della Pergola. Nella relazione di servizio del 29 settembre 2008 a firma del sovrintendente capo della polizia di Stato Stefano Gubbiotti, prodotta in giudizio durante l'udienza, si legge testualmente: "(omissis) in particolare si è prestato attenzione



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

all'immagine della telecamera numero sette, che consente di monitorare la via sovrastante l'abitazione e non anche, se non in maniera parziale, l'area adiacente l'ingresso che porta nel piazzale di pertinenza dell'abitazione di via della Pergola numero sette anche a causa del riflesso del sole. In una sequenza relativa all'orario che va dalle ore 12.35'.51'' si nota autovetture della polizia postale, Fiat grande Punto di colore nero, immettersi nella rampa del parcheggio superiore ove sosta pochi secondi. Poi alle 12.36'.16'' effettua una manovra e sosta per altre 32 secondi di fronte all'ingresso del parcheggio posto al piano della strada, con a bordo solo l'autista. Giova precisare, come confermato dagli operatori della polizia postale, che l'ispettore capo Battistelli Michele era sceso dall'auto per individuare il civico sette di via della pergola. Nella sequenza delle ore 12.36'.48 autovettura si sposta effettuando una retromarcia per raggiungere il collega appiedato ma la telecamera non riesce ad inquadrare l'ingresso effettivo del piazzale di via della pergola nr 7. (Omissis)

L'accertamento veniva confermato dal sovrintendente Gubbiotti all'udienza del 28 febbraio 2009, avanti alla Corte di Assise di primo grado.

Orbene, dai tabulati telefonici relativi all'utenza in uso a Raffaele Sollecito risulta con assoluta certezza che quest'ultimo alle ore 12.50'.34'' del 2 novembre 2007 chiamava la sorella Vanessa Sollecito, con la quale conversava per 39 secondi; in successione, alle ore 12.51.40 chiamava il numero “ 112 “ (numero di emergenza in uso ai carabinieri) con cui parlava per 169 secondi; infine alle 12.54' chiamava nuovamente il “112” e conversava con l'operatore per circa 57 secondi.

Dal riscontro di questi dati di fatto ed accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, emerge come la prima telefonata al numero di emergenza dei carabinieri sia stata effettuata alle ore 12.51.40, e quindi oltre 15 minuti dopo che l'ispettore Battistelli era giunto a bordo della Fiat Punto nera in dotazione al suo reparto presso l'abitazione di via della Pergola.

Da ciò consegue che allorquando Raffaele Sollecito comunicò all'ispettore Battistelli di aver già chiamato i carabinieri, non l'aveva ancora fatto, e lo avrebbe fatto circa un quarto d'ora dopo.

Occorre a questo punto misurarsi con i rilievi effettuati nella sentenza di primo grado, e con quanto sostenuto dalla difesa degli imputati, in particolare da quella di Raffaele Sollecito, nel corso della discussione in aula avanti a questa Corte.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Prendendo le mosse dalla sentenza di primo grado è da osservare come i Giudici davano credito alla versione degli imputati -cioè di avere chiamato i carabinieri prima dell'arrivo della polizia- sulla base dell'argomentazione, di carattere logico, secondo la quale gli ufficiali di polizia giudiziaria non avevano dato atto di aver visto Raffaele Sollecito telefonare, e questa circostanza doveva ritenersi significativa, poiché lo stesso aveva effettuato ben tre telefonate, seppure nell'arco di appena cinque minuti, una alla sorella e due al 112.

Conseguentemente, doveva ritenersi attendibile che la polizia postale fosse giunta successivamente alle telefonate effettuate ai carabinieri, e quindi, rileva questa Corte, necessariamente dopo le 12. 54' del 2 novembre 2007.

Il rilievo dei Giudici di primo grado sconta necessariamente una non adeguata attenzione alla pluralità delle dichiarazioni dei testimoni sicuramente presenti in via della Pergola numero 7 dalle 12.00 alle 13.00 del 2 novembre 2007, nei momenti concitati che precedettero lo sfondamento della porta di accesso alla camera della vittima.

Si tratta di Michele Battistelli, di Fabio Marzi, di Altieri Luca e di Zaroli Marco.

Michele Battistelli così riferiva ai Giudici il momento in cui veniva presa la decisione di sfondare la porta della camera di Meredith:

"(omissis) PUBBLICO MINISTERO - Lei ci descriva la posizione in cui stavate.

TESTE – Guardi io ero in fondo...

PUBBLICO MINISTERO – Davanti alla porta chi c'era?

TESTE – C'era Altieri, che è il ragazzo moro.

PUBBLICO MINISTERO – Luca Altieri.

TESTE – Luca Altieri.

PUBBLICO MINISTERO – E poi?

TESTE – Che con due o tre calci l'ha buttata giù.

PUBBLICO MINISTERO – Aspetti, andiamo per ordine. Luca Altieri davanti alla porta.

TESTE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Poi l'altro dove stava?

TESTE - Stavano lì vicino a lui, erano loro quattro lì, proprio davanti alla porta.

PUBBLICO MINISTERO – La Grande e la Romanelli, davanti alla porta quindi stavano.

TESTE – Sì, va beh, stavano tutti lì.

PRESIDENTE – Loro quattro se può dire chi sono, loro quattro chi sono?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

TESTE – Zaroli, Altieri, Romanelli e Grande Paola.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè le due ragazze ed i due rispettivi fidanzati?

TESTE - Esatto, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Allora, lei dove stava?

TESTE - Io stavo in fondo al corridoio lì tre passi più indietro di loro.

PUBBLICO MINISTERO – Tre passi più indietro.

TESTE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Il suo collega dove stava?

TESTE – Mi pare addirittura più indietro.

PUBBLICO MINISTERO - Più indietro.

TESTE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – I due dove stavano?

PRESIDENTE - Scusi, ecco i due...

PUBBLICO MINISTERO – I due imputati.

PRESIDENTE - Raffaele Sollecito ed Amanda Marie Knox.

TESTE - Raffaele Sollecito mi pare che era proprio fuori.

PUBBLICO MINISTERO - Loro stavano fuori?

TESTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Sollecito, Amanda dove stava?

TESTE - Sollecito sì, Amanda non mi ricordo.

PUBBLICO MINISTERO - Ma era lì davanti alla porta?

TESTE - No, no, no.

PUBBLICO MINISTERO - Non era sicuramente lì.

TESTE – No, lì davanti c'erano loro quattro.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi stava probabilmente in soggiorno?

TESTE – O nel soggiorno o era fuori pure lei insomma.

PRESIDENTE – Ma quando dice fuori, fuori da quell'ambiente o fuori dalla casa?

TESTE - Fuori dalla casa proprio.

PRESIDENTE - Fuori dalla casa.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi sicuramente loro non c'erano.

TESTE – No. (omissis)



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

(pag. 70\72 delle trascrizioni udienza del 6 febbraio 2009 avanti alla Corte di Assise di Perugia – deposizione Battistelli Michele).

Fabio Marzi, l'altro appartenente alla Polizia di Stato, sul punto riferiva:

“ (omissis) *PUBBLICO MINISTERO – Allora, dove stava lei? Dove stava l'ispettore Battistelli, dove stavano i quattro ragazzi Zaroli, Altieri, Romanelli e Grande, e dove stavano i due imputati.*

TESTE – allora...

PUBBLICO MINISTERO - cerchi di collocarli bene nel momento in cui si sta per sfondare la porta.

TESTE - sì. Quando è stato...

PUBBLICO MINISTERO - c'è il corridoio, no?

TESTE – sì, allora, io non ero vicino alla porta e l'ispettore nemmeno. Io ero più defilato rispetto all'ispettore che era verso il tavolo, verso il tavolo posizionato sul soggiorno, almeno così mi sembra di averlo visto l'ultima volta che... cioè in quel frangente. Io ero quasi sull'uscio della porta d'ingresso di casa.

PUBBLICO MINISTERO - quasi all'esterno.

TESTE - quasi all'esterno, sì. A fianco a me c'era Amanda e Altieri è quello che materialmente...

PUBBLICO MINISTERO - sì, scusi, prima di andare avanti, non la interrompo, ma prima d'andare avanti. Sollecito dove stava?

TESTE – Sollecito non ce l'ho presente al momento.

PUBBLICO MINISTERO - l'ha visto dentro?

TESTE - no, eravamo tutti insieme, sulla porta a fare leva sulla... sul... l'apertura insomma, a forzare la porta c'era Altieri e...

(omissis)

TESTE - c'era Altieri e l'altro ragazzo che si chiama Zaroli.

PUBBLICO MINISTERO – poi chi c'era? Continuiamo.

TESTE – basta, c'erano loro due.

PUBBLICO MINISTERO - chi c'era più lontano. Allora, di fronte c'era Altieri, no? Di fronte alla porta.

PRESIDENTE – Altieri e?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

TESTE - Altieri e Zaroli, l'altro ragazzo che è arrivato.

PRESIDENTE - Continui con questa rappresentazione di foto.

TESTE – sì, la collocazione dell'ispettore rispetto a loro era più indietro.

PUBBLICO MINISTERO - Allora, scusi, mi faccia capire. Altieri era davanti alla porta.

TESTE – sì.

PUBBLICO MINISTERO – Zaroli dove stava?

TESTE - stava a fianco a lui, non era molto distante da lui.

PUBBLICO MINISTERO - alla sua sinistra o alla sua destra?

TESTE - questo alla sua sinistra o sulla destra non lo ricordo. Ripeto, io ero defilato, non c'avevo l'immagine precisa.

PUBBLICO MINISTERO - la Romanelli e la Grande dove stavano?

TESTE - la Romanelli e la Grande credo che erano all'interno della casa, ma più o meno nella posizione dov'era l'ispettore, nel soggiorno, una cosa del genere.

PUBBLICO MINISTERO - ho capito. Quindi lì davanti alla porta c'erano i due ragazzi, Altieri e Zaroli.

TESTE – sì.

PUBBLICO MINISTERO - poi nel soggiorno, c'era Battistelli.

TESTE – sì.

PUBBLICO MINISTERO - la Grande, se ho ben capito, e poi all'esterno, torniamo al discorso che facevo prima, all'esterno, quasi sull'esterno c'era lei con Amanda.

TESTE – sì.

PUBBLICO MINISTERO – Sollecito?

TESTE - Sollecito in quel momento non so dov'era.

PUBBLICO MINISTERO - siamo arrivati. A un certo punto si sfonda la porta.

TESTE – sì.

PUBBLICO MINISTERO - che cosa succede quando si sfonda la porta? Chi la sfonda?

TESTE – Altieri.

PUBBLICO MINISTERO - e che cosa succede?

TESTE - succede che si sentono le grida delle persone che vedono... "Meredith, Meredith!" perché spuntava fuori questo piede da sotto questo piumone e io mi sono affacciato sull'uscio



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

della porta per vedere che cosa c'era. Nel frattempo l'ispettore aveva visto chi c'era dietro all'interno della stanza e aveva fatto allontanare tutti dalla casa. E insieme abbiamo fatto allontanare tutti.

(pag. 132\135 delle trascrizioni udienza del 6 febbraio 2007 avanti alla Corte di Assise di Perugia – deposizione Marzi Fabio).

Passando alla deposizione di Zaroli Marco, il teste riferiva:

“ (omissis) PUBBLICO MINISTERO - mettiamo, ci siamo, lei si faccia mente locale, si trova di fronte alla porta della camera di Meredith, no? Era lei di fronte poi chi c'era di fronte alla porta?

TESTE – esattamente di fronte c'era Luca che era alla mia destra, io ero subito alla sua sinistra, Luca con dei calci ha sfondato la porta.

PUBBLICO MINISTERO – aspetti, prima d' andare avanti. Poi chi c'era vicino a voi?

TESTE – c'era alla mia sinistra Paola e Filomena e un po' dietro decentrato l'ispettore Battistelli.

PUBBLICO MINISTERO - Amanda e Sollecito dove erano?

TESTE – Io mi ricordo quando abbiamo aperto la porta e visto il corpo, passato l'impasse di qualche secondo di aver recepito la cosa mi sono girato per uscire fuori, ho visto Amanda al di là della porta della cucina, quindi si trovava in cucina in quel momento.

PUBBLICO MINISTERO - in cucina. E Raffaele?

TESTE – non lo so.

PUBBLICO MINISTERO - non era comunque nel corridoio?

TESTE – no.

PUBBLICO MINISTERO - e neppure in cucina a questo punto, se lei non l'ha visto?

TESTE – però c'avevo una visuale limitata alla porta.

PUBBLICO MINISTERO – quindi come minimo era in cucina.

TESTE – sì.

(pag. 180\183 delle trascrizioni udienza del 6 febbraio 2007 avanti alla Corte di Assise di Perugia – deposizione Zaroli Marco).

Altieri Luca così si esprimeva :



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

“ (omissis) *PUBBLICO MINISTERO* – adesso cerchiamo di indicare con precisione la posizione delle varie persone che si trovano davanti alla porta. Quindi c'è la porta di Meredith..?

TESTE – allora, proprio in cor... proprio di fronte alla porta c'eravamo io e Marco, mentre io cercavo di buttarla giù.

PUBBLICO MINISTERO – sì.

TESTE – a fianco, subito sulla sinistra, c'erano Paola, Filomena e i due agenti della postale. La posizione di Amanda e Raffaele non so dirvi dove erano Amanda e Raffaele, posso dirvi dove non erano, cioè non erano sicuramente nella posizione per guardare nella stanza e né l'hanno fatto in seguito, secondo me.

PUBBLICO MINISTERO – Erano, lei vuol dire, alle spalle dei due della Polizia postale o addirittura al di fuori del corridoio?

TESTE – non glielo so dire.

PUBBLICO MINISTERO - non lo sa. Comunque non erano in posizione tale da poter vedere.

TESTE – non erano nello spazio per poter guardare nella stanza, poi se erano dall'altra parte o fuori non lo so. (omissis) “

(pag. 220\221 delle trascrizioni udienza del 6 febbraio 2007 avanti alla Corte di Assise di Perugia – deposizione Altieri Luca).

Come è agevole rilevare dalla lettura delle deposizioni sopra richiamate, nessuna delle persone presenti era in grado di collocare, nei concitati momenti precedenti lo sfondamento della porta di accesso alla camera di Meredith Kercher, i due imputati. In particolare, proprio gli agenti della polizia postale si erano separati all'interno dell'abitazione, e mentre il Marzi Fabio veniva condotto da Amanda Marie Knox a visionare le tracce di sangue, l'ispettore Battistelli seguiva invece la lunga conversazione che fu anteposta allo sfondamento della porta. Sta di fatto che nelle fasi concitate precedenti lo sfondamento e durante la fase dello sfondamento ben quattro testimoni delle sei persone presenti, ad esclusione degli imputati, non era in grado di collocare fisicamente Raffaele Sollecito all'interno dell'appartamento. Addirittura, uno degli ufficiali di polizia giudiziaria collocava l'imputato fuori dall'appartamento.

Ciò che si vuole significare è che l'argomentazione di carattere logico fatta propria dai Giudici di primo grado non regge al semplice rilievo che in quelle fasi antecedenti alla

Procedimento RG 13\2013 a carico di KNOX Amanda Marie e SOLLECITO Raffaele Pag. 168



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

scoperta del cadavere nessuno dei presenti, tantomeno gli ufficiali di polizia giudiziaria, prestarono attenzione ai movimenti di Raffaele Sollecito, il quale ebbe quindi la possibilità di assentarsi dalla vista dei presenti, ed effettuare, nell'arco di pochi minuti, le telefonate alla sorella e al 112. E' infatti da rilevare che all'interno della villetta di Via della Pergola nr 7, tra le 12.30 e le 13.00 del 2 novembre 2007, l'affollamento delle persone, ivi convenute tutte con finalità diverse, aveva creato una situazione di apprezzabile confusione, che impedì certamente agli ufficiali di polizia giudiziaria di prestare attenzione a ciò che facevano di volta in volta i singoli ragazzi.

E, peraltro, si deve osservare che né l'ispettore Battistelli né l'assistente Marzi avevano necessità di tenere sotto controllo i presenti, poiché, fino al momento della scoperta del cadavere della povera Meredith Kercher, il loro intervento poteva considerarsi un intervento *di routine*, finalizzato ad un semplice accertamento sullo smarrimento di un telefono cellulare. A ciò deve aggiungersi che gli arrivi furono differenziati, nel senso che per primi giunsero Battistelli e Marzi, poi a seguire giunsero Casoli Marco ed Altieri Luca; ed infine giunsero Paola Grande e Filomena Romanelli, e tale scansione certamente accrebbe la confusione fra i presenti.

E, comunque, una argomentazione ipotetica, come quella dei Giudici di prime cure, peraltro non fondata su dati di percezione oggettiva, non è in grado di inficiare quelli che sono i risultati degli accertamenti sulla tempistica delle telefonate, e sulla rivelazione di una telecamera posizionata in maniera tale da poter registrare gli accessi alla villetta.

La difesa dell'imputato Sollecito ha altresì svolto una argomentazione difensiva tutta incentrata sulla circostanza che la telecamera numero sette avrebbe avuto un orologio non affidabile, nel senso che l'orario registrato dalla apparecchiatura non sarebbe corrispondente alla realtà. E questo si dovrebbe rilevare dalla osservazione della registrazione del passaggio dell'auto dei carabinieri che intervennero dopo la chiamata al 112.

La difesa di Raffaele Sollecito prendeva le mosse dal rilievo che, nella relazione di servizio del 29 settembre 2008 sopra richiamata, l'ufficiale di polizia giudiziaria affermava, nella parte conclusiva, che l'orario dell'apparecchiatura era avanti di 10 minuti rispetto all'ora *legale*, e pertanto tutti gli orari segnati, compreso quello di arrivo della polizia postale, che la telecamera segnava alle ore 12.36'.16'', doveva essere letto quindi come avvenuto alle ore 12.26'.16''. Affermavano i difensori che all'udienza del marzo 2009, allorquando era stato



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

sentito espressamente l'ufficiale di polizia giudiziaria sulle ragioni di tale affermazione, quest'ultimo aveva ammesso di non ricordare l'episodio, ma di essersi certamente sbagliato allorquando faceva riferimento alla cosiddetta " *ora legale*". La difesa aveva pertanto proceduto ad una autonoma indagine, che aveva evidenziato come l'orario della telecamera era sì errato, ma esattamente all'opposto; ovverosia l'orario ricavabile doveva essere aumentato di 10 minuti. Tale rilievo derivava da una circostanza specifica che veniva valorizzata. Si poteva verificare come l'orario in cui compariva per la prima volta l'autoradio dei carabinieri era indicato dalla cinepresa nelle 13.22.38, e tale orario era smentito dalla circostanza che i carabinieri avevano contattato l'utenza telefonica di Amanda Marie Knox alle ore 13.29' al fine di farsi spiegare esattamente dove si trovasse l'ingresso della villetta, poiché avevano difficoltà a trovarla. Conseguentemente, se alle ore 13.29' l'autoradio dei carabinieri non aveva ancora trovato l'ingresso della villetta, la stessa non poteva essere effigiata alle ore 13.22.38 all'ingresso della villetta stessa; di modo che vi era la prova in atti che la telecamera indicava un orario diverso da quello effettivo: ma per difetto e non per eccesso.

Osserva la Corte come questa ricostruzione effettuata dai difensori dell'imputato, seppure a prima vista suggestiva, risulta essere fuorviante, poiché si fonda su affermazioni indimostrate e su di un calcolo errato.

In primo luogo, il passaggio dell'autovettura dei carabinieri delle ore 13.22.38 è difficilmente collocabile come l'unico passaggio effettuato dall'autoradio, la quale evidentemente effettuò diversi passaggi prima di rassegnarsi a chiamare la propria centrale operativa per chiedere spiegazioni su come rinvenire il luogo dell'intervento.

In secondo luogo, si dovrebbe affermare che la telefonata effettuata alle ore 13.29' sull'utenza di Amanda Marie Knox sia stata compiuta in contemporanea con il primo passaggio dell'autovettura dei carabinieri rilevato dalla telecamera. Soltanto in questo modo, infatti, potremo apprezzare i circa sette minuti di differenza che costituirebbero l'imprecisione della telecamera. Orbene, non soltanto nulla ci dice che tale coincidenza sia effettiva, ma abbiamo in atti il riscontro testimoniale che tale coincidenza non è stata effettiva. Non furono infatti i carabinieri montati sull'autoradio di servizio a chiamare il cellulare di Amanda Marie Knox direttamente, ma questi ultimi contattarono la centrale operativa, come è prassi di servizio, la quale li mise in contatto con la ragazza. Trascorse quindi evidentemente un po' di tempo dal momento in cui i carabinieri giunsero nei pressi della villetta a quando effettuarono



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

la chiamata per ottenere l'indicazione esatta dell'indirizzo; con la conseguenza che i 6'.22" di differenza calcolati dalla Difesa Sollecito debbono ulteriormente ridursi.

Ma anche qualora si volesse sostenere che la telecamera scontava un anticipo nell'orario di 6'.22" (perché questo e non altro è ciò che emerge, a tutto concedere, dalla discrasia di orario evidenziato dalla difesa) i tempi delle telefonate non collimano ugualmente con la linea difensiva proposta.

Dovremmo infatti sostenere che la polizia postale giunse alla villetta non alle 12.36'.16" del 2 novembre 2007, bensì alle 12.42'38". Quindi, sempre nove minuti prima della prima chiamata al 112 registrata alle ore 12.51'.40".

E, d'altra parte, gli ufficiali di polizia giudiziaria che intervennero, l'ispettore Battistelli e l'assistente Marzi, hanno sempre riferito che proprio per le difficoltà di rinvenire l'accesso all'abitazione, l'ispettore Battistelli scese dall' autovettura e si avviò a piedi mentre il collega provvedeva a fare le manovre per il parcheggio.

Pertanto, anche a voler ritenere come fondato il rilievo della difesa circa la imprecisione dell'orario della telecamera, ed a voler ritenere che l'ispettore Battistelli allorquando lesse l'orologio per vedere l'orario da inserire nell'annotazione di servizio, sbagliò di un quarto d'ora, resta comunque una discrasia di ben nove minuti fra l'orario in cui la polizia giudiziaria giunse alla villetta e l'orario in cui Raffaele Sollecito chiamò per la prima volta il 112. Ma vi è di più.

Vi sono considerazioni di carattere logico che escludono che l'ispettore Battistelli ed il suo collega, siano giunti alla villetta di via della Pergola attorno alle 13.00 del 2 novembre 2007, così come sostenuto dalla difesa dell'imputato Sollecito.

Sappiamo con certezza infatti che, anche prescindendo dall' orario, l'ispettore Battistelli unitamente al collega giunsero alla villetta di via della Pergola quando ancora i due imputati erano da soli, e l'ispettore Battistelli li vide seduti all'esterno della abitazione; non erano ancora arrivati nè Filomena Romanelli e l'amica Paola Grande, nè i loro due fidanzati Luca Altieri e Marco Casoli. Sappiamo anche con certezza che alle ore 12.34'.56" Filomena Romanelli, dopo due tentativi andati a vuoto (telefonate delle 12.12'.35 e delle 12.20.44) riuscì a parlare con Amanda Marie Knox, e la testimone ci consegna il senso della sua telefonata:

“ omissis) *DOMANDA – Quindi ci sono altre telefonate?*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

RISPOSTA – Sì, ho provato subito a chiamare Amanda ma non mi ha risposto e mi sono agitata un altro po'.

DOMANDA – Che ora era, grosso modo?

RISPOSTA – Adesso inizia tutto ad essere molto veloce, diciamo nella sequenza dei miei ricordi ho tutto molto accavallato perché ho provato, se non sbaglio alla fine con Amanda parlai un due o tre volte, provai a richiamarla, mi rispose, le chiesi cosa fosse successo e speravo sinceramente in una risposta positiva che era tutto a posto, una cosa del genere, invece mi disse che in camera mia c'era la finestra rotta e che era tutto per aria e di venire a casa, cioè di andare a casa e io le dissi "Chiama i Carabinieri, chiama qualcuno, io adesso sono alla fiera, prendo la macchina e vengo subito a casa".

DOMANDA – E cosa rispose Amanda di fronte all'invito a chiamare i Carabinieri...

RISPOSTA – Sì sì.

DOMANDA – Cioè lo faccio?

RISPOSTA – Sì, mi disse sì, sì.

DOMANDA – Ecco, in riferimento alla camera sua tutta a soqquadro, quindi fu fatto nell'ultima o nella seconda telefonata?

RISPOSTA – Sì, non subito.

DOMANDA – A che ora grosso modo, cerchi di collocarle queste...Anche se capisco.

RISPOSTA – È tutto molto veloce, forse nemmeno alle 12 e mezza, non lo so è tutto molto veloce, non guardavo

l'orario, tra le 12 ed un quarto e le 12 e mezza. (omissis) “.

(pag. 36\38 delle trascrizioni udienza del 7 febbraio 2009 avanti alla Corte di Assise di Perugia – deposizione Filomena Romanelli).

Dalla successione cronologica emerge, quindi, che alle ore 12.34'.56" del 2 novembre 2007 Amanda Marie Knox ricevette l'ultima telefonata da Filomena Romanelli, a cui riferì la situazione del disordine rinvenuto nella sua camera da letto, e le due ragazze convennero che qualcosa di grave era accaduto, che probabilmente qualche estraneo era penetrato nella sua camera al fine evidente di perpetrare di un furto. Filomena Romanelli, percependo la gravità della situazione che le veniva rappresentata, si raccomandò ad Amanda Marie Knox perché chiamasse subito i carabinieri e le anticipò che lei, che si trovava ad una fiera di paese non molto distante da Perugia, sarebbe tornata a casa immediatamente. La prima telefonata ai



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

carabinieri effettuata da Raffaele Sollecito riporta l'orario delle 12.51'.40'', ovverosia circa un quarto d'ora dopo l'ultima chiamata della Romanelli.

Nessuno degli imputati ha mai chiarito, nella loro impostazione difensiva, che cosa accadde, o per meglio dire, che cosa sarebbe dovuto accadere durante quei 15 minuti in cui entrambi i ragazzi si trovavano già presso l'abitazione di via della Pergola soli, poiché, secondo la loro impostazione difensiva, la polizia giudiziaria non era ancora arrivata; nè erano arrivati Marco Casoli e Luca Altieri.

Ma soprattutto non trova spiegazione il comportamento dei due imputati.

Una volta scoperto il furto, le tracce di sangue, il portone aperto e la camera chiusa nella stanza di Meredith, e una volta che Filomena Romanelli aveva richiesto pressantemente ad Amanda di chiamare subito i carabinieri, perché mai si doveva attendere oltre un quarto d'ora per fare una telefonata al 112. Ma soprattutto non è dato sapere, perché nessuno lo ha spiegato, come mai Raffaele Sollecito, prima di effettuare una chiamata al 112, in una situazione di tutta evidenza che richiedeva certamente l'intervento della polizia, chiamò alle ore 12.50'.34'' la sorella, all'epoca ufficiale dell'Arma dei Carabinieri. In quelle condizioni non vi era alcun consiglio da ricevere sul da farsi. Fino dalle 12.35 era chiaro che dovevano essere chiamate le forze di polizia; ed infatti, in tal senso, si era espressa Filomena Romanelli. Che cosa quindi avrebbe impegnato Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito per ben un quarto d'ora (periodo di tempo significativo e molto lungo da trascorrere, se lo stato d'animo fosse stato di comprensibile ansia) prima di decidersi a chiamare il 112 non è dato sapere. Nessuno lo ha mai spiegato.

La ricostruzione degli accadimenti della mattina del 2 novembre 2007 fornita dagli imputati non trova, in conclusione, non soltanto alcun riscontro obiettivo nelle emergenze di causa, ma soprattutto non trova alcuna spiegazione di carattere logico.

Il comportamento dei due imputati appare del tutto scollegato da qualunque condotta consequenziale a ciò che di volta in volta gli stessi verificavano all'esterno e all'interno della villetta.

E' quindi ragionevole tentare una ricostruzione di ciò che effettivamente avvenne la mattina del 2 novembre 2007, maggiormente aderente ai dati processuali, ed in linea con il quadro indiziario già evidenziato nei paragrafi precedenti.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito effettuarono una prima telefonata dalla loro abitazione all'utenza inglese di Meredith, al fine di verificare che i telefoni, gettati nella notte in aperta campagna (o comunque in quella che loro ritenevano essere un'aperta campagna) non erano stati ritrovati.

Dall'abitazione di Raffaele Sollecito, e non da via della Pergola come Amanda Marie Knox espressamente dichiarò telefonicamente a Filomena Romanelli, fu allertata quest'ultima al fine di provocarne il rientro presso l'abitazione, ove avrebbe dovuto essere scoperto il corpo di Meredith, non da Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, ma alla presenza di altri testimoni, i quali avrebbero potuto accreditare la simulazione dell'ingresso furtivo dell'aggressore dalla finestra della stanza da letto in uso alla Romanelli.

Alle 12.34'.56'' del 2 novembre 2007 i due imputati venivano raggiunti dalla telefonata della Romanelli a cui comunicavano il presunto furto, così da provocarne il rientro presso la villetta. Trascorsero pochissimi minuti in cui due imputati probabilmente stavano decidendo il da farsi, quando l'arrivo inaspettato dell'ispettore Battistelli creò un'improvvisa turbativa. La polizia non era attesa, perché ancora nessuno aveva chiamato le forze di polizia, ed i due imputati non erano a conoscenza delle ragioni dell'intervento.

Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito si trovarono quindi di fronte a una situazione che non avevano previsto, che non era pianificata, e che richiedeva di prendere immediatamente delle contromisure. Gli agenti furono quindi indirizzati a vedere ciò che doveva sembrare il teatro di un furto, e furono rassicurati sul fatto che erano già stati avvisati i carabinieri, e che quindi il loro intervento non era assolutamente necessario. Ma i due poliziotti non erano capitati lì per caso, poiché stavano cercando Filomena Romanelli che lì abitava, e quindi non se ne andarono. Rimasero sul posto anche quando giunse la Romanelli, l'amica Paola Grande, e i fidanzati delle due ragazze. Nel frattempo Raffaele Sollecito provvedeva ad effettuare le chiamate al 112, precedute da quella alla sorella, mentre Amanda Marie Knox, alle 12.47'.23'' chiamava l'utenza americana della madre con cui parlava per 88 secondi.

È da evidenziare come nessuno fece caso ai movimenti dei due imputati nella mezz'ora che passò dall'arrivo dell'ispettore Battistelli a quando, presumibilmente attorno all'una del giorno, veniva sfondata la porta della camera di Meredith Kercher e veniva scoperto il cadavere. Ciò lo si ricava dalle deposizioni dei testi sopra richiamate, ma anche dalla



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

circostanza che la situazione che si delineava agli occhi degli ufficiali di polizia giudiziaria era quella di un probabile furto avvenuto nella notte, e la polizia postale non era intervenuta per effettuare un sopralluogo in relazione a tale reato, ma per effettuare un accertamento che comportava il contatto con Filomena Romanelli.

Si era in buona sostanza in una situazione di relativa tranquillità, in cui i movimenti telefonici delle persone presenti potevano anche sfuggire all'attenzione. Finché non venne scoperto il cadavere di Meredith Kercher.

Questa in buona sostanza ritiene la Corte essere la ricostruzione più attendibile degli avvenimenti della mattina del 2 novembre 2007, ricostruzione che ulteriormente arricchisce il quadro indiziario che conduce a ritenere sussistente la responsabilità penale degli imputati nell'omicidio di Meredith Kercher.

6 – Le indagini genetiche sui reperti.

Occorre a questo punto affrontare le problematiche connesse agli accertamenti sui reperti delle perquisizioni e dei sopralluoghi effettuati dalla polizia giudiziaria sia nella villetta di via della Pergola nr 7, sia nelle abitazioni e nei luoghi di abituale frequentazione degli imputati e di Rudi Hermann Guede. Il presente paragrafo è dedicato alla valutazione delle risultanze delle indagini di carattere genetico effettuate dal personale della Sezione di Genetica Forense istituita presso il Servizio di Polizia Scientifica di Roma, specializzazione tecnica della Polizia di Stato. La repertazione e le indagini genetiche venivano effettuate personalmente e sotto la direzione tecnica della D.ssa Patrizia Stefanoni, funzionario del Ministero dell'Interno con la qualifica di biologa.

È opportuno chiarire fino da adesso, per il rilievo che questa circostanza avrà nel prosieguo della trattazione, che, in ragione della ritenuta e generalizzata irripetibilità degli accertamenti di polizia scientifica demandati alla struttura sopra richiamata, la Procura della Repubblica di Perugia, all'indomani dell'arresto degli odierni imputati, operò una scelta processuale specifica, disponendo che tutti gli accertamenti tecnici fossero svolti secondo la previsione dell'articolo 360 del codice di procedura penale; e quindi con avviso ai difensore delle parti ed ai loro consulenti nominati, del luogo e dell'ora delle operazioni di esame dei reperti, e con possibilità di presenziare alle operazioni stesse. Si tratta, pertanto, di una attività di approfondimento tecnico che è stata posta in essere dalla Polizia di Stato in forma



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

“garantita”, con effettiva possibilità di assistenza dei tecnici delle parti processuali alle operazioni di repertazione, e comunque a tutte le operazioni di esame dei reperti stessi.

La Dott.ssa Stefanoni depositava in data 13 giugno 2008 presso la Procura della Repubblica di Perugia la relazione tecnica, con allegato il fascicolo fotografico dei reperti, contenente l'analisi di laboratorio di 460 reperti, prelevati nel corso delle perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria, sia nella villetta teatro dell'omicidio, sia nelle abitazioni di Raffaele Sollecito, di Rudi Hermann Guede, nonché presso il locale “Le Chic” di proprietà di Patrick Diya Lumumba; perquisizioni effettuate nella villetta di via della Pergola nr 7 dalle 19.00 \20.00 della sera del 2 novembre 2007 fino a tutto il 6 novembre 2007, e successivamente in data 18 dicembre 2007. In data 13 novembre 2007 era stata nel frattempo perquisita l'autovettura Audi A3 di proprietà di Raffaele Sollecito, nonché la di lui abitazione sita in Corso Garibaldi 110; in data 14 novembre 2007 il sopralluogo e la perquisizione avevano interessato il locale “Le Chic” di proprietà di Patrick Diya Lumumba; infine il 20 novembre 2007 era stata perquisita l'abitazione di Rudi Hermann Guede.

Le analisi di laboratorio sui materiali prelevati nel corso dei sopralluoghi presso la villetta di Via della Pergola nr 7, nonché delle perquisizioni, avevano inizio il 12 novembre 2007, per poi proseguire il 22 novembre 2007 e successivamente il 27 novembre 2007; poi ancora il 10 dicembre 2007 ed il successivo 14 dicembre 2007. Per quanto attiene ai reperti prelevati nella villetta teatro dell'omicidio durante le fasi della perquisizione del 18 dicembre 2007, le relative analisi vennero effettuate in data 21 dicembre 2007. In data 20 maggio 2008 risulta dagli atti che si sia svolto un incontro con i consulenti delle parti, nel corso del quale La Dott.ssa Patrizia Stefanoni rese loro note le risultanze degli accertamenti svolti.

In ordine alle indagini tecniche effettuate ed alle loro risultanze la Dott.ssa Patrizia Stefanoni veniva poi esaminata dal Giudice dell'udienza preliminare e, successivamente all'inizio del processo, dalla Corte d'Assise di primo grado, per due udienze consecutive, nel corso delle quali si svolse un contraddittorio di carattere tecnico con la partecipazione dei consulenti di tutte le parti, ciascuno dei quali depose in udienza.

All'esito degli esami di laboratorio e del contraddittorio processuale si è venuto quindi a formare un materiale istruttorio di natura tecnico-scientifica da cui è indispensabile partire per sviluppare un ragionamento in ordine alla valenza indiziaria e probatoria delle risultanze di tale indagine tecnica. E ciò, tenendo presente che i risultati dell'indagine effettuata dalla



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

polizia scientifica, nelle forme della consulenza tecnica garantita, venivano contestati dai consulenti tecnici degli imputati nel corso dell'istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado, con specifico se non esclusivo riferimento alle analisi sui reperti nr 36 (coltello, presunta arma del delitto) e 165 B) [gancetto di chiusura del reggiseno indossato dalla vittima la sera dell'omicidio]; e, con la limitazione sopra indicata, erano oggetto di una rinnovazione di perizia, disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia, nel secondo grado del giudizio.

Infine è da ricordare come questa Corte, raccogliendo una espressa indicazione formulata dalla Corte di legittimità nella sentenza di annullamento con rinvio, ed al fine di completare comunque la analisi di tutti i reperti, disponeva un accertamento tecnico scientifico su un'ulteriore traccia rinvenuta sulla lama del coltello in giudiziale sequestro, ed accreditato dalla sentenza di primo grado come una delle armi del delitto (reperto numero 36), la traccia” I “, traccia che era stata rilevata e “ lavorata “, con estrazione di materiale, già nel corso dell'esame dell'arma operato dai periti nominati dalla Corte perugina nel secondo grado del giudizio, ma mai precedentemente oggetto di specifico esame. L'accertamento tecnico disposto da questa Corte veniva effettuato dal Reparto Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, e depositato in corso di giudizio.

Soltanto l'esito dell'esame complessivo di tutte queste risultanze di carattere scientifico, esame operato con la valutazione di tutte le competenze e professionalità che a vario titolo si sono succedute nel corso dell'istruttoria dibattimentale nei vari gradi di giudizio, può fornire adeguata risposta sulla valenza o meno delle indagini tecniche espletate ai fini della ricostruzione degli accadimenti che portarono alla morte di Meredith Kercher.

Dovendosi questo Giudice dare un ordine logico e sistematico nella valutazione della considerevole mole di materiale istruttorio così come sopra richiamato, si ritiene dover prendere le mosse dalle risultanze delle indagini tecniche svolte dalla Polizia Scientifica della Polizia di Stato, e versate nella relazione tecnica depositata alla Procura della Repubblica di Perugia in data 13 giugno 2008; per poi passare alla valutazione degli elaborati tecnici dei consulenti delle parti processuali ed alla relazione tecnica depositata nel grado di appello perugino dai Prof.ri Stefano Conti e Carla Vecchiotti.

È opportuno ricordare fin da subito che dei 460 reperti esaminati dalla Polizia di Stato, soltanto per un numero limitato di essi vi è uno specifico interesse processuale per la



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

ricostruzione degli accadimenti e per la attribuzione delle responsabilità penali (circa 33 reperti sono risultati utili). Fra di essi, certamente il reperto numero 36 (il coltello), ed il reperto numero 165 B (il gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera in cui avvenne l'omicidio); oltre ad un numero limitato di altre tracce ed impronte, tutte caratterizzate dall'essere in qualche modo interessate da sostanza ritenuta di natura ematica, e comunque con presenza di sostanza biologica, e tutte rilevate all'interno della villetta di Via della Pergola nr 7.

Esclusivamente in relazione a tali reperti dovrà essere portata l'attenzione di questa Corte, essendo i restanti reperti totalmente irrilevanti ai fini del presente processo.

Ma procediamo con ordine.

1) Il coltello. Trattasi del reperto indicato con il numero 36 della relazione depositata in data 13 giugno 2008 e su cui erano stati effettuati sette campionamenti. Si è già ricordato che sulla lama del coltello vennero repertate due ulteriori tracce dai Periti nominati in grado di appello, la traccia " H " e la traccia " I ", e quest'ultima non venne analizzata per una precisa scelta discrezionale operata dai Periti di cui si avrà modo di dire oltre.

2) Il gancetto del reggiseno. Trattasi del reperto indicato con il numero 165 della relazione depositata in data 13 giugno 2008, su cui venivano effettuate due campionature, una distinta dalla lettera A ed effettuata sulla stoffa unita al gancetto metallico di chiusura; una distinta dalla lettera B ed effettuata sui due gancetti di chiusura.

Entrambi i reperti verranno esaminati diffusamente in ultimo, essendo stati oggetto di specifiche ed articolate contestazioni, sia da parte dei consulenti tecnici degli imputati, sia da parte dei periti di ufficio, Prof.ri Stefano Conti e Carla Vecchiotti.

3) I tre tamponi effettuati sul corpo di Meredith Khercher. Si tratta di tre tamponi (reperto nr 12), sia vaginali che rettali, eseguiti nella tarda serata del 2 novembre 2007, allorquando la repertazione di polizia scientifica si concluse consentendo al Dr Lalli (medico legale) ed alla Dott.ssa Stefanoni di esaminare ed operare sul corpo senza vita di Meredith Khercher. La Dott.ssa Stefanoni così si esprimeva: "(omissis) *le tracce analizzate, costituenti il rep.12 hanno fornito i risultati di seguito riportati. Le tracce denominate A1, B e C hanno fornito il profilo genetico della vittima Khercher Meredith Susanna cara, mostrato in tabella 12-I. L'analisi dell'estratto di DNA ricavato dalla traccia A2 non ha fornito alcun risultato utile, né rispetto alla amplificazione degli STRs autosomici, né degli STRs del cromosoma Y.*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

L'amplificazione degli STRs del cromosoma Y relativamente all'estratto di DNA della traccia B ha fornito come risultato lo stesso aplotipo appartenente a Guede Rudi Hermann mostrato in tabella 12-II. Tale attribuzione è stata effettuata confrontando l'aplotipo di tabella 12-II con quello indicato in tabella 58-II a pag. 95, ricavato dall'analisi dello spazzolino da denti (rep. 58) rinvenuto nel bagno dell'appartamento in uso a Guede. (Si rammenta che l'aplotipo del cromosoma Y è condiviso da tutti i discendenti per linea maschile di una famiglia, quindi non è identificativo ma necessita del supporto del profilo genetico degli STRs autosomici.) L'analisi degli STRs del cromosoma Y dell'estratto di DNA della traccia C non ha fornito alcun risultato utile. “ Veniva quindi rinvenuta, all'interno della vagina della Kercher, una traccia riferibile espressamente a Rudi Hermann Guede, traccia di probabile sfaldamento epiteliale.

4) Reggiseno di colore bianco interessato da macchie di presunta sostanza ematica (reperto nr 59). Si tratta del reggiseno rinvenuto nella camera da letto della vittima, e da questa indossato la sera dell'omicidio; indumento descritto in varie fotografie allegate all'album fotografico relativo alla perquisizione eseguita nella villetta di Via della Pergola nr 7, e segnatamente nell'allegato fotografico alla relazione tecnica (foto nr 89\92). L'indumento risulta avere la parte terminale, in prossimità del gancetto di chiusura, recisa in forma netta, presumibilmente da un *tagliente*. La Dott.ssa Patrizia Stefanoni dava atto nella relazione tecnica di aver estratto dal reggiseno una formazione pilifera, la quale peraltro, analizzata, non aveva fornito alcun risultato utile. Venivano effettuate sei campionature ed amplificazione degli STRs autosomici e del cromosoma Y, le quali davano i seguenti risultati.“ (omissis) *dall'analisi di tutte le tracce è stato possibile estrapolare il profilo genetico della vittima Kercher Meredith Susanna Cara. Inoltre l'analisi della traccia B per la determinazione dell'aplotipo del cromosoma Y ha fornito come risultato l'aplotipo Y di Guede Rudi Hermann. Tale risultato concorda con il profilo genetico degli Strs autosomici estrapolato dall'analisi della traccia B, nel quale, in alcuni loci genici, appaiono, ad una altezza di molto inferiore, oltre agli alleli propri della vittima, picchi allelici che coincidono con gli alleli caratteristici del profilo genetico di Guede Rudi Hermann”.*

5) Borsa in similpelle rinvenuta all'interno della camera della vittima (reperto nr 166). Trattasi di una borsa in similpelle repertata nella perquisizione effettuata nella villetta di Via della Pergola nr 7 in data 18 dicembre 2007. Sulla borsa venivano effettuati due



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

campionamenti. Il campione B dava un risultato genetico compatibile con la vittima. Il campione A viceversa consentiva “ *l’extrapolazione di un profilo genetico derivante da mistura di sostanze biologiche appartenenti ad almeno due individui, dei quali almeno uno di sesso maschile. Il confronto effettuato tra il genotipo derivante dalla traccia A del reperto nr 166 con quelli appartenenti a Guede Rudi Hermann e Khercher Meredith Susanna Cara ha fornito un risultato di compatibilità, cioè il profilo genetico mostrato in tabella 166-II è compatibile con l’ipotesi di mistura di sostanze biologiche, contenente certamente sostanza ematica, appartenenti a Guede Rudi Hermann e Khercher Meredith Susanna Cara. L’analisi del cromosoma Y ha consentito di determinare l’aplotipo Y mostrato in tabella 166-III, relativo al DNA estratto dalla traccia A. Anche tale risultato conferma la presenza di DNA appartenente a Guede Rudi Hermann. (omissis)* “.

6) Felpa di colore celeste intrisa di presunta sostanza ematica rinvenuta nella stanza della vittima (reperto nr 171). Si tratta della felpa indossata da Meredith Khercher la sera in cui avvenne l’omicidio, e che venne repertata nella perquisizione del 18 dicembre 2007 dalla Polizia di Stato. Sulla felpa vennero effettuate quattro campionature, una sul retro (la D), due sul polsino e sull’avambraccio sinistro (A e B), ed una sul polsino destro (C), e la Dott.ssa Stefanoni concludeva come “ *tutte le tracce analizzate hanno fornito il profilo genetico della vittima (omissis). Inoltre, l’analisi degli STRs del cromosoma Y effettuata sugli estratti delle medesime tracce ha consentito di ottenere un unico risultato utile dall’estratto relativo alla traccia B. Da tale analisi è stato possibile determinare l’aplotipo del cromosoma Y risultato uguale a quello appartenente a Guede Rudi Hermann.* “. La traccia di Rudi Hermann Guede veniva quindi rilevata sul polsino sinistro della felpa indossata dalla vittima.

7) Tappetino da bagno di colore celeste posto sul pavimento antistante il lavabo, interessato da tracce di presunta sostanza ematica. (reperto nr 22). Trattasi di un tappetino in tessuto sul quale si evidenziano tracce di presunta sostanza ematica, una delle quali a forma di orma plantare di un piede, e sul quale venivano effettuati tre campionamenti, A), B) e C), i quali davano i seguenti risultati: “ (omissis) *le tracce analizzate appartenenti al reperto nr 22 hanno fornito come risultato il profilo genetico della vittima, Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-1 (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima)*.”



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

8) Campionatura di presunta sostanza ematica prelevata dalla placca dell'interruttore della luce nel bagno piccolo adiacente alla camera di Meredith Kercher. (Reperto nr 23). “ (omissis) *la traccia analizzata appartenente al reperto nr 23 ha fornito come risultato il profilo genetico della vittima, Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-1 (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima).*”

9) Campionatura di presunta sostanza ematica prelevata dalla superficie anteriore del rubinetto del lavabo nel bagno piccolo adiacente alla camera di Meredith Kercher. (Reperto nr 24). “ (omissis) *la traccia analizzata, appartenente al reperto nr 24, ha fornito come risultato il profilo genetico di Knox Amanda Marie (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 64 tab. 31, riferibile al Reperto nr 31, tampone salivare prelevato dalla stessa.* ”

10) Campionatura di presunta sostanza ematica prelevata dal margine dello scarico del bidet nel bagno piccolo adiacente alla camera di Meredith Kercher. (Reperto nr 66). “ (omissis) *L'analisi della traccia A ha fornito un profilo genetico derivante da mistura di sostanze biologiche (contenente certamente sangue umano), appartenenti ad almeno due individui entrambi di sesso femminile. Il confronto effettuato tra il genotipo derivante dalla traccia del reperto nr 66 con quelli appartenenti a Kercher Meredith Susanna cara e Knox Amanda Marie (riscontri effettuati, rispettivamente, con il profilo genetico riportato a pag 50, tabella 21, riferibile al reperto 21, e con il profilo genetico riportato a pag 65 tabella 31, riferibile al reperto 31) ha fornito un risultato di compatibilità, cioè il profilo genetico mostrato in tabella nr 66 è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche, contenenti sangue umano, appartenenti a Knox Amanda Marie (in misura minore) e Kercher Meredith Susanna Cara (in misura maggiore).*”

11)) Campionature di presunta sostanza ematica prelevate dal contenitore in plastica trasparente per cotton – fiocch posto sul piano del lavabo (lato sinistro) e dall'interno del lavabo nel bagno piccolo adiacente alla camera di Meredith Kercher. (Reperti nr 136 e 137). “ (omissis) *le due tracce analizzate, appartenenti l'una al reperto nr 136 e l'altra al reperto nr 137 hanno fornito entrambe un profilo genetico derivante da mistura di materiale biologico contenente certamente sostanza ematica, appartenente ad almeno due individui di sesso femminile. Il confronto effettuato tra il genotipo derivante dalle due tracce analizzate*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

con quelli appartenenti a Kercher Meredith Susanna Cara e Knox Amanda Marie (riscontri effettuati, rispettivamente, con il profilo genetico riportato a pag 50, tabella 21, riferibile al reperto 21, e con il profilo genetico riportato a pag 45 tabella 31, riferibile al reperto 31) ha fornito un risultato di compatibilità, cioè il profilo genetico mostrato in tabella nr 136\137 è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche, appartenenti a Kercher Meredith Susanna Cara e Knox Amanda Marie. ”

12) Campionatura di presunta sostanza ematica prelevata dal copri water nel bagno piccolo adiacente alla camera di Meredith Kercher. (Reperto nr 139). “ (omissis) *la traccia analizzata relativa al reperto nr 139 ha fornito come risultato il profilo genetico della vittima, Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-1 (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima).*“

13) Campionatura di presunta sostanza ematica prelevata dal lato esterno destro dell'impalcatura della porta, a circa 50 cm dal pavimento nel bagno piccolo adiacente alla camera di Meredith Kercher. (Reperto nr 140). “ (omissis) *la traccia analizzata relativa al reperto nr 140 ha fornito come risultato il profilo genetico della vittima, Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-1 (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima).*“

14) Frammento di carta igienica repertato all'interno del wc nel bagno grande (reperto nr 25). Trattasi della carta igienica rinvenuta all'interno del water del bagno più grande dell'appartamento, adiacente alla camera di Laura Mezzetti. Venivano eseguiti due campionamenti sul reperto, A) e B) , per essere congiuntamente analizzati, ed il risultato era il seguente “ (omissis) *entrambe le tracce analizzate, appartenenti al reperto nr 25, hanno fornito come risultato il profilo genetico (tabella 25-1) appartenente a Guede Rudi Hermann (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag 95, tabella I, riferibile alla traccia campionata dal reperto 58, spazzolino da denti rinvenuto nel bagno dell'appartamento in uso a Guede). Analogamente, l'analisi del cromosoma Y ha consentito di determinare l'aplotipo Y mostrato in tabella 25-II, relativo al DNA estratto da entrambe le tracce. Anche in questo caso, come per gli STRs autosomici, il confronto di tale aplotipo con*



quello mostrato in tabella 58-II (pag. 95) ha permesso di stabilire l'uguaglianza con quello appartenente a Guede Rudi Hermann. “

15) Reperti 119 – 120 e 122. Trattasi di tre reperti di presunta sostanza ematica su impronte a forma pseudo-circolare rilevate rispettivamente sul pavimento del corridoio, nella metà anteriore (119), all'altezza della camera da letto adiacente a quella ove veniva rinvenuto il cadavere (120), ed in corrispondenza della porta che dal corridoio dà accesso al soggiorno con angolo cottura. Tutte e tre le tracce fornivano “ (omissis) *come risultato il profilo genetico della vittima, Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-1 (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima).“*

16) Mozzicone di sigaretta (D) prelevato all'interno del posacenere in vetro di colore blu posto sul tavolo dell'angolo cottura nel soggiorno(reperto nr 145). Trattasi di uno dei sei mozziconi di sigaretta repertati all'interno del medesimo posacenere. Tutti e sei i mozziconi di sigaretta risultavano utili alla estrazione del DNA, ma mentre i reperti nr 142, 143 e 144 fornivano un profilo genetico maschile riferibile ad un individuo sconosciuto, ed i reperti nr 146 e 147 fornivano un profilo genetico femminile riferibile a persona sconosciuta (ovverosia di cui non si ha la disponibilità del DNA per il confronto) il reperto nr 145 dava il seguente esito : “ (omissis) *l'analisi della traccia relativa al reperto nr 145 ha consentito di estrapolare un profilo genetico derivante da mistura di sostanze biologiche appartenenti ad almeno due individui dei quali almeno uno di sesso maschile. Il confronto effettuato tra il genotipo derivante dalla traccia A del reperto 145 con quelli appartenenti a Sollecito Raffaele e Knox Amanda Marie (riscontri effettuati, rispettivamente, con il profilo genetico riportato a pag. 63 tabella 30-I, riferibile al reperto nr 30 e con il profilo genetico riportato a pag. 65 tabella 31, riferibile al reperto nr 31) ha fornito un risultato di compatibilità, cioè il profilo genetico mostrato in tabella nr 145 è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanza biologica appartenente a Sollecito Raffaele ed a Knox Amanda Marie.”*

17) Reperti 186, 187, 188, 189, 190 e 191. Trattasi di sei reperti di presunta sostanza ematica su impronte a forma variabile pseudo-circolare rilevate rispettivamente: sul pavimento tra la porta che dà accesso al corridoio e la seconda camera mono-letto (186); sul pavimento tra il divano addossato alla parete sinistra ed il tavolo (187); sul pavimento tra il divano addossato alla parete sinistra ed il tavolo, anteriormente al frigorifero (188); sul



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

pavimento tra il divano ed il tavolo, in corrispondenza del frigorifero (189); sul pavimento tra il divano ed il frigorifero (190); sul pavimento in corrispondenza della porta di ingresso all'appartamento (191). Tutte e sei le tracce fornivano “ (omissis) *come risultato il profilo genetico della vittima, Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-1 (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima).*”

18) Reperti nr 176 e 177. Trattasi di due campionature di presunta sostanza ematica, evidenziate mediante tecnica del “ luminol “, effettuate sul pavimento situato nella stanza in uso a Romanelli Filomena. Le analisi di laboratorio davano il seguente risultato: “ (omissis) *L'analisi della traccia A relativa al reperto nr 176 ha consentito di determinare il profilo genetico della vittima Kercher Meredith Susanna Cara già mostrato in tabella 12-1 (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21), pur presentando tale profilo, in alcuni loci genici, un evidente rumore di fondo. L'analisi della traccia A relativa al reperto 177 ha consentito di determinare un profilo genetico derivante da mistura di sostanze biologiche (contenenti presumibilmente sostanza ematica), appartenenti ad almeno due individui entrambi di sesso femminile. Il confronto effettuato tra il genotipo derivante dalla traccia del reperto nr 177 con quelli appartenenti a Kercher Meredith Susanna cara e Knox Amanda Marie (riscontri effettuati, rispettivamente, con il profilo genetico riportato a pag 50, tabella 21, riferibile al reperto 21, e con il profilo genetico riportato a pag 65 tabella 31, riferibile al reperto 31) ha fornito un risultato di compatibilità, cioè il profilo genetico (già mostrato in tabella nr 66) è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche, contenenti presumibilmente sostanza ematica, appartenenti a Knox Amanda Marie e Kercher Meredith Susanna Cara. ”*

19) Reperti nr 178, 179 e 180. Trattasi di tre campionature di presunta sostanza ematica, simili per forma ad un piede umano, evidenziate mediante tecnica del “ luminol “, presenti sul pavimento situato nella stanza in uso a Amanda Marie Knox, le prime due orme nei pressi della finestra della stanza e l'ultima nei pressi della porta della stanza. Le analisi di laboratorio davano il seguente risultato: “ (omissis) *tutti e tre i reperti hanno consentito di determinare, dall'analisi delle rispettive tracce A, contenenti presumibilmente sostanza ematica, il profilo genetico di Knox Amanda Marie (riscontro effettuato con il profilo*



genetico riportato a pag. 65 tabella nr 31, riferibile al reperto nr 31), pur presentando, i primi due reperti (178 e 179) un diffuso evidente rumore di fondo. “

20) Reperto nr 183. Trattasi di una campionatura di presunta sostanza ematica, la cui forma risulta compatibile con una impronta di scarpa, evidenziata mediante tecnica del “luminol”, presente sul pavimento del corridoio situato tra le stanze della vittima e con direzione verso la stanza di quest’ultima. Le analisi di laboratorio davano il seguente risultato: “ (omissis) *L’analisi della traccia A relativa al reperto nr 183 ha consentito di determinare un profilo genetico derivante da mistura di sostanze biologiche (contenenti presumibilmente sostanza ematica), appartenenti ad almeno due individui entrambi di sesso femminile. Il confronto effettuato tra il genotipo derivante dalla traccia del reperto nr 183 con quelli appartenenti a Kercher Meredith Susanna cara e Knox Amanda Marie (riscontri effettuati, rispettivamente, con il profilo genetico riportato a pag 50, tabella 21, riferibile al reperto 21, e con il profilo genetico riportato a pag 65 tabella 31, riferibile al reperto 31) ha fornito un risultato di compatibilità, cioè il profilo genetico (già mostrato in tabella nr 66) è compatibile con l’ipotesi di mistura di sostanze biologiche, contenenti presumibilmente sostanza ematica, appartenenti a Knox Amanda Marie e Kercher Meredith Susanna Cara. ”*

E opportuno evidenziare, come già precedentemente accennato, che soltanto in relazione alle risultanze delle indagini genetiche relative ai reperti 36) e 165 B) si è incentrata la contestazione dei difensori e dei consulenti tecnici degli imputati; così come la rinnovazione istruttoria effettuata in secondo grado di giudizio, sia dalla Corte di Appello di Perugia, sia da questo Giudice del rinvio, ha avuto ad oggetto, nel primo caso, entrambi i reperti sopra indicati, mentre nel secondo caso esclusivamente una traccia inesplorata (la traccia “ I “) rilevata sul reperto nr 36 (coltello).

In relazione al complesso delle altre tracce di natura ematica, e comunque biologica, rilevate ed analizzate dalla polizia scientifica nell’appartamento teatro dell’omicidio può quindi svolgersi un ragionamento di carattere valutativo, partendo da elementi indiscussi delle risultanze degli accertamenti di natura tecnica.

Per il vero le Difese degli imputati hanno anche eccepito, con esclusivo riferimento alle tracce evidenziate con la tecnica del *luminol*, come quest’ultima sostanza in effetti non dia certezza che la traccia evidenziata sia di natura ematica, potendosi trattare di altra sostanza comunque reattiva al *luminol*, di cui si ha contezza in letteratura scientifica.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il *luminol*, composto chimico utilizzato dalla Polizia Scientifica per rilevare tracce di sangue non identificabile all'occhio umano poiché asportato in fase di pulitura di un ambiente, è infatti una sostanza molto versatile che, mischiata con un appropriato agente ossidante, esibisce una chemiluminescenza bluastra, quale reazione alla presenza di un catalizzatore, che può essere rappresentato anche dal ferro presente nella emoglobina. Ma non soltanto dal ferro presente nella emoglobina. Il *luminol* produce chemiluminescenza bluastra anche con altre sostanze, quali il rame o la candeggina; con il sangue umano presente nell'urina e con il sangue animale, oltre che con enzimi contenuti in alcuni vegetali (patate), od anche in prodotti in commercio di largo consumo (succhi di frutta). In buona sostanza, le Difese degli imputati hanno evidenziato come la reazione luminescente rilevata dalla polizia scientifica nell'appartamento di Via della Pergola nr 7 non necessariamente era indicativa della presenza di sostanza ematica, ben potendo essere derivata dalla contaminazione del luogo con altra sostanza reagente al *luminol* fra quelle sopra evidenziate.

Osserva la Corte come la eccezione in linea teorica abbia una valenza scientifica, nel senso che non vi è dubbio che la reazione luminescente bluastra non necessariamente sia indicativa di presenza ematica. Ma tale rilievo, sicuramente esatto in linea generale, perde ogni valenza nel caso che ci occupa, al momento in cui le tracce rilevate dalla polizia scientifica con il *luminol* siano contestualizzate.

Ed infatti se versassimo nella ipotesi in cui alcune tracce fossero state rilevate in un ambiente privo di alcuna significatività in relazione ad un evento omicidiario, ben si potrebbe ipotizzare che la reazione possa essere conseguenza della perdita sul pavimento di sostanze di reazione (tracce di patate o di succo di frutta, od altro) non adeguatamente interessate dalla azione di pulizia che normalmente viene posta in essere in qualsiasi abitazione. Non necessariamente quindi si potrebbe, da tale dato, pervenire alla conclusione che all'interno di quell'appartamento si sia consumato un fatto di sangue. Così come si potrebbe valutare la luminescenza conseguente al trattamento con il *luminol* quale reazione, ad esempio, all'uso di candeggina per pulire l'ambiente, qualora, in una stessa stanza, fossero state evidenziate tracce estese, e l'ambiente fosse privo di alcuna significatività in relazione ad un evento omicidiario.

Nel caso all'esame il contesto è però affatto diverso, poichè abbiamo la certezza che nella villetta di via della Pergola nr 7 si è consumato un omicidio, ed abbiamo un ambiente



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

fortemente interessato da copiosa perdita ematica della vittima; e non soltanto nella camera da letto occupata da quest'ultima. In un quadro di tal genere, ed in presenza di tracce specifiche e circoscritte (alcune addirittura a forma di impronta di scarpa o di piede) rilevate dal *luminol* , sostenere che le tracce evidenzino presenza di sostanze diverse dal sangue, quali patate, succhi di frutta o candeggina, senza peraltro fornire alcuna concreta allegazione in proposito, appare obiettivamente un pregevole esercizio dialettico, piuttosto che un dato processuale sul quale qualsiasi Giudice possa argomentare un ragionamento che sia immune da censure.

Nella abitazione di via della Pergola, il sangue era presente copiosamente nella camera da letto della povera Meredith Kercher; così come era presente significativamente anche nel bagno piccolo adiacente alla camera da letto, e un po' ovunque. Non bisogna dimenticare il dato processuale che, a fianco delle tracce rilevate con il *luminol*, ve ne erano altresì di evidenti ad occhio nudo ed analizzate come interessate da sangue umano. La presenza quindi di tracce ematiche evidenziate con la tecnica del *luminol*, piuttosto che rappresentare un dato processuale eccentrico, rappresenta invece la conferma che l'appartamento fu interessato, dopo l'omicidio, da una intensa ed accurata attività di pulitura.

Vi è infine da rilevare che la D.ssa Patrizia Stefanoni, deponendo alla udienza del 22 maggio 2009 avanti alla Corte di Assise di Perugia nel giudizio di primo grado, così testualmente si esprimeva : “ (omissis) *Poi passiamo ai risultati ottenuti dal test del luminol, questo test è stato effettuato nel corso del secondo sopralluogo, al termine di tutte le altre attività, sul pavimento di questi ambienti, la camera in uso a Romanelli Filomena, la camera in uso a Knox Amanda, il corridoio, il soggiorno-angolo cottura ed il bagno grande. L'esito di questi accertamenti è appunto racchiuso in questo schema, in questa tabella (n.d.r. la teste, al momento della deposizione in aula, commentava la tabella allegata alla sua relazione conclusiva depositata nel giugno 2008). La campionatura denominata L1 nel verbale di sopralluogo è “ vittima “, quindi, non si può dire che è sangue con certezza naturalmente perché è luminescente al luminol ma non.....appunto avendo il luminol altre possibilità di fluorescenza possiamo soltanto dire “profilo genetico della vittima”, quindi DNA della vittima ; (omissis) “ (trascrizioni udienza 22 maggio 2009 avanti alla Corte di Assise di Perugia – pag. 83). La circostanza, quindi, che dalle tracce rilevate con la tecnica del *luminol* sia stato possibile estrarre un profilo genetico, le consegna inequivocabilmente nel novero*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

delle tracce biologiche, in cui è presente DNA umano, quindi quantomeno con esclusione di altre sostanze fuorvianti.

Tanto premesso, il dato processuale incontestato ci offre una serie di elementi di valutazione sicuramente importanti ed utili a corroborare le conclusioni cui questa Corte è già pervenuta nell'esame del quadro indiziario operato nei precedenti paragrafi della sentenza.

In primo luogo deve osservarsi come il reperto nr 3) (tampone vaginale), evidenziando la presenza di DNA di Rudi Hermann Guede, conforta quanto già peraltro affermato, sia nella sentenza di primo grado di questo processo, sia, con autorità di cosa giudicata, nella sentenza di condanna del Guede stesso; ovverosia che vi fu violenza sessuale patita dalla vittima attraverso una penetrazione vaginale, attuata probabilmente, vista la natura della traccia biologica, con le dita della mano di Rudi Hermann Guede.

Così come il reperto nr 6) (polsino sinistro della felpa celeste indossata dalla vittima al momento della aggressione), evidenziando la presenza di DNA di Rudi Hermann Guede, ci indica come quest'ultimo, nelle fasi concitate della aggressione, operò una azione di contenimento della reazione della vittima, serrandole il braccio sinistro all'altezza del polso, con una azione che comportò la perdita, per sfregamento, di cellule epiteliali non cheratinizzate, e quindi utili per la estrazione di DNA, e la conseguente identificazione di uno degli autori dell'omicidio.

I risultati delle analisi di questi due reperti sono quindi, a giudizio della Corte, estremamente significativi per la ricostruzione delle modalità dell'aggressione, e per la concreta individuazione del ruolo che rivestirono gli aggressori nelle fasi concitate precedenti al colpo di tagliente che cagionò la ingente emorragia cui conseguì la morte di Meredith Kercher. Le fasi della aggressione e la ricostruzione dei comportamenti degli aggressori saranno peraltro oggetto di una specifica valutazione nel prosieguo della trattazione.

Di notevole interesse nella ricostruzione del quadro indiziario sono inoltre le risultanze degli accertamenti condotti sui reperti nr 7) (tappetino celeste con impronta plantare di sangue pestato, repertato all'interno del bagno piccolo adiacente alla camera occupata da Meredith Kercher); sul reperto nr 10) (sostanza ematica repertata sullo scarico del bidet del bagno piccolo adiacente alla camera occupata da Meredith Kercher); ed infine sul reperto nr 11) (sostanza ematica repertata sul contenitore dei cotton-fioc e sul lavabo del bagno piccolo adiacente alla camera occupata da Meredith Kercher).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In relazione a tutte e tre le tracce, trattasi di sostanza ematica evidente, ancorchè, per quanto attiene alla sostanza ematica rilevata nei reperti nr 10) ed 11), si tratti di sangue *dilavato*, ovverosia diluito da acqua; sostanza ematica proveniente quindi da una attività di lavaggio di qualcuno degli autori dell'omicidio, e sopravvissuta alla azione di pulitura che interessò il bagno piccolo dell'appartamento.

La presenza di tutte e tre le tracce di sangue, la loro posizione (sul tappetino per quanto attiene alla impronta plantare, sul bidet e sul lavabo, per quanto attiene alle restanti tracce) evidenzia che almeno uno degli aggressori, ma ragionevolmente due di essi, un uomo ed una donna, entrarono nel bagno piccolo per lavarsi dal sangue della vittima che evidentemente li aveva impregnati su varie parti del corpo; e per lavarsi vennero utilizzati il bidet ed il lavabo. La presenza di tracce miste Kercher-Knox sulla scatola dei cotton-flock, sul bidet e sul lavabo porta a ritenere che fu Amanda Knox a lavarsi mani e piedi sporchi entrambi del sangue di Meredith Kercher, così perdendo nell'azione di sfregamento cellule epiteliali utili alla estrazione del DNA.

Ritiene la Corte quanto mai improbabile, secondo una casistica che affonda nella comune esperienza di vita , che colui o colei che si lavò mani e piedi in quel bagno, fosse persona diversa da Amanda Knox.

Dovremmo infatti ipotizzare che le gocce del sangue, poi dilavato, siano cadute proprio in tre punti diversi ove precedentemente (ma non si sa né quando né come) Amanda Knox aveva lasciato il proprio DNA. Se infatti corrisponde a verità la circostanza che il bagno piccolo dell'appartamento era proprio quello in uso alla imputata ed alla vittima, non va dimenticato che la perdita di sostanza biologica utile alla estrazione del DNA non è un fenomeno che accade con frequenza normale e con regolarità negli ambienti che una determinata persona frequenta (sugli oggetti di uso comune, e sugli indumenti, il ragionamento è ovviamente diverso, venendo i predetti a contatto diretto con l'epidermide). Per la perdita di materiale biologico utile alla estrazione del DNA, occorre comunque una azione di sfregamento consistente, che lasci cadere parti biologicamente significative. Seguendo la prospettazione difensiva, quindi, Amanda Knox avrebbe dovuto depositare il proprio DNA proprio nei tre punti diversi in cui successivamente erano venute a cadere le gocce di sangue di Meredith Kercher per effetto della pulitura con l'acqua: sulla scatola dei cotton-flock, sul lavabo e sul bidet. E naturalmente senza che l'omicida, che si assume persona



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

diversa da Amanda, nella azione di sfregamento necessaria per la pulitura degli arti e delle mani perdesse lui stesso materiale biologico significativo.

Ritiene la Corte che la pluralità della repertazione confligga obiettivamente con la casualità prospettata dalla Difesa dell'imputata, ma debba essere ritenuta al contrario elemento conducente verso un giudizio di identità tra la persona che nella notte tra l'1 ed il 2 novembre 2007 si lavò in quel bagno il sangue della vittima e Amanda Knox.

Di indubbio interesse è anche il reperto nr 7), ovverosia il tappetino di colore celeste intriso di sangue di Meredith Kercher, sangue che alla vista disegna l'impronta plantare di un piede delle dimensioni compatibili con quelle di un uomo. Si tratta indubbiamente dell'orma di un piede privo di calzatura, e molto si è discusso sulla attribuibilità di quella orma. Secondo l'impostazione accusatoria (Consulenza Rinaldi in atti) l'orma sarebbe compatibile con il piede di Raffaele Sollecito, mentre le Difese dell'imputato, fino dalla fase istruttoria, hanno contestato questa specifica attribuzione (consulenza Vinci in atti).

Fermo restando che sul punto si avrà modo di tornare in seguito, alcuni punti fermi possono essere comunque fissati fino da adesso.

In primo luogo trattasi all'evidenza di un'orma di piede privo di calzatura, di una persona di sesso maschile (stanti le dimensioni plantari) persona che in precedenza aveva calpestato a piedi nudi le copiose pozze di sangue di Meredith Kercher presenti nella sua camera da letto, e che successivamente si recò nel bagno piccolo probabilmente per lavarsi.

In secondo luogo, l'orma è certamente incompatibile con una attribuzione a Rudi Hermann Guede, poiché, anche prescindendo dalla difforme conformazione morfologica del piede del Guede, la attribuzione al predetto dell'impronta " 5 A " (impronta di scarpa da ginnastica Nike Outbreak mod. 2 da uomo) dato processuale oramai indiscusso, ed originariamente attribuita per errore a Raffaele Sollecito, fa ritenere altamente probabile, se non certo, che il Guede, al momento in cui si muoveva all'interno dell'appartamento, dopo la consumazione del delitto, calzasse ad entrambi i piedi le scarpe da ginnastica, e non si muovesse con un solo piede nudo e l'altro con calzatura. Ma sul punto, come precisato, si avrà modo fra breve di tornare, poiché la materia delle impronte rilevate all'interno della villetta di via della Pergola nei vari sopralluoghi necessita di attenzione particolare e specifica.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Infine, l'orma impressa sul tappetino celeste rinvenuto nel bagno piccolo ci consegna un'altra evidenza che costituisce, a giudizio della Corte, un elemento di prova di natura deduttiva.

Poiché nelle immediate vicinanze non si rinviene alcuna orma simile, e poiché, per quanto attiene all'impronta sul tappetino, trattasi dell'orma di " metà piede ", per cui deve presumersi che la parte di appoggio retrostante (il calcagno) poggiasse sul pavimento, ove peraltro la relativa impronta non è stata rinvenuta, entrambe le circostanze confermano ulteriormente che, successivamente all'omicidio, nell'appartamento di Via della Pergola qualcuno si dedicò ad una intensa attività di pulitura degli ambienti dalle tracce dell'omicidio stesso, pulitura che interessò ovviamente il pavimento ma non poté interessare il tappetino celeste sul quale il sangue era stato assorbito, stante la natura porosa del materiale di fattura.

Viene quindi in evidenza il reperto nr 145 (mozzicone di sigaretta). Si tratta della parte terminale di una sigaretta di confezione manuale, così come è possibile ricavare dalle foto in atti, repertata all'interno di un posacenere contenente altri cinque mozziconi di sigaretta. Il dato processuale del rinvenimento del DNA misto Knox-Sollecito sul mozzicone di sigaretta è di sicuro interesse processuale, poiché la traccia in esame costituisce l'unica altra presenza accertata di DNA di Raffaele Sollecito all'interno della villetta di via della Pergola, rispetto a quello rilevato dalla Polizia Scientifica sul reperto 165 B) [gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera dell'omicidio] ed oggetto, come si vedrà, di forti contestazioni.

Infine il reperto nr 177). Trattasi di una campionatura di presunta sostanza ematica, evidenziata mediante tecnica del *luminol*, effettuata sul pavimento situato nella stanza in uso a Filomena Romanelli. Le analisi attribuivano la traccia biologica ad un misto Amanda Knox – Meredith Kercher. La risultanza è di indubbio rilievo in causa, atteso che la traccia mista di DNA della vittima e dell'imputata veniva rinvenuta all'interno della stanza della Filomena Romanelli, in un luogo che, a differenza del bagno piccolo dell'appartamento, non era certamente di ordinaria frequentazione né per Amanda Knox né per Meredith Kercher. Luogo, peraltro, che è stato teatro della simulazione dell'ingresso di ignoti ladri, posta in essere dagli autori dell'omicidio al fine di sviare le indagini, in un momento successivo alla perpetrazione del delitto, allorquando erano quindi in condizione di potervi trasportare il sangue della vittima.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

A conclusione di questo *excursus* sulle tracce biologiche risultate utili per la estrazione del DNA (molte tracce infatti, seppure correttamente rilevate, non hanno consentito una utile identificazione di DNA umano) è possibile osservare come le tracce di sangue della vittima siano state rinvenute un po' in tutti gli ambienti della villetta, ad esclusione della camera di Laura Mezzetti, evidenziando quindi che, successivamente all'omicidio, i locali della villetta furono oggetto di frequentazione da parte dei correi, sia per porre in essere la simulazione più volte ricordata, sia per provvedere alla pulizia di gran parte delle tracce di sangue lasciate un po' ovunque; attività di pulizia che si orientò in tutto l'appartamento, con la sola esclusione della camera occupata da Laura Mezzetti (ove evidentemente nessuno aveva avuto necessità di penetrare) nonché della camera di Meredith Kercher, che venne chiusa a chiave.

All'esito dell'*excursus* sui reperti esaminati e sulle tracce biologiche rilevate, vengono adesso in evidenza le risultanze degli accertamenti tecnici sui reperti 36 (coltello, presunta arma del delitto) e 165 B) (gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera dell'omicidio).

Per le peculiarità di entrambi i reperti e per la specificità delle contestazioni mosse dalle difese degli imputati e dai periti di ufficio nominati dalla Corte di Assise di Appello di Perugia alle indagini svolte dalla polizia scientifica, ritiene la Corte di trattare i due reperti separatamente, anche se un ragionamento preliminare sul tema della contaminazione può essere svolto con carattere di generalità, poiché significativo in relazione ad entrambi i reperti in esame.

Preliminarmente, è opportuno evidenziare che in conseguenza delle contestazioni mosse dalle difese degli imputati all'operato della polizia scientifica nell'atto d'impugnazione della sentenza di primo grado, la Corte d'Assise d'Appello di Perugia decideva di rinnovare l'istruzione dibattimentale disponendo la rinnovazione delle indagini di carattere genetico, e affidando l'incarico ad un collegio peritale composto dalla Prof.ssa Carla Vecchiotti e dal Prof. Stefano Conti, conferendo loro il seguente incarico: "*Esaminati gli atti di causa e svolte le indagini tecniche ritenute necessarie, accerti il collegio dei periti:*

- se è possibile, mediante nuovo accertamento tecnico, l'attribuzione ed il grado di attendibilità dell'eventuale attribuzione del DNA presente sui reperti 165 B) [gancetto del reggiseno) e 36 (coltello);



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

- se non è possibile procedere al nuovo accertamento tecnico, valuti, in base agli atti, il grado di attendibilità degli accertamenti genetici eseguiti dalla polizia scientifica sui reperti suddetti, con riferimento anche a eventuali contaminazioni".

La Corte affidava quindi al collegio peritale un mandato ampio, che consisteva nella nuova effettuazione di esami di laboratorio e, qualora ciò non fosse stato possibile, in una rilettura critica dell'operato della polizia scientifica, e versato nella consulenza depositata nel giugno 2008 dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni.

I periti nominati depositavano la loro relazione il 29 giugno 2011, con la quale, dato atto della impossibilità della ripetizione di analisi di laboratorio, ed operando quindi la sola attività di “ supervisione “ delle procedure di analisi utilizzate dalla polizia scientifica ex art. 360 c.p.p., concludevano per la totale inaffidabilità delle risultanze delle indagini genetiche svolte dalla polizia scientifica, anche in conseguenza della circostanza che non era possibile escludere una eventuale contaminazione di entrambi i reperti in una qualsiasi fase della repertazione, ovvero della analisi.

Ritiene la Corte utile, per l'indubbio rilievo che assumono nel processo, riportare per esteso le conclusioni dei Periti di ufficio versate nella relazione tecnica depositata in data 29 giugno 2011: “ (omissis) *le indagini da noi eseguite al fine di accertare la presenza di sangue sul reperto 36 (coltello) e sul reperto 165 B (gancetto di reggiseno) hanno dato esito negativo.*

Le indagini citomorfologiche sui reperti predetti non hanno evidenziato la presenza di materiale cellulare. Alcune campionature sul reperto 36 (coltello) ed in particolar modo il campione "H", presentano granuli con una morfologia caratteristica circolare\ esagonale con struttura centrale a raggiera. Un approfondito studio microscopico, unitamente alla consultazione dei dati presenti in letteratura, hanno permesso di accertare che le strutture in questione sono riconducibili a granuli di amido quindi materiale di natura vegetale.

La quantificazione degli estratti ottenuti dalle campionature effettuate sul reperto 36 (coltello) e reperto 165 B (gancetto di reggiseno), eseguita mediante il Real Time PCR, non ha evidenziato presenza di DNA.

Vista l'assenza di DNA negli estratti da noi ottenuti, in accordo con i consulenti delle parti, non si è proceduto allo step successivo di amplificazione.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

(Omissis) esaminati gli atti e documenti di causa, presa visione delle indagini di laboratorio eseguiti sul reperto 36 (coltello) sul reperto 165 B (gancetto di reggiseno), si possono formulare le seguenti conclusioni:

REPERTO 36 (COLTELLO)

relativamente agli accertamenti genetici eseguiti sulla traccia A (impugnatura del coltello) si concorda con la conclusione cui è giunta la CT circa l'attribuzione del profilo genetico ottenuto da tale campionatura a Knox Amanda Marie.

Relativamente alla traccia B (lama del coltello) riteniamo che gli accertamenti tecnici effettuati non siano attendibili per i seguenti motivi:

1. non sussistono elementi scientificamente probanti la natura ematica della traccia B (lama del coltello) ;
2. dai tracciati elettroforetici esibiti si evince che il campione indicato con la lettera B (lama del coltello) era un campione low copy number e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere applicate tutte le cautele indicate dalla comunità scientifica internazionale;
3. tenuto conto che non è stata seguita alcuna delle raccomandazioni della comunità scientifica internazionale, relativa al trattamento di campioni low copy number, non si condividono le conclusioni circa la certa attribuzione del profilo rilevato sulla traccia B (lama del coltello) alla vittima Meredith Kercher Susanna Cara poiché il profilo genetico, così come ottenuto, appare inattendibile in quanto non supportato da procedimenti analitici scientificamente validati;
4. non sono state seguite le procedure internazionali sopralluogo ed i protocolli internazionali raccolta campionamento del reperto
5. non si può escludere che il risultato ottenuto dalla campionatura B (lama del coltello) possa derivare da fenomeni di contaminazione verificatasi in una qualunque fase della refertazione e/o manipolazione e/o dei processi analitici eseguiti.

REPERTO 165 B (GANCETTI DI REGGISENO)

relativamente al reperto 165 B (gancetto di reggiseno) riteniamo che gli accertamenti tecnici effettuati non siano attendibili per i seguenti motivi:



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

1. *non sussistono elementi scientificamente probanti la presenza di presunte cellule di sfaldamento sul reperto;*
2. *vi è stata un'erronea interpretazione del tracciato elettroforetico degli STRs autosomici;*
3. *vi è stata un'erronea interpretazione del tracciato elettroforetico relativo al cromosoma "Y";*
4. *non sono state eseguite le procedure internazionali sopralluogo i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto;*
5. *non si può escludere che i risultati ottenuti possano derivare da fenomeni di contaminazione ambientale e/o di contaminazione verificatasi in una qualunque frase della refertazione e/o manipolazione di detto reperto."*

Entrambi i Periti venivano esaminati nel corso della istruttoria dibattimentale dalla Corte di Assise d'Appello di Perugia, rendendo articolate deposizioni testimoniali che devono essere valutate ad integrazione della relazione scritta depositata.

Nell'analisi delle indagini di natura tecnica cui sono stati sottoposti i reperti numero 36) e 165 B) questa Corte dovrà quindi valutare in via preliminare le risultanze degli accertamenti di polizia scientifica, e successivamente le contestazioni ad essi mosse dai consulenti tecnici degli imputati, nonché dai periti di ufficio nominati nel giudizio di appello perugino.

Tanto premesso, occorre affrontare la problematica, comune sia alle difese degli imputati che ai Prof.ri Carla Vecchiotti e Stefano Conti, della eventuale *contaminazione* dei reperti. L'argomento assume, come è intuitivo, carattere pregiudiziale, poiché qualora si pervenisse alla conclusione della probabile *contaminazione* dei reperti, ogni valutazione sulle risultanze delle analisi sarebbe irrilevante ai fini del processo.

Ritiene questa Corte che parlare di *contaminazione* di reperti, con carattere generale ed astrattamente possibilista, così come più volte ripetuto dai difensori degli imputati e dai periti di ufficio, Prof.ssa Carla Vecchiotti e Prof. Stefano Conti, finanche nelle loro conclusioni scritte [punti nr 4) e 5) delle conclusioni della relazione tecnica a loro firma più volte citata], non abbia significato alcuno nella sede del processo penale, e sia obiettivamente fuorviante.

In linea generale ed astrattamente possibilista, qualunque strumento di formazione della prova nel processo può contenere in sé i germi della contaminazione e della inaffidabilità; e questo vale sia per le dichiarazioni degli imputati, sia per le dichiarazioni dei testimoni (che



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

possono essere corrotti al fine di rendere false dichiarazioni, ovvero intimiditi); sia infine per qualsiasi altro accertamento di natura tecnica ovvero di natura irripetibile posto in essere dalla polizia giudiziaria, che potrebbe essere inquinato da condotte di falsificazione dei relativi verbali ad opera degli stessi funzionari di polizia (come alcuni processi di rilievo nazionale ci hanno insegnato). Nella sede del processo penale, di fronte ad un'evidenza probatoria ovvero indiziaria, sia essa quindi un documento, una prova dichiarativa od anche un accertamento di natura tecnica o irripetibile, occorre che quest'ultima sia sottoposta sempre al vaglio critico del giudicante, che consiste nella valutazione dell'evidenza del fatto accertato, e del suo significato nel contesto complessivo delle emergenze indiziarie o probatorie. Occorre che il Giudice si ponga naturalmente anche il problema della genuinità e della conseguente affidabilità della prova e dell'indizio, ma tale genuinità e affidabilità, una volta che l'evidenza probatoria o indiziaria si è formata, non può essere posta in dubbio da mere congetture, ovvero da deduzioni di carattere possibilistico; la inaffidabilità della prova o dell'indizio deve essere verificata e ancorata a dati specifici, quantomeno di concreta probabilità se non di certezza.

Il principio metodologico processuale precisato, che questa Corte ritiene debba essere seguito, deve essere tenuto presente anche nel caso di specie, allorquando ci si confronti con il dato processuale, più volte insistito, della *contaminazione* dei reperti che sono stati oggetto di indagine tecnico scientifica.

Se può fondatamente affermarsi che non è onere della parte che la eccepisce dimostrare la avvenuta *contaminazione* - realizzandosi altrimenti una inammissibile inversione dell'onere della prova – deve al contempo affermarsi che la parte ha altresì un preciso onere di allegazione di fatti specifici, i quali potrebbero in concreto aver determinato la denunciata *contaminazione* e sui quali chiedere un accertamento al Giudice.

E peraltro, anche di fronte alla mera prospettazione probabilistica che una parte processuale faccia della inaffidabilità del risultato di una indagine tecnica, occorre che il Giudice non si arresti di fronte alla mera allegazione di carattere probabilistico od alla congettura, avendo l'obbligo di verificare in concreto, ed in relazione ad ogni singolo reperto, se lo stesso possa essere stato viziato da elementi accidentali contingenti, ovvero dall'opera sconsiderata di coloro che, a vario titolo, vi siano venuti in contatto; così determinando il risultato di un errore nel momento valutativo del dato processuale. E quindi operando una



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

valutazione concreta di ciò che è ragionevole (e documentabile) che possa essere accaduto nelle condizioni spazio-temporali date, e non di ciò che in astratto è possibile sia accaduto.

In buona sostanza, l'obbligo che grava sul Giudice nel processo penale di accertare la verità storica di un fatto, cui la legge connette la irrogazione di una pena criminale, gli impone di rifuggire da considerazioni di carattere possibilista, ed invece di misurarsi con il dato processuale concreto, anche eventualmente di carattere negativo, al fine di verificare se l'*inquinamento* della prova o dell'indizio sia accertato, o quantomeno sia ragionevolmente prospettabile.

Tanto premesso in punto di metodo, e venendo al merito della tematica processuale introdotta dalle parti e dai periti di ufficio sopra richiamati, è possibile affermare che, in linea generale, può aversi perdita della valenza probatoria di un reperto nelle più svariate condizioni spazio temporali, e per le più varie cause. Tale perdita di significato processuale può manifestarsi in una *degradazione* del reperto, ovvero può consistere in una vera e propria *contaminazione*.

Può dirsi che si ha *degradazione* di un reperto allorquando la cattiva conservazione del medesimo, o la sua manipolazione sconsiderata, determini la perdita della traccia, ovvero un livello di modificazione della stessa che non consenta utilmente l'analisi: in buona sostanza allorquando si realizza la perdita del quantitativo di DNA utile all'analisi, ovvero se ne determina la sua inutilizzabilità.

Deve invece parlarsi di *contaminazione* del reperto allorquando la cattiva conservazione del medesimo, o la sua manipolazione sconsiderata, determini il trasferimento di tracce da un reperto ad un altro. Nel qual caso non si ha alcuna perdita del quantitativo di DNA utile all'analisi, ma soltanto un suo *inquinamento*; cioè una commistione di tracce, provenienti da soggetti diversi, che fa sì che il risultato della analisi perda di significato processuale.

Questi due concetti, più volte ripetuti e precisati in causa dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni nelle sue deposizioni dibattimentali non hanno trovato alcuna smentita, e possono pertanto essere acquisiti al bagaglio conoscitivo di questo Giudice, e costituire pertanto un criterio di giudizio attendibile.

Venendo adesso in concreto all'esame dei due reperti in interesse, occorre osservare come su entrambi, sia sul 36) sia sul 165 B), sia stato rinvenuto DNA ritenuto utile per la identificazione della persona che lo ha lasciato. Questo dato esclude in maniera categorica, e



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

senza alcuna necessità di approfondimento in questa sede, la *degradazione* di entrambi i reperti, la quale avrebbe comportato la perdita del DNA utile per la identificazione, non certamente la mutazione del DNA stesso; la perdita quindi di dati processuali significativi, e non la loro mutazione.

Da tali considerazioni, poiché il DNA utile per la identificazione è stato estratto in entrambi i reperti (seppure con le modalità e le criticità di cui si dirà), consegue che nella specificità del caso ciò che dovremo valutare non è la *degradazione* dei reperti, poiché questa avrebbe comportato soltanto la perdita dei dati, ma semmai la possibilità concreta che si sia potuta verificare una *contaminazione* dei reperti stessi per contatto, la quale abbia determinato il trasferimento accidentale di DNA sul reperto stesso; in ultima analisi, secondo la partizione sopra richiamata, l'eventuale *inquinamento* dei reperti.

Conseguentemente deve adesso valutarsi, in relazione ad entrambi i reperti, se per le modalità di repertazione, o per le modalità di conservazione, o per la manipolazione dei reperti stessi, si sia potuto verificare un trasferimento accidentale di DNA sul reperto oggetto di esame; trasferimento accidentale di DNA che quindi avrebbe comportato un risultato delle analisi fuorviante sul piano processuale per l'accertamento del reato.

Tale indagine, per le ragioni che si è detto, dovrà essere effettuata singolarmente per ciascuno dei reperti, partendo dall'esame obiettivo delle carte processuali.

Il reperto nr 36)

L'ispettore della Polizia di Stato Finzi Armando, escusso in qualità di teste nel primo grado del giudizio, riferiva di aver effettuato la perquisizione presso l'abitazione di Raffaele Sollecito la mattina del 6 novembre 2007. Il teste riferiva che l'atto di polizia giudiziaria era stato eseguito unitamente ad altro personale della Polizia di Stato, e che tutto il personale, prima di entrare all'interno dell'abitazione, aveva calzato guanti e copri scarpe. Il teste riferiva di aver aperto il primo cassetto della cucina contenente le stoviglie, e di aver notato un grosso coltello che aveva attirato la sua attenzione in quanto, posizionato sulla sommità di tutte le altre stoviglie, era particolarmente lucido e pulito se confrontato con le restanti posate. Il testimone riconosceva in udienza il reperto 36) come il coltello che aveva individuato e che successivamente era stato sequestrato. L'ispettore riferiva di aver prelevato il coltello indossando i guanti, e di averlo riposto immediatamente in una busta di carta nuova, mai precedentemente utilizzata, posizionando la busta chiusa all'interno di una cartellina. Il tutto



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

venne consegnato al sovrintendente della Polizia di Stato Stefano Gubbiotti, il quale veniva esaminato alla medesima udienza del 28 febbraio 2009.

Il sovrintendente Gubbiotti riferiva di aver ricevuto dall'ispettore Finzi tutto il materiale sequestrato nell'abitazione di Raffaele Sollecito; materiale che comprendeva anche il coltello, ma che non si esauriva con il coltello in interesse.

Per primo aveva repertato il coltello, divenuto poi reperto numero 36), trasferendolo dalla busta di carta ove era contenuto all'interno di una scatola di cartone, che precedentemente era stata il contenitore di una agenda nuova, omaggio di un Istituto di credito, e conservata proprio per le finalità di istituto dal personale della Questura. L'operazione era stata svolta dal sovrintendente utilizzando dei guanti prelevati in ufficio e mai utilizzati precedentemente. Il coltello così racchiuso nella scatola di cartone veniva trasmesso, insieme ad altri reperti, alla polizia scientifica di Roma per le analisi.

Dagli atti processuali non emerge che il coltello sia mai stato estratto dalla scatola di cartone ove era stato posizionato dal sovrintendente Gubbiotti successivamente al suo inserimento, e fino all'apertura della scatola di cartone che lo conteneva, che avvenne presso i laboratori di analisi della polizia scientifica in Roma.

L'analisi delle operazioni effettuate presso i laboratori della polizia scientifica di Roma è ricavabile dai S.A.L. acquisiti agli atti processuali (trattasi dei verbali di documentazione delle attività svolte in laboratorio). Dalla documentazione acquisita emerge che le operazioni di analisi iniziarono il 5 novembre 2007, per poi continuare in data 6 novembre 2007. In data 5 novembre 2007 vennero prelevati i campioni con riferimento a Meredith Kercher, mentre nella giornata del 6 venivano estratti i tamponi salivari di Raffaele Sollecito, Amanda Knox e Diya Lumumba. Vi era poi una interruzione delle operazioni di analisi dal 6 al 12 novembre 2007, operazioni che venivano nuovamente riprese il giorno 12 novembre 2007 con l'estrazione dei reperti riferibili a Raffaele Sollecito, e sequestrati dalla Squadra Mobile perugina, così come documentato nei verbali di sequestro del 6 novembre, del 7 novembre e del 16 novembre 2007.

Vi è da precisare che la interruzione temporale delle analisi fu conseguente al provvedimento restrittivo adottato nei confronti degli imputati, e che, alla ripresa, le operazioni di analisi vennero svolte con le garanzie previste dall'art. 360 del codice di procedura penale.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Dalla documentazione acquisita emerge come l'ultimo campione analizzato nella giornata del 6 novembre 2007 che forniva il profilo della vittima Meredith Kercher fu il reperto 27 (bicchiere di vetro trasparente rinvenuto sul comodino della camera, e campionatura del liquido trasparente in esso contenuto), definito con il numero sequenziale 200047224. Alla ripresa delle analisi in data 13 novembre 2007 si procedeva all'analisi dei seguenti campioni:

-reperto numero 32 (paia di scarpe marca Nike di colore marrone e giallo, misura 42 mezzo) che forniva una traccia riconducibile a Raffaele Sollecito, ed altra traccia riconducibile a persona di sesso maschile non identificata;

-reperto numero 33 (coltello a serramanico di colore nero marca CRKT con lama della lunghezza di centimetri 8,5) sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito che forniva una traccia riconducibile ad un misto Sollecito-Knox;

-reperto numero 34 (paio di boxer elasticizzati da uomo di colore blu marca “ UOMO “ recanti tracce di presunta sostanza ematica) sequestrati nella abitazione di Raffaele Sollecito che forniva una traccia riconducibile ad Amanda Knox;

-reperto numero 35 (coltello a serramanico lungo complessivamente 18 cm con manico nero recante scritta “ SPAIDERCO D’ELICA “) sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito che dava esito negativo;

-reperto numero 36 (coltello lungo complessivamente 31 cm con lama lunga 17 cm e manico di colore nero) sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito che dava come risultato di una traccia il profilo di Amanda Knox (la traccia A), e come risultato di altra traccia il profilo Meredith Kercher (la traccia B).

Come è agevole rilevare dalla documentazione agli atti di causa, fra l'ultimo reperto che forniva la traccia di Meredith Kercher, esaminato nella giornata del 6 novembre 2007, ed il primo reperto che forniva la traccia di Meredith Kercher, esaminato nella giornata del 13 novembre 2007, appunto il reperto numero 36), trascorrevano sette giorni, nel corso dei quali peraltro venivano analizzati nei medesimi laboratori della polizia scientifica un numero di altri 103 reperti, tutti riferibili ad altri procedimenti penali. Non bisogna infatti dimenticare che i laboratori della polizia scientifica di Roma, nel novembre dell'anno 2007, non erano impegnati esclusivamente nelle analisi relative al procedimento per l'omicidio di Meredith Kercher, ma, come è peraltro intuitivo, erano contemporaneamente interessati da numerose



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

altre analisi dei reperti relativi ad altri procedimenti penali, o comunque ad altre indagini di polizia giudiziaria.

All'esito della ricostruzione analitica del percorso che il reperto numero 36) ha effettuato dal momento del prelievo all'interno della cassettera della cucina dell'abitazione di Raffaele Sollecito ad opera dell'ispettore della Polizia di Stato Armando Finzi, fino al momento in cui venne estratto il campione, che fornì nella successiva analisi la traccia riconducibile a Meredith Kercher, può ragionevolmente affermarsi che quel fenomeno che tecnicamente viene definito come *cross-contaminazione* non abbia ragione di essere ipotizzata; e sicuramente non risulta obiettivamente accertata.

Ed infatti nessuno degli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuarono la perquisizione nell'abitazione di Raffaele Sollecito proveniva da luoghi contaminati con il DNA di Meredith Kercher, e comunque tutti indossavano e calzavano guanti e sopra-scarpe nuovi. È pertanto da escludere che il DNA di Meredith Kercher sia potuto cadere accidentalmente sulla lama del reperto numero 36) nel corso delle operazioni di perquisizione.

Successivamente il coltello venne chiuso prima in una busta di carta mai utilizzata precedentemente e successivamente in una scatola di cartone prelevata all'interno degli uffici della Squadra Mobile della Questura di Perugia che quindi, prescindendo da ogni valutazione sulla idoneità o meno del contenitore, certamente non conteneva DNA di Meredith Kercher. Successivamente la scatola venne aperta presso i laboratori della Polizia scientifica di Roma, a distanza di sette giorni dall'ultima analisi effettuata con rilevazione di traccia biologica riferibile a Meredith Kercher, ed allorquando nei medesimi laboratori erano state effettuate altre 103 analisi relative a reperti di altri procedimenti giudiziari, senza che quindi vi fosse possibilità di transito accidentale del DNA di Meredith Kercher da un reperto all'altro, ovvero da un reperto ad un operatore, il quale successivamente l'avrebbe depositato accidentalmente sul coltello.

La *contaminazione* del reperto numero 36), ad una analisi attenta della successione cronologica dei tempi e delle modalità di repertazione e di conservazione del corpo di reato, e sulla base dei criteri di ragionevolezza e concretezza precedentemente evidenziati, deve pertanto essere radicalmente esclusa.

Il reperto nr 165 B).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il gancetto del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera dell'omicidio, e separato dal restante indumento mediante un taglio netto operato con un tagliente, venne rinvenuto e fotografato nel corso della prima perquisizione nell'abitazione di via della Pergola numero 7 già nella notte del 2 novembre 2007. In quella data il gancetto non venne però repertato. La circostanza fu oggetto di specifiche domande rivolte alla Dott.ssa Patrizia Stefanoni nel corso delle udienze del giudizio di primo grado, e la stessa riferì che quella sera non venne ritenuto importante, da coloro che procedevano alla perquisizione, prelevare e repertare il gancetto, avendo avuto già la disponibilità dell'intero reggiseno. L'ufficiale di polizia giudiziaria continuava dicendo che anche altri oggetti non erano stati repertati nel medesimo contesto nel corso della prima perquisizione (ad esempio la felpa indossata da Meredith Kercher la sera dell'omicidio e che poi, analizzata, fornirà la traccia biologica di Rudi Hermann Guede sul polsino della manica), non soltanto quel gancetto, che poi si rivelerà un elemento centrale del processo. Il gancetto del reggiseno, identificato come reperto 165 B), venne repertato nel corso del sopralluogo avvenuto il 18 dicembre 2007, a distanza quindi di 46 giorni dal primo accesso nell'abitazione.

È opportuno chiarire fino da adesso, poiché la circostanza è stata oggetto di contestazione specifica nel corso del dibattimento, che nel periodo intermedio fra il 2 novembre 2007, data del primo rinvenimento visivo del gancetto, ed il 18 dicembre 2007, data della repertazione, la abitazione di via della Pergola fu teatro di altri due accessi da parte del personale della polizia giudiziaria. Nel corso di tali accessi si realizzò, evidentemente, lo spostamento del gancetto dal luogo in cui venne fotografato nel primo sopralluogo, rispetto al luogo ove venne poi rinvenuto in data 18 dicembre 2007 (si tratta di un breve tratto all'interno della medesima stanza).

Anche in relazione al reperto 165 B) è opportuno svolgere le medesime considerazioni già svolte a proposito del reperto numero 36).

Molto infatti si è discusso sulla circostanza che il reperto 165 B), prima del prelievo da parte della polizia scientifica, sia stato interessato da azioni meccaniche del personale intervenuto all'interno dell'abitazione, essendone prova evidente la circostanza che il rinvenimento in data 18 dicembre 2007 avvenne in luogo diverso da quello in cui fu fotografato durante il primo sopralluogo; alla distanza di circa un metro e mezzo.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Ritiene questa Corte che tale circostanza sia del tutto irrilevante per le stesse ragioni per le quali si è già avuto modo di affermare che l'eventuale *degradazione* del reperto, o quale conseguenza della sua cattiva conservazione, o addirittura della sua manipolazione in forme non professionali, non è in grado di aggiungere niente sotto il profilo delle sostanze organiche al reperto stesso, ma semmai di togliere.

L'azione meccanica operata sul reperto 165 B), (si trattò all'evidenza di un calcio assestato inavvertitamente che spostò il gancetto, atteso che la documentazione fotografica in atti non evidenzia alcuna modificazione strutturale del medesimo nei fotogrammi effettuati in sede di repertazione rispetto alla prima fotografia scattata la sera del 2 novembre 2007), che portò al rinvenimento del gancetto in luogo diverso da quello in cui fu fotografato nella notte del 2 novembre 2007, così come l'azione discutibile sul piano professionale del personale della Polizia di Stato che omise la immediata repertazione del gancetto nella serata del 2 novembre 2007, riservandola ad un momento successivo, non sono state in grado di determinare una *degradazione* del reperto, che altrimenti sarebbe stato privato di qualsiasi significatività sul piano delle analisi, e quindi sul piano probatorio o indiziario.

Questo concetto, che è stato ribadito incessantemente dalla Dottoressa Stefanoni nel corso delle due udienze in cui è stata esaminata in primo grado (22 e 23 maggio 2009) non ha trovato significativa contestazione da parte di alcuno dei Consulenti tecnici degli imputati.

E d'altra parte il concetto espresso dalla Dottoressa Stefanoni, ed articolato in lunghe motivazioni, poggia le sue basi prima ancora che in considerazioni di carattere scientifico, in valutazioni di comune esperienza, che costituiscono il bagaglio culturale anche di soggetti non attrezzati scientificamente.

Sgombrato il campo, quindi, dalla questione relativa alla eventuale *degradazione* del reperto 165 B) attraverso una incauta manipolazione, occorre verificare, esattamente come già effettuato in relazione al reperto numero 36), se, in alcuno dei momenti in cui il gancetto è stato manipolato o esaminato, possa essere ragionevolmente accaduto che il DNA di Raffaele Sollecito sia stato accidentalmente trasferito da un oggetto diverso sul gancetto stesso, ovvero sia stato su quest'ultimo depositato da uno degli operatori attraverso una metodologia di repertazione incauta.

È opportuno seguire sulle carte processuali il percorso che il reperto 165 B) ha effettuato dal momento della “raccolta” fino al momento dell'analisi.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Per quanto attiene al momento in cui il gancetto venne prelevato e repertato, in data 18 dicembre 2007, occorre osservare che, proprio in ragione del lungo lasso di tempo intercorrente tra le perquisizioni operate nell'abitazione e nell'autovettura di Raffaele Sollecito (oltre 40 giorni), non appartiene neppure al novero delle possibilità che il personale di polizia scientifica, che in data 18 dicembre 2007 calzava gli strumenti di protezione così come evidenziato dalla ripresa video presente agli atti, potesse aver recato seco il DNA di Raffaele Sollecito da fuori della villetta di via della Pergola nr 7, per posizionarlo accidentalmente sul gancetto.

Così come non fa parte del novero delle possibilità la circostanza che il DNA di Raffaele Sollecito sia stato trasferito inavvertitamente, sempre dal personale di polizia scientifica che operò all'interno della villetta il 18 dicembre 2007, dal mozzicone di sigaretta repertato nel portacenere della cucina (che, come si è avuto modo già di precisare trattandone specificamente, costituisce l'unica altra presenza di DNA accertato di Raffaele Sollecito all'interno della villetta) proprio sulla parte metallica del gancetto.

Anche prescindendo, infatti, dalla assoluta improbabilità che DNA di Raffaele Sollecito, prelevato inavvertitamente mediante il contatto con il mozzicone di sigaretta contenuto nel posacenere, sia stato trasferito proprio sulla parte metallica del gancetto, e non anche nella stoffa circostante, ovvero in alcun altro degli oggetti repertati nella medesima data del 18 dicembre 2007, è da osservare che la traccia ricavata dal mozzicone di sigaretta è una traccia mista, Raffaele Sollecito-Amanda Knox. In caso quindi di contatto accidentale, l'operatore di polizia scientifica avrebbe dovuto trasferire una traccia mista, Sollecito-Knox, sul gancetto, e non il DNA del solo Raffaele Sollecito.

La *contaminazione* del reperto numero 165 B), ad una analisi puntuale della successione cronologica dei tempi e delle modalità di repertazione e di conservazione del corpo di reato, e sulla base dei criteri di ragionevolezza e concretezza precedentemente evidenziati, deve pertanto essere radicalmente esclusa, quantomeno in relazione al momento della repertazione.

E' doveroso peraltro rilevare che, preso atto di queste circostanze di valenza oggettiva, la difesa dell'imputato Sollecito, nel corso della discussione finale, e, segnatamente, nel corso delle repliche, ha avanzato l'ipotesi che la contaminazione possa essere avvenuta trasferendo accidentalmente un ipotetico DNA di Raffaele Sollecito che fosse stato presente all'interno



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dell'abitazione sul gancetto, sul rilievo che l'abitazione non era stata analizzata completamente, in ogni sua parte, ma le analisi avevano interessato esclusivamente alcuni punti dell'abitazione, ritenuti maggiormente significativi dalla polizia giudiziaria. In buona sostanza, secondo la ricordata prospettazione difensiva, nell'abitazione di via della Pergola numero 7 avrebbe potuto trovarsi altro DNA di Raffaele Sollecito, poiché quest'ultimo aveva frequentato nei giorni precedenti l'omicidio l'abitazione, e questo DNA, mai peraltro identificato in causa, avrebbe potuto essere trasferito accidentalmente sul gancetto del reggiseno da parte di un'operazione di polizia nella giornata del 18 dicembre 2007.

Orbene, anche a voler percorrere lo stesso *iter* argomentativo, dovremmo pervenire alla conclusione che un operatore di polizia, avendo prelevato senza avvedersene il DNA di Raffaele Sollecito *aliunde*, lo avrebbe trasferito accidentalmente, ma con una modalità oltremodo selettiva, soltanto sulla punta del gancetto; e non anche sul tessuto adiacente, ovvero su altri reperti prelevati nella perquisizione effettuata in data 18 dicembre 2007 nella villetta (ad esempio la già citata felpa di Meredith Kercher ove venne rinvenuto il solo DNA di Rudi Hermann Guede), sicuramente oggetto di contatto da parte del medesimo operatore di polizia scientifica.

Ritiene la Corte che questa ipotesi prospettata dalla difesa dell'imputato, esaminata con criterio di ragionevolezza sulla base delle emergenze processuali, rientri per l'appunto nel novero delle congetture, che non hanno alcun aggancio con la realtà processuale, e che muovendo da un astratto possibilismo, non sono in grado di svilire ciò che processualmente è stato altresì accertato.

Rimane in ultimo da esaminare la fase relativa alle analisi di laboratorio effettuate sul reperto 165 B), luogo ove è sempre possibile una contaminazione accidentale per contatto.

Anche questa ipotesi residuale risulta obiettivamente da escludere.

Ed infatti, dall'analisi dei S.A.L. di laboratorio emerge che il mozzicone di sigaretta prelevato all'interno del posacenere in vetro di colore blu posto sul tavolo nell'angolo cottura della cucina (reperto 145) il quale, all'analisi, presentò la traccia mista Sollecito-Knox, venne analizzato nel corso della seduta di laboratorio del 14 dicembre 2007; il gancetto di reggiseno con piccola porzione di stoffa annessa di colore bianco, macchiata di presunta sostanza ematica, e rinvenuto nella stanza della vittima [reperto 165 B)] venne analizzato nella seduta di laboratorio del 29 dicembre 2007, e quindi a 15 giorni di distanza.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Se a tale rilievo di carattere cronologico si sommano le circostanze che nessun'altra traccia di DNA di Raffaele Sollecito veniva rinvenuta all'interno della villetta di via della Pergola numero 7, e che, tra il 14 dicembre 2007 ed il 29 dicembre 2007, la polizia scientifica non aveva manipolato alcun reperto recante tracce di DNA di Raffaele Sollecito, si può pervenire alla conclusione che neppure una *contaminazione* in laboratorio può essere avvenuta.

In conclusione deve quindi affermarsi che, sia in relazione al reperto numero 36), ovverosia al coltello presunta arma del delitto, sia in relazione al reperto numero 165 B), ovverosia al gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher nella notte in cui venne uccisa, nessuna *contaminazione* da *inquinamento* è stata accertata, ovvero è concretamente ipotizzabile. E tale affermazione trova peraltro conferma nella documentazione dei *controlli negativi e positivi* (in ordine ai quali si avrà modo di tornare nel prosieguo) effettuati dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni ed acquisiti agli atti, i quali dimostrano assenza di contaminazione dei reperti stessi.

Si può in conclusione affermare come nessuna allegazione di segno contrario sia stata offerta nel processo, in grado di mettere in dubbio la genuinità del dato processuale emergente dalle analisi di laboratorio sui due reperti descritti, se non mere congetture di carattere possibilista, le quali si fondano esclusivamente sulla asserita violazione da parte degli operatori della Polizia di Stato dei protocolli internazionali relativi alle attività di repertazione dei campioni da sottoporre ad analisi; se non, ancora, su una svalutazione, che a tratti appare obiettivamente preconcetta, dell'operato della polizia scientifica in questo processo.

Sul punto della asserita violazione dei protocolli internazionali, siccome affermazione insistita nel corso del giudizio, è opportuno svolgere alcune riflessioni.

In primo luogo deve osservarsi come il personale della Polizia di Stato che opera quotidianamente sul fronte della polizia scientifica, unitamente a quello dell'Arma dei Carabinieri, di cui si avrà modo di riferire fra breve, abbia raggiunto negli anni livelli di professionalità di indiscusso valore, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, e recentemente anche *certificati*; livelli professionali - quantomeno - di livello eguale alle migliori intelligenze scientifiche che hanno fornito in questo processo il loro contributo in qualità di consulenti delle parti processuali.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In secondo luogo la costante presenza nel corso delle attività di laboratorio di validissimi professionisti, nelle vesti processuali di consulenti di parte a tutela delle ragioni anche degli imputati, quale conseguenza della adozione da parte del Pubblico Ministero della procedura ex art. 360 c.p.p., garantisce la correttezza delle metodologie di analisi (non certamente i risultati, che saranno oggetto di specifico esame); nel senso che sicuramente errori grossolani di protocolli scientifici, qualora commessi dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni, sarebbero stati immediatamente censurati ed evidenziati. La circostanza, quindi, che nessuno dei consulenti di parte abbia censurato le analisi nel corso del loro svolgimento (ma soltanto le metodologie utilizzate ed i risultati conseguiti) tranquillizza non poco sulla affidabilità complessiva, e sulla genuinità, del complesso indiziario e probatorio desumibile dalle analisi genetiche.

In ultimo, anche a voler ritenere che nel corso della repertazione del materiale successivamente sottoposto ad analisi vi siano state delle *cadute di professionalità* (sicuramente la ritardata repertazione del gancetto del reggiseno ne costituisce con evidenza una significativa), le finalità del processo penale, il quale mira all'accertamento rigoroso di condotte penalmente rilevanti cui consegue la irrogazione di una pena criminale, impongono al Giudice di verificare, in concreto e non come mera ipotesi, se tale *caduta di professionalità* abbia inciso negativamente sulla acquisizione processuale. E una tale incidenza negativa nel caso che ci occupa è da escludere per le ragioni già espresse.

In conclusione, quindi, qualora non sia stata accertata incidenza negativa sul dato processuale, anche la affermata violazione dei protocolli internazionali in materia di perquisizione di immobili e di repertazione dei campioni da sottoporre ad analisi è un elemento processuale privo di valore; inidoneo, di per sé, ad invalidare i risultati delle analisi di laboratorio condotte sui reperti.

Sgombrato il campo dalla questione della eventuale contaminazione dei reperti, occorre adesso esaminare il merito degli accertamenti effettuati ex art. 360 c.p.p. in sede di polizia giudiziaria, e successivamente “ supervisionati “ criticamente dai periti nominati in grado di appello dalla Corte di Assise di Appello di Perugia.

Anche per quanto attiene alle risultanze tecniche sui due reperti, è necessario procedere ad esaminarle separatamente, salvo poi trattare unitariamente le osservazioni conclusive, prendendo le mosse dal reperto nr 36).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il Coltello (reperto nr 36).

Le risultanze delle indagini genetiche svolte sul coltello in giudiziale sequestro emergono dalla relazione tecnica depositata nel giugno 2008 dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni :
"(omissis) tra tutte le tracce analizzate, appartenenti al reperto 36, soltanto le tracce denominate A e B hanno fornito un profilo genetico utile e precisamente dalla traccia A è stato possibile estrapolare profilo genetico di Knox Amanda Marie (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pagina 65 tabella 31, riferibile reperto 31, tampone salivare prelevato alla stessa) mentre dalla traccia B è stato possibile estrapolare il profilo genetico di Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-i (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pagina 49 riferibile reperto 21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima). L'analisi delle restanti tracce campionate del reperto 36 (denominate tracce C, D, E, F, G) non hanno fornito alcun risultato utile."

All'udienza del 22 maggio 2009, esaminata dalla Corte di primo grado sullo specifico punto, la consulente dichiarava che la traccia A) aveva dato un risultato positivo per il profilo genetico di Amanda Knox, mentre la traccia B) aveva dato un risultato positivo per il profilo genetico di Meredith Kercher. Chiariva inoltre che le campionature effettuate sull'intero coltello, in numero complessivo di sette, erano state effettuate in due momenti diversi. Inizialmente erano state effettuate le campionature A), B) e C), e, successivamente, anche in base ai risultati positivi sopra evidenziati, si era deciso di estendere le campionature effettuandone ulteriori quattro, le quali ultime avevano dato peraltro un esito negativo.

Veniva evidenziato, inoltre, che la traccia attribuibile al DNA di Amanda Knox era stata prelevata nella parte terminale dell'impugnatura del coltello, ovverosia quella prossima all'inizio della lama; mentre il campione che aveva dato risultato positivo al DNA di Meredith Kercher era stato prelevato sulla lama, all'interno di alcune striature che erano visibili ad occhio nudo soltanto sottoponendo il coltello ad una intensa illuminazione. La Dottoressa Stefanoni così si esprimeva: *"(omissis) la traccia B) è stata prelevata in questo punto. In base a nessuna rilevante traccia dal punto di vista biologico che era visibile diciamo a occhio, però ad occhio era visibile, sotto illuminazione consistente, erano visibili una serie di striature, di cui una particolarmente più profonda, tra virgolette, erano comunque delle striature, quindi abbastanza superficiali, però ben visibili, queste striature andavano....."*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

grosso modo correivano parallelamente alla parte superiore della lama, quindi più o meno erano parallele a questo lato, verso la punta diciamo andavano un po' a scendere, quindi seguivano un po' la forma della punta, però erano delle striature, delle anomalie di questo metallo visibili ad occhio nudo sotto un'intensa illuminazione, mentre il punto A) è stato campionato, nel manico naturalmente, come anche il D), F), con l'intento di eventualmente trovare DNA della persona che avesse impugnato quell'arma. In particolare il punto A) è stato fatto in un punto particolare in cui c'è il fine-corsa della mano, cioè se io impugno il coltello e sferro un colpo la mia mano naturalmente tenderà ad andare avanti, in quel punto il coltello è fatto in modo tale da non permettere questa corsa, altrimenti io andrei con la mano sulla lama, e quindi c'è una specie di codetta, insomma questa parte qui sporgente che si vede, la campionatura è stata fatta in corrispondenza di questa zona e ha avuto esito positivo per il profilo genetico di Amanda Knox. “ (Pagina 94-96 delle trascrizioni del verbale di udienza del 22 maggio 2009 avanti alla Corte di Assise di primo grado di Perugia).

In base alle analisi di laboratorio effettuate della polizia scientifica, sul coltello sequestrato nell'abitazione di Raffaele Sollecito venivano quindi rinvenute due tracce positive al DNA: la prima, attribuibile ad Amanda Knox e contrassegnata con la lettera A), veniva rinvenuta al termine dell'impugnatura, in prossimità dell'inizio della lama, mentre la seconda, attribuita dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni a Meredith Kercher, e contrassegnata con la lettera B), veniva rinvenuta in alcune striature presenti sulla lama del coltello, e degradanti verso la punta dello stesso. Per entrambe le tracce, le analisi di laboratorio non avevano evidenziato che si trattasse di tracce ematiche.

È opportuno osservare fino da adesso, ed al fine di restringere l'esame demandato a questa Corte, come l'attribuzione ad Amanda Knox della traccia A) sia un dato processuale pacifico, nel senso che sul punto non vi è alcuna contestazione, né da parte delle difese della imputata, né da parte dei periti di ufficio del grado di appello perugino (vedasi pagina 144 delle conclusioni della perizia a firma Vecchiotti- Conti).

La contestazione si è incentrata esclusivamente sulla traccia B), con differenti argomentazioni.

In primo luogo si è contestata la scelta operata dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni di non procedere ad una analisi che consentisse di identificare la natura della traccia.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

La consulente ha chiarito nel suo esame, sia nel corso dell'udienza preliminare avanti al GUP del Tribunale di Perugia, sia avanti al Giudice del dibattimento di primo grado, che l'omissione dell'analisi relativa alla identificazione della natura della traccia era stata una scelta determinata dalla scarsa quantità di materiale biologico sul quale operare. Per quanto attiene alla traccia B) infatti trattavasi di un quantitativo denominato in letteratura *low copy number*, in relazione al quale l'analisi finalizzata all'identificazione della natura della traccia avrebbe "consumato" l'intero campione, non consentendo poi di procedere all'analisi mirata alla identificazione, e quindi alla attribuzione soggettiva del DNA. La Dott.ssa Stefanoni dichiarava che, tenute presenti le finalità dell'indagine genetica in sede di polizia giudiziaria, che non erano quelle di una indagine di carattere scientifico *tout court*, bensì quelle di individuare il profilo genetico di colui o di colei che aveva effettivamente impugnato quel coltello, e comunque quelle di dare un nome e un volto ai probabili autori di un efferato omicidio, si era preferito privilegiare l'indagine mirata alla identificazione della persona che aveva rilasciato il DNA rinvenuto, piuttosto che alla identificazione della natura della traccia, senza poi poter identificare la persona che l'aveva lasciata sul coltello (vedasi le pagine 257/259 delle trascrizioni del verbale di udienza del 22 maggio 2009 avanti la Corte di Assise di primo grado).

Una volta chiarito come questa scelta – la scelta cioè di non procedere alla identificazione della natura della traccia, al fine di non pregiudicare la indagine sulla identificazione personale - debba ritenersi assolutamente neutra in relazione ai risultati cui si era pervenuti nella attribuibilità della traccia stessa, nel senso che la mancata individuazione della natura della traccia non influenzava affatto l'analisi finalizzata alla attribuzione, così come affermato chiaramente anche dai periti nominati nel giudizio di appello dalla Corte di Assise di Perugia, e specificamente dal Prof. Conti alla udienza del 5 settembre 2011, questa Corte ritiene di condividere la valutazione operata dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni, nel senso che, ai fini di una indagine mirata alla attribuzione di responsabilità penale in relazione ad un grave fatto di sangue, è assolutamente preminente, rispetto alla conoscenza della natura di una traccia biologica, quella di conoscere colui o colei che abbiano lasciato tale traccia biologica sul reperto. Quanto precede sul presupposto - ma il dato risulta incontestato - che, con l'utilizzo dello scarso quantitativo di "materiale" disponibile, non si possano ottenere entrambe.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Vi è poi un secondo profilo di contestazione.

Sostengono le difese degli imputati, in ciò supportate anche dalle conclusioni della perizia di ufficio Conti-Vecchiotti, che l'analisi effettuata sul campione non era stata ripetuta, nel senso che venne ripetuta soltanto la *elettroforesi*, ma non l'analisi del quantitativo di DNA estratto dal campione, e segnatamente la *amplificazione*. Secondo i protocolli internazionali, più volte richiamati nella relazione tecnica Conti-Vecchiotti, questa metodologia non sarebbe corretta, e non consentirebbe di acquisire al processo un dato certo.

L'argomentazione difensiva è di sicuro pregio, e pertanto merita un approfondimento.

In primo luogo va detto che l'analisi effettuata sul campione B) prelevato dal coltello mostra in effetti una limitata altezza dei picchi di fluorescenza, attorno ai 50 RFU di media (ma con alcuni picchi inferiori), e se tale dato è indubitabile perché oggettivamente riportato negli atti di causa, va affermato con altrettanta sicurezza come il *controllo negativo dell'amplificazione* abbia un bassissimo rumore di fondo, e quindi sia di buona qualità; attestando la assenza di *contaminazione* del reperto.

Inoltre vi è da dire che in entrambe le corse elettroforetiche effettuate sullo stesso campione amplificato vengono in evidenza esclusivamente i picchi di fluorescenza riferibili a Meredith Kercher, ed a nessun altro.

Infine deve osservarsi che la Dott.ssa Stefanoni evidenziava, nella audizione in aula, la assoluta improbabilità, se non la impossibilità, di ipotizzare che, per puro caso, in corrispondenza di ogni punto genetico costituente il profilo di DNA, comparissero 15 coppie di numeri che coincidono con quelli corrispondenti a profilo genetico della vittima.

Il professor Giuseppe Novelli, consulente del Pubblico Ministero, nella sua relazione depositata il 6 settembre 2011 avanti alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia, sul punto così si esprime: "(omissis) *il consulente ha inoltre effettuato un calcolo statistico volto alla determinazione della probabilità che il profilo possa appartenere ad una persona diversa dalla vittima. Il calcolo della Random Match Probability è risultato pari a 1 su 300 milioni di miliardi. Tale valore così ricavato permette di attribuire univocamente la traccia analizzata ad un unico contribuente che il consulente ritiene essere la vittima Meredith Kercher.*" (Pagina 11 della relazione sopra citata).

Il Prof. Giuseppe Novelli, esaminato in data 6 settembre 2011 dalla Corte d'Assise d'appello di Perugia, a specifica domanda del Pubblico Ministero che gli chiedeva se, a suo



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

giudizio, il profilo attribuito a Meredith Kercher nella traccia B) prelevata sul reperto numero 36) fosse utilizzabile a fini identificativi, testualmente rispondeva: "(omissis). *Dunque il profilo è utilizzabile, nel senso che si rileva la piena compatibilità a tutti i loci, perché un profilo c'è, esiste, certamente anche nelle condizioni di..... In alcuni loci in alcuni punti segnate, perché ovviamente non ci troviamo in una condizione sperimentale dal laboratorio simulato, cioè nel senso che ci mette... Quando uno fa dei reperti... No, non può sapere a priori quello che trova, la quantità è molto piccola, e spesso noi ci troviamo lavorare in queste condizioni, non è che abbiamo sempre delle quantità perfette di DNA in cui non c'è assoluta mai discussione. Su questo punto lo sappiamo benissimo, lei sa meglio di me, signor Presidente, che le discussioni di paternità sono praticamente finite nei tribunali perché la quantità di DNA è talmente tanta che non c'è assolutamente discussione, perché tutti noi esperti e tecnici concordiamo, perché i profili sono perfetti, quantità perfetta, per cui non esiste discussione. È evidente che qui è difficile stare nelle condizioni di trovare sempre un profilo bellissimo, con tutti valori soglia oltre il normale, lo auspicherebbero tutti. Questo non è sempre possibile. Allora, che cosa fare in questi casi? Quello che giustamente, anche lei signor Presidente ha posto nel suo quesito, cioè, ha chiesto nel quesito: date un grado di attendibilità di quanto avete trovato. E a questo a mio parere c'è un'unica risposta: un'analisi biostatistica di quello che si è trovato. Se questo valore di calcolo è poco, basso o com'è, allora uno può interpretare, discutere eventualmente, ma sulla presenza del profilo c'è poco da discutere, perché il profilo c'è, si può dire in alcuni segnali, come dicevo, c'è stato qualche assenza, non la prima corsa, ma nella seconda corsa questo è stato diciamo così, ottemperato, perché si può fare, in quanto è lo stesso amplificato, lo stesso campione è stato fatto correre in due momenti diversi, e questo non è assolutamente assurdo farlo. Allora io mi sono posto questo e ho cercato di dare un valore statistico a questa cosa. Cioè, nel senso che se il profilo è unico, io ho effettuato questo calcolo, per stabilire con quale probabilità questo stesso profilo possa essere attribuito a una persona diversa dalla vittima. Io l'ho fatto signor Presidente e poi naturalmente dettagli tecnici sono nella relazione che le consegnerò ovviamente, perché non voglio stare qui a discutere di calcoli, di soglie, di calcoli statistici. (Omissis)*

Proseguendo nell'esame il Pubblico Ministero chiedeva al Prof. Novelli il suo giudizio sulla circostanza che la amplificazione non fosse stata ripetuta perlomeno due volte. Il



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Professor Novelli così rispondeva: *"guardi, esiste anche questo... Come ho detto prima, è vero che esistono raccomandazioni, protocolli, standardizzazioni, però esiste anche l'esperienza, il buon senso, la capacità dell'operatore di potere decidere quando si trova di fronte una situazione del genere, io cosa faccio? Ho una traccia piccolissima, ho un solo capello. Quante volte è capitato a me e ad altri di trovare un solo capello, assolutamente. Io faccio un tentativo... Se non c'è niente, pazienza, lo butto, ma non è che posso dire a priori che lo divido in cinque aliquote per fare cinque amplificazione diverse, quando già so che la quantità è talmente piccola che non mi basta. È un capello, ci sono circa meno di 5 picogrammi di DNA, per cui, voglio dire, non è sempre così semplice. E quindi, si trova in una condizione importante che venga, diciamo così, descritto in maniera precisa, curata, l'operazione svolta, e il risultato ottenuto. E quindi, dal risultato ottenuto, poi si deve evincere, a mio parere, se un profilo, appunto, buono, poco buono, e di quanto statisticamente attendibile. Non c'è altra possibilità, altrimenti mettiamo in discussione tutte le analisi del DNA che abbiamo fatto dal 1986-1987 ad oggi, almeno nel nostro Paese."* (Pagine 57-60 delle trascrizioni del verbale di udienza del 6 settembre 2011 avanti alla Corte d'Assise d'appello di Perugia).

La Professoressa Francesca Torricelli, consulente tecnico di parte civile, nella sua relazione depositata all'udienza del 6 settembre 2011, in relazione alla traccia B) prelevata sul reperto numero 36) ed analizzata dalla polizia scientifica così si esprime: *"(omissis) vorrei comunque sottolineare il fatto che dall'analisi dell'elettroferogramma della campionatura B), nonostante il valore di RFU fosse effettivamente molto basso, si individuano dei picchi allelici che spiccano nettamente sulla omogeneità del rumore di fondo dello strumento e che tali picchi possono essere riconducibili al profilo genetico della vittima. Nella tabella seguente sono messi a confronto il profilo genetico di Meredith Kercher e il profilo genetico che si estrapola dall'elettroferogramma della traccia B) [ID 771-200047330].*

Marcatori	KERCHER MEREDITH	R.T.G.I.F	
		(Relazione Indagini Forense)	Tecnica di Genetica
D 8S 1179	13,16	13,16	
D 21SW 11	30,332	30	



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

D 7S 820	8,11	8,11
CSF1PO di	12, 12	12
D3S 1358	14,18	14,18
TH 01	6,8	6,8
D 13S 317	8,13	8,13
D16S 539	10,14	10,14
D2S1338	20,23	20,23
D 19S 433	12,16	12,16
VWA	14,16	14,16
TPOX	8,11	8,11
D18S51	14,15	14,15
D5S 818	11,12	11,12
FGA	20,21	20,21
AMELOGENINA	X,x	X

Si può notare la coincidenza dei due profili riportati in tabella, in cui risulterebbe mancante solo uno dei due alleli della traccia B), al locus D21S11.” (Pagine 4\5 della relazione tecnica depositata dalla Professoressa Torricelli all'udienza del 6 settembre 2011 avanti alla Corte d'Assise d'appello di Perugia).

Può quindi affermarsi che, trattandosi peraltro di una traccia a contributore unico, in relazione alla quale, come è stato più volte affermato da tutti i periti e i consulenti, le problematiche circa una corretta identificazione del contributore assumono minore valenza rispetto ad una traccia mista, la attribuzione del profilo genetico a quello di Meredith Kercher, operata dalla polizia scientifica, appare sorretta da solida base scientifica e da una corretta interpretazione del risultato ottenuto dalla analisi di laboratorio.

Resta il fatto che si è effettuata una sola *amplificazione* e che, come correttamente eccepito dai difensore degli imputati, per aversi una attribuzione certa, i protocolli internazionali richiedono quantomeno la ripetizione dell'amplificazione; ciò che nel caso di specie non è stato possibile per la scarsa consistenza del campione.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In buona sostanza abbiamo un dato acquisito correttamente al processo e di univoco significato, nel senso che la attribuzione della traccia al profilo genetico di Meredith Kercher risulta evidente, ma non tranquillizzante sul piano probatorio, poiché non è stato possibile effettuare una seconda *amplificazione*, che poteva dare conferma o meno del risultato acquisito.

Questa Corte concorda sul fatto che la attribuibilità della traccia repertata sulla lama del coltello sequestrato nell'abitazione di Raffaele Sollecito al profilo biologico di Meredith Kercher, seppure univoca, non sia una acquisizione processuale tranquillizzante o, per meglio dire, una prova certa del processo, proprio per questo suo limite intrinseco di non aver consentito almeno una doppia *amplificazione*. E, tuttavia, da ciò non può dedursi che la attribuzione della traccia a Meredith Kercher sia un dato processuale inutilizzabile, così come si sostiene non soltanto dalle difese degli imputati, e dai loro consulenti tecnici, ma anche dai periti Conti-Vecchiotti nella loro relazione di perizia.

Il Professor Tagliabracci, consulente tecnico per la difesa di Raffaele Sollecito, esaminato dalla Corte di Assise di appello di Perugia all'udienza del 6 settembre 2011 così si esprimeva: "(omissis) io penso che probabilmente i giurati, chi è in questa sala non esperto di genetica forense si sia anche posto grossi problemi sulla validità di questa tecnica a fronte di una contrapposizione anche piuttosto accesa tra i periti, i consulenti del pubblico ministero, e adesso metteteci pure il sottoscritto. Contrapposizione che però deriva essenzialmente da un approccio diverso, direi due filosofie, due scuole nei confronti della indagine di genetica. Due approcci e due filosofie diverse, la filosofia di chi vuole un risultato sicuro, affidabile, un risultato solido e robusto che possa essere speso senza problemi, di fronte anche a procedimenti di una certa complessità, di una certa durata; e dall'altra parte chi si premura di avere un risultato. Dobbiamo portare a casa un risultato. Ecco queste sono due diverse filosofie di... In Italia, ma vi è un dibattito internazionale su queste problematiche si origina proprio da quel caso che ha illustrato la professoressa Vecchiotti: a New York a seguito di quel processo in cui per la prima volta furono utilizzate delle bassissime quantità di DNA e utilizzate nel processo, bene nacque un dibattito che è proseguito per diversi numeri della rivista internazionale di genetica forense e che ancora non si è concluso. Ma questo dibattito verte essenzialmente sul fatto che quale, quali sono i limiti, quale affidabilità di un esame effettuato in condizioni così critiche per quanto riguarda la quantità di DNA, critiche per



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quanto riguarda la quantità e probabilmente anche per quanto riguarda la qualità che potrebbe essere un DNA alterato, degradato, il che complica ulteriormente le cose. Ebbene come dirò tra poco, come è stato già detto da taluni, la Società Internazionale di Genetica forense ha preso una posizione tutto sommato che è stata manifestata in uno degli ultimi articoli di questa rivista, quando ha affermato che potrebbe essere considerata una traccia al di sotto di questi livelli di DNA, purché essa venga ripetuta per tre volte in modo tale da validare il risultato che è un consenso di ripetuta amplificazione. Io aderisco diciamo la Genetica forense classica e penso che oltre un certo limite non si possa andare. Ma comunque se si va al di sotto di un certo limite occorre prendere delle precauzioni importanti, occorre adottare delle procedure, degli accorgimenti che evitino il rischio di avere dei risultati falsamente positivi, risultati che possono incastrare qualcuno che ha lasciato il suo materiale biologico in bassissima quantità anche in tempi diversi. Quindi occorre procedere con cautela per avere un risultato che possa essere ritenuto affidabile anche di fronte a basse quantità di DNA. (Omissis).

Ritiene la Corte che questa impostazione, se indubbiamente corretta su un piano scientifico di carattere generale in ordine al quale il Giudice non ha titolo per contraddire, non tenga in adeguato conto il processo di formazione della prova in sede penale, ovverosia quell'insieme di procedure finalizzate alla valutazione complessiva degli elementi indiziari e probatori che devono portare il Giudice penale ad avvicinarsi il più possibile alla verità storica di un fatto. Dividere concettualmente gli ausiliari tecnici del Giudice tra coloro che perseguono un risultato rigoroso e coloro che invece, per formazione culturale e professionale, mirano comunque a “ *portare a casa un risultato* ” è una eccessiva e fuorviante semplificazione di un dato processuale molto più complesso; oltre che essere un giudizio ingeneroso con le professionalità altrui.

Non vi è dubbio alcuno a giudizio di questa Corte che il risultato dell'analisi sul reperto 36 B) non sarebbe assolutamente sufficiente, isolatamente considerato, per pervenire alla affermazione della penale responsabilità di alcuno nell'omicidio di Meredith Kercher; e ciò non perché si tratti di DNA alterato o contaminato, circostanza questa che abbiamo precedentemente già escluso, ovvero di un risultato equivoco. La ragione è altra, e risiede nel fatto che non si è potuta ripetere l'amplificazione, e quindi, seppure in presenza di un dato processuale acquisito correttamente e di significato univoco, lo stesso non avrebbe quella



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

forza probatoria per costituire unico elemento di valutazione per l'affermazione della penale responsabilità di alcuno in relazione ad un determinato reato.

E tuttavia , nel caso che ci occupa, il risultato di attribuzione del DNA al profilo della vittima, siccome raggiunto con una metodologia di analisi e di interpretazione corrette, può e deve costituire un elemento indiziario complessivamente valutabile nel processo, analogamente a tutti gli altri plurimi elementi indiziari che, se valutati unitariamente, possono assurgere a dignità di prova.

Muovendosi nell'alveo di un processo indiziario, nessuno degli elementi acquisiti è di per sé tranquillizzante, o comunque idoneo a costituire prova certa della penale responsabilità degli imputati. Tutte le acquisizioni processuali che sono state in precedenza analizzate, valutate, ed interpretate criticamente da questa Corte sono elementi indiziari che, esaminati singolarmente al fine di saggiarne una loro eventuale eccentricità rispetto ai fatti del processo – eccentricità che, se accertata, li escluderebbe *ab origine* dal giudizio - debbono poi essere valutati unitariamente, verificando se ciascuno di essi, interagendo con gli altri, sia idoneo a formare un quadro complessivo che assurga a dignità di prova.

In questo procedimento complesso dovrà essere valutato quindi dalla Corte anche il risultato delle analisi genetiche effettuate sul reperto numero 36) dalla polizia scientifica, risultato che, per le ragioni più volte esplicitate, non costituisce elemento di prova certo, ma costituisce sicuramente una acquisizione processuale importante e conducente verso una eventuale affermazione di penale responsabilità degli imputati nell'omicidio di Meredith Kercher.

Senonchè in ordine alla traccia B) le risultanze delle indagini della Dott.ssa Patrizia Stefanoni venivano contestate nel merito anche dai periti di ufficio nominati dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, e segnatamente dalla Prof.ssa Carla Vecchiotti [Il Prof. Stefano Conti, esaminato avanti alla Corte di Assise di Appello di Perugia alla udienza del 5 settembre 2011, a domanda della difesa di parte civile, dichiarava che nell'ambito dell'elaborato peritale si era limitato ad occuparsi “ *dell'aspetto tecnico delle indagini di sopralluogo, quindi la parte investigativa, perché quella è la mia competenza* (omissis)” mentre non si era occupato specificamente delle analisi genetiche in quanto “(omissis) *c'è una genetista. D'altro canto questo è un collegio peritale, e quindi, fa parte della suddivisione dei compiti.*” (Pagina 17 delle trascrizioni del verbale di udienza 5 settembre 2011 avanti alla Corte d'Assise d'appello



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

di Perugia)]. Quest'ultima, nelle conclusioni del proprio elaborato peritale, affermando la inaffidabilità delle risultanze delle indagini genetiche operate dalla polizia scientifica sulla traccia B) prelevata dal coltello in sequestro, muoveva specifiche critiche in ordine alle quali questa Corte ha l'obbligo di confrontarsi, esattamente come in relazione a qualsivoglia altra emergenza processuale.

Ed infatti allorquando si sia in presenza di pareri tecnici discordanti, come nel caso di specie, le conclusioni del professionista officiato dal Giudice nella perizia non hanno un'attendibilità privilegiata nei confronti degli altri professionisti che, nominati quali consulenti dalle parti processuali, private o pubblica, sono comunque portatori nel processo di un contributo tecnico-scientifico di pari dignità. Occorre quindi verificare se le critiche mosse dalla Prof.ssa Carla Vecchiotti all'operato della Dott.ssa Patrizia Stefanoni siano fondate, e per ciò idonee ad invalidarne il risultato.

Procedendo pertanto nell'esame, e seguendo l'ordine seguito dal perito, è da osservare come l'affermazione di cui al punto 1) delle conclusioni più volte richiamate ["*non sussistono elementi scientificamente probanti la natura ematica della traccia B (lama del coltello)*"] sia una affermazione del tutto esatta, ma di cui non si comprende la rilevanza in punto di attribuzione della traccia alla vittima.

Risulta infatti chiaramente, poichè è stato oggetto di una specifica contestazione già affrontata e valutata nella presente pronuncia, come non sia stata eseguita sul campione l'analisi per l'identificazione della natura della traccia, quantomeno con l'utilizzo di adeguata quantità del campione prelevato sulla lama del coltello. La scarsa quantità di materiale sottoposta ad analisi non ha consentito di affermare con certezza che si tratti di sostanza ematica (anche se non può escludersi la presenza di sangue nel campione, così come affermato dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni nell'esame dibattimentale alla udienza del 22 maggio 2009 avanti alla Corte di Assise di primo grado), ma ciò non sposta il problema; la Dott.ssa Stefanoni infatti affermava nel suo elaborato peritale che la traccia biologica era riferibile al DNA di Meredith Kercher, e non che tale traccia aveva natura ematica. A prescindere quindi dalla natura ematica o meno della traccia biologica, l'analisi del DNA individuava, secondo la polizia scientifica, quale contributore unico Meredith Kercher. E processualmente ritiene questo Giudice significativa la circostanza che sulla lama di un



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

coltello sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito sia presente DNA della vittima Meredith Kercher; e prescindendo dalla natura ematica o meno della traccia.

Passando all'esame dei rilievi formulati dalla Professoressa Vecchiotti ai punti 2) e 3) delle sue conclusioni (“ *dai tracciati elettroforetici esibiti si evince che il campione indicato con la lettera B (lama del coltello) era un campione low copy number e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere applicate tutte le cautele indicate dalla comunità scientifica internazionale; (omissis) tenuto conto che non è stata seguita alcuna delle raccomandazioni della comunità scientifica internazionale, relativa al trattamento di campioni low copy number, non si condividono le conclusioni circa la certa attribuzione del profilo rilevato sulla traccia B (lama del coltello) alla vittima Meredith Kercher Susanna Cara poiché il profilo genetico, così come ottenuto, appare inattendibile in quanto non supportato da procedimenti analitici scientificamente validati* ”) vi si afferma che i risultati non sarebbero attendibili poiché non ottenuti attraverso procedimenti analitici scientificamente validati.

L'affermazione risulta essere effettuata semplicemente sull'assunto che trattasi di un campione *low copy number*, e pertanto se ne afferma la inattendibilità quale conseguenza della omessa ripetizione della *amplificazione*.

La questione è stata già precedentemente affrontata, e pertanto è sufficiente fare un richiamo alle conclusioni già espresse. Sicuramente il campione prelevato sulla lama del coltello e identificato con la lettera B), stante la sua natura di *low copy number*, non può produrre un risultato di attribuzione certa; nondimeno, la interpretazione dell'analisi è ritenuta da questa Corte corretta, per le ragioni precedentemente evidenziate, siccome trattasi di traccia con la presenza di un solo *contributore* - il che rende meno probabile l'errore nell'analisi - e i *controlli positivi e negativi* hanno evidenziato assenza di *contaminazione* del reperto.

A tal proposito è opportuno richiamare ancora quanto scritto dalla Prof.ssa Francesca Torricelli, consulente di parte civile, nella sua relazione scritta depositata avanti alla Corte di Assise d'appello di Perugia in data 6 settembre 2011, e precedentemente trascritta integralmente.

Alle medesime conclusioni, trascrivendo integralmente la medesima tabella di interpretazione già indicata dalla Professoressa Torricelli, perveniva il professor Giuseppe Novelli, consulente di parte del Pubblico Ministero (pagine 11 e 12 della relazione in atti).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Non può pertanto condividersi il giudizio espresso dal perito di ufficio nelle conclusioni del proprio elaborato, poiché tale affermazione non trova alcun riscontro nella oggettività degli accertamenti posti in essere dalla polizia scientifica.

Per quanto attiene ai rilievi numero 4) e 5) si è già avuto modo di evidenziarne l'inconsistenza sul piano processuale.

Ed infatti, come già osservato precedentemente, anche qualora fossero state eseguite le perquisizioni e la raccolta dei reperti senza l'osservanza dei protocolli internazionali, nondimeno era onere del perito riferire al Giudice i tempi e i modi della contaminazione probabile, in maniera tale che il Giudice potesse verificarne il fondamento, e non fosse chiamato ad una pura operazione fideistica. La frase *"non si può escludere che il risultato ottenuto dalla campionatura B (lama del coltello) possa derivare da fenomeni di contaminazione verificatasi in una qualunque frase della refertazione e/o manipolazione e/o dei processi analitici eseguiti."* riportata in chiusura, evidenzia, per la sua assoluta genericità, la inconsistenza della affermazione effettuata dal perito; se non, per le ragioni già espresse, la eccentricità del concetto rispetto ai principi del processo penale.

Niente infatti, in qualunque processo penale ed in senso aprioristico, può essere escluso. Ciò che conta nel processo è ciò che è documentabile, e quindi non ciò che può essere escluso in linea astratta, ma ciò che può essere affermato in concreto. Nel caso che ci occupa, trovandosi ad esaminare operazioni di polizia giudiziaria poste in essere da professionisti, nonché analisi biologiche eseguite all'interno di laboratori di certificata affidabilità, era compito del perito nominato dal Giudice confrontarsi con le metodiche ed i risultati delle analisi, fornendo al Giudicante quel contributo di conoscenza che quest'ultimo espressamente le aveva richiesto con l'affidamento dell'incarico peritale.

Ed era anche preciso compito del perito, sulla base dell'incarico ricevuto, dotarsi di tutte le conoscenze necessarie per svolgere il proprio incarico, facendosi parte diligente nella ricerca di tutto ciò che fosse utile ai fini della risposta al quesito.

Ma ciò non risulta essere stato fatto, se è vero che nella relazione depositata alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia i periti d'ufficio affermavano che non sarebbero stati disponibili al processo i *controlli negativi ed i controlli positivi* relativi agli *elettroferogrammi*; traendo, sulla base di questa affermazione, conclusioni sulla inaffidabilità dell'attività svolta dalla polizia scientifica, sotto il profilo della possibile *contaminazione* dei reperti.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Orbene risulta dai verbali dell'udienza preliminare, e prodotti nel giudizio di primo grado sull'accordo delle parti, che la Dott.ssa Patrizia Stefanoni, il 4 ottobre 2008, nel corso dell'udienza davanti al G.U.P. del Tribunale di Perugia, rispondendo ad una specifica domanda di uno dei consulenti dell'imputato Raffaele Sollecito, il professor Pascali, affermava che *i controlli positivi e negativi* esistevano, erano stati da lei valutati, e potevano essere prodotti a semplice richiesta [e per il vero depositava alla stessa udienza quelli relativi al reperto 165 B), ovverosia il gancetto del reggiseno]. E che questa circostanza, di cui si trova traccia anche nella relazione dalla Dott.ssa Stefanoni depositata all'esito del deposito della consulenza a firma Vecchiotti- Conti, fosse vera è dimostrato dal fatto che il Professor Giuseppe Novelli provvedeva diligentemente a richiederli e li otteneva, così potendoli esaminare, e potendo ricavare la assenza di *contaminazione* dei reperti analizzati.

Ritiene la Corte che il comportamento della Prof.ssa Carla Vecchiotti sia censurabile, poiché, prima di affermare in una relazione di perizia un dato processuale non esatto, da cui poi far derivare anche considerazioni non esatte sulla attendibilità o meno di analisi di laboratorio da altri effettuate, sarebbe stato comportamento doveroso del perito quello di richiedere alla Dott.ssa Patrizia Stefanoni, che ne aveva affermato la esistenza in un verbale di causa, *i controlli positivi e negativi*; e soltanto nel caso in cui non fossero stati consegnati, trarne le dovute conclusioni.

Tale attività di iniziativa deve ritenersi doverosa, poiché ricompresa espressamente nelle previsioni della legge processuale penale che, all'art. 228 cpp, disciplina la attività di indagine che il perito può e deve effettuare ai fini della corretta risposta al quesito formulatogli dal Giudice. In sede penale non ha da valere infatti il limite, tipico del procedimento civile - nel quale opera il principio della formazione della prova rimessa alla disponibilità delle parti - che fa sì che il perito possa esaminare soltanto ciò che è stato prodotto in causa, nel rispetto delle preclusioni fissate dalla legge processuale. In sede penale il perito, proprio per la sua qualità di ausiliario del Giudice per la comprensione dei fatti di causa ai fini del corretto esercizio del potere giurisdizionale di irrogazione di una pena criminale, non soffre particolari limiti nella acquisizione dei dati di conoscenza sui quali fondare il suo parere, che può acquisire finanche direttamente dall'imputato stesso.

Ritiene questa Corte che la mancata acquisizione dei *controlli positivi e negativi* da parte dei periti di ufficio nominati dalla Corte d'Assise d'appello di Perugia evidenzia



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quantomeno una scarsa attenzione prestata agli atti processuali, con conseguente ricaduta di attendibilità della risposta fornita nella relazione tecnica depositata.

Ma vi è di più.

La Professoressa Carla Vecchiotti, a pagina 143 nella sua relazione dà atto come *"la quantificazione degli estratti ottenuti dalle campionature effettuate sulla reperto 36 (coltello) e reperto 165 B (gancetto il reggiseno), eseguita mediante Real Time PCR non ha evidenziato presenza di DNA. Vista l'assenza di DNA negli estratti da noi ottenuti, in accordo con i consulenti delle parti, non si è proceduto allo step successivo di amplificazione."*

In buona sostanza i Periti affermavano nelle conclusioni della perizia che, con una decisione collegialmente assunta con i Consulenti di parte, veniva omessa l'analisi anche delle ulteriori campionature, il campione H) ed il campione I), da loro stessi effettuate nel punto di contatto tra la lama e l'impugnatura, sui versanti opposti del coltello (vedi pagina 6 della relazione depositata in data 29 giugno 2011).

Senonchè i Periti di ufficio, nel corpo della motivazione della stessa relazione di perizia depositata, forniscono una diversa scansione degli accadimenti.

Ed infatti, a pagina 30 della relazione di perizia si legge testualmente: *"(omissis) preso atto che nelle tamponature (A-B-C-D-E-F-G-H-I) effettuate su reperto 36 (coltello) e nelle tamponature (L-M) eseguite su reperto 165 B (gancetto il reggiseno) non era presente DNA utile per le ulteriori indagini di laboratorio (amplificazione, elettroforesi) i periti comunicavano, verbalmente, ai consulenti delle parti che avrebbero proceduto alla disamina della consulenza tecnica espletata dalla polizia scientifica, così come da quesito formulato in sede di conferimento dell'incarico peritale."*

Da una lettura quindi dell'intera relazione peritale, e non delle sole conclusioni, si evincerebbe come la scelta di non procedere all'analisi delle ulteriori campionature effettuate, e segnatamente della campionatura I), fu dichiaratamente una scelta adottata autonomamente dai periti, e comunicata soltanto verbalmente ai consulenti delle parti; non una scelta condivisa con i consulenti delle parti, come incomprensibilmente scritto nelle conclusioni della perizia.

Quest'ultima versione degli accadimenti appare alla Corte maggiormente attendibile.

Ed infatti sia la Dott.ssa Patrizia Stefanoni, sia il Prof. Giuseppe Novelli, consulente di parte del Pubblico Ministero, sia la Prof.ssa Patrizia Torricelli, consulente di parte civile,



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

contestavano, nelle relazioni depositate in causa e successivamente nel corso dell'esame avanti alla Corte d'Assise d'appello di Perugia, le conclusioni cui erano pervenuti i periti d'ufficio, circa la non praticabilità dell'esame del campione " I "; così come contestavano di aver partecipato e condiviso in alcun modo la decisione di non procedere alla analisi.

Sia la Dott.ssa Patrizia Stefanoni (alla pagina 4 della relazione depositata all'udienza del 6 settembre 2011 e nelle dichiarazioni rese alla medesima udienza avanti alla Corte d'Assise d'appello di Perugia), sia il professor Giuseppe Novelli (nel suo esame avanti alla Corte d'Assise d'appello di Perugia all'udienza del 6 settembre 2011), sia infine la Prof.ssa Patrizia Torricelli (pagine 1\4 della relazione depositata in causa) sostenevano che, utilizzando dei kit di nuova generazione in commercio, poteva essere effettuato l'esame della campionatura I).

Le affermazioni dei consulenti di parte effettuate nelle rispettive relazioni depositate venivano confermate nelle deposizioni in aula.

La Prof.ssa Carla Vecchiotti, esaminata all'udienza del 6 settembre 2011 dal difensore di parte civile, confermava con una articolata motivazione (pagina 18-23 delle trascrizioni allegate al verbale di udienza) che a suo giudizio il quantitativo di DNA rinvenuto sui campioni effettuati sul reperto 36), e segnatamente su quelli denominati H) ed I) non consentiva di proseguire con le ulteriori indagini di laboratorio (*amplificazione ed elettroforesi*). Confermava in buona sostanza quanto già si leggeva nelle conclusioni fissate a pagina 30 dell'elaborato peritale depositato in causa.

Si apriva pertanto una discussione fra le parti processuali che produceva richiesta formale del Procuratore Generale, alla udienza del 7 settembre 2011, di estendere la rinnovazione istruttoria già decisa dalla Corte, procedendo quindi nella analisi genetica anche alla campione "I", prelevato dagli stessi periti d'ufficio e parzialmente " lavorato". Su tale richiesta la Corte di Assise di appello di Perugia emetteva provvedimento con il quale respingeva l'istanza istruttoria, e successivamente, riprendendo l'argomento nella motivazione della sentenza poi cassata, così si esprimeva "(omissis) *Il che spiega anche perché il collegio peritale non ha proceduto oltre nell'analisi del campione da esso stesso raccolto sulla lama del coltello; il quantitativo è stato accertato essere del tutto insufficiente, anch'esso LCN, per consentire due amplificazioni, così che, se avessero proceduto oltre, i periti d'ufficio avrebbero commesso lo stesso errore rilevato negli accertamenti della polizia scientifica. E*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

d'altra parte risulta chiara dai concetti sopra esposti che, poiché la necessità di suddividere il campione in più aliquote attiene ad ogni singola traccia, essendo finalizzata a garantire l'attendibilità del risultato dell'analisi di quella traccia, non è che sottoporre ad analisi due tracce diverse, entrambe LCN, senza sottoporre ciascuna a quel procedimento che garantisce il risultato, che si può pensare di ovviare alla mancata replica del procedimento su ogni singola traccia; la somma di due risultati inattendibili, per non essere stati sottoposti al procedimento scientifico corretto, non può dare un risultato attendibile, a prescindere dalle singole analogie. Il professor Novelli ha, in verità, argomentato che esistono ormai, anche se ancora in uno stato di avanguardia, dei sistemi per poter analizzare quantitativi così bassi. Ritiene tuttavia la Corte che è proprio il loro essere all'avanguardia, praticamente in fase di sperimentazione, ad escludere la possibilità di fondare sui risultati ottenuti con l'applicazione di tali sistemi, un convincimento di colpevolezza, dal momento che il Giudice non può fondare le proprie convinzioni che su sistemi tecnici e conoscenze scientifiche consolidate in un determinato periodo storico, nel momento in cui è chiamato a giudicare, e non su altri ancora in fase di sperimentazione. Questo sempre per pervenire ad una decisione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. (Omissis)(pag. 85 della sentenza della Corte di Assise di appello di Perugia).

In conclusione, le affermazioni di carattere tecnico scientifico della Prof.ssa Carla Vecchiotti circa la insufficienza del quantitativo di materiale contenuto nella traccia “ I “ per procedere alla sua analisi, effettuate sia nella relazione scritta depositata, sia con ampia argomentazione all'udienza del 6 settembre 2011, indussero la Corte di Assise di Appello di Perugia nella convinzione che l'analisi della traccia "I" prelevata dal coltello indicato come reperto 36) fosse una operazione di “ avventurismo “ sul piano scientifico, non essendo in grado di fornire alcun risultato che fosse metodologicamente, e quindi scientificamente, attendibile; e pertanto che fosse processualmente spendibile.

Questa affermazione di natura tecnico scientifica effettuata con convinzione, e più volte reiterata dalla Prof.ssa Carla Vecchiotti, era però palesemente errata.

E ciò non perché lo affermi questa Corte in forma apodittica, ma perché è stato dimostrato nell'ambito di questo processo.

Su sollecitazione della Corte di legittimità questo Giudice provvedeva a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, affidando l'incarico di esaminare la traccia "I" al R.I.S. dell'Arma



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dei Carabinieri, con il seguente quesito: *"esaminati gli atti di causa e segnatamente le risultanze della relazione di perizia depositata in grado di appello in data 29 giugno 2011 dai periti di ufficio Prof.ssa Carla Vecchiotti e Prof. Stefano Conti, unitamente ai rilievi formulati dei consulenti delle parti Dott.ssa Patrizia Stefanoni e Prof. Giuseppe Novelli nei loro elaborati depositati all'udienza del 6 settembre 2011, e provveduto all'analisi del campione già precedentemente lavorato, dicano i periti circa l'attribuzione della traccia contrassegnata in atti con la lettera (I) rilevata sul reperto numero 36) e se nella stessa sia identificabile DNA riferibile alla vittima Meredith Kercher ovvero al condannato Rudi Hermann Guede."*. Successivamente i periti venivano autorizzati dalla Corte, edotte le parti processuali che nulla eccepivano, ad effettuare una comparazione del profilo genetico della traccia (I) anche con i profili genetici di Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox.

I periti nominati, Maggiore CC Dottor Andrea Berti, e Capitano CC Dottor Filippo Barni, effettuate le analisi di laboratorio, in data 31 ottobre 2013 depositavano nella cancelleria di questa Corte di Assise di Appello la risposta ai quesiti in forma scritta. A pagina 84 della relazione tecnica depositata veniva fornita la risposta al quesito: *"Alla luce delle analisi condotte e delle valutazioni estesamente espresse nella presente relazione è possibile rispondere ai quesiti posti ai periti nel modo seguente:*

1. *il campione (I) derivante dalla traccia (I) rilevata sul reperto 36 (coltello) dai periti della Corte di Assise di appello di Perugia, Proff.ri Carla Vecchiotti e Stefano Conti, è stato rinvenuto all'interno di un frigo congelatore presente nel laboratorio di Genetica forense del Dipartimento di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università di Roma La Sapienza.*
2. *Le condizioni accertate di conservazione del campione (I), nonostante non si abbia diretta evidenza di quanto sia avvenuto nel periodo antecedente alle operazioni peritali, sono da considerarsi conformi a quanto previsto per questa tipologia di campioni biologici (estratti di DNA).*
3. *Le analisi genetiche condotte sul campione (I) hanno dimostrato la presenza di una quantità estremamente esigua di materiale genetico derivante dal contributo di uno o più soggetti femminili che ha portato a ritenere il campione in analisi in condizioni analitiche complesse (Low Template DNA o Low Copy Number) .*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

4. *La procedura di tipizzazione genetica condotta in duplicato sul campione (I) ha consentito di ottenere altrettanti profili genetici, in condizioni di LT DNA (probabili fenomeni stocastici) e di miscela genetica (presenza, in diversi loci STRs, di più di due alleli), in gran parte sovrapponibili tra loro e, nel complesso, idonei per confronti.*
5. *Per ogni soggetto indicato nell'incarico peritale è stata effettuata la comparazione con gli esiti ottenuti dal campione (I) applicando il modello biologico ed il modello statistico di interpretazione, in accordo a quanto previsto dai protocolli interpretativi più rigorosi ed aggiornati tratti dalla letteratura scientifica internazionale.*
6. *L'esito di tale comparazione ha permesso di escludere l'ipotesi che materiale genetico di Meredith Susanna Cara Kercher, Rudi Hermann Guede, e Raffaele Sollecito sia presente nella traccia (I) e che, quindi, tali soggetti possano aver contribuito con propri materiale biologico, alla traccia (I).*
7. *Altresì la valutazione complessiva delle risultanze interpretative poste in essere consente di supportare in maniera estremamente significativa ipotesi che materiale genetico di Amanda Marie Knox sia presente sulla traccia (I) e che, quindi, Amanda Marie Knox abbia contribuito, con propri materiale biologico, alla traccia (I). "*

La relazione tecnico scientifica depositata in causa dagli Ufficiali del R.I.S. dell'Arma dei Carabinieri veniva discussa avanti a questa Corte, nel contraddittorio processuale pieno, nell'udienza del 6 novembre 2013, allorquando il Maggiore CC Dottor Andrea Berti riferiva circa le attività svolte : “ (omissis) *Le operazioni tecniche hanno avuto inizio il 10 ottobre alle 14.00 presso la sede del R.I.S. di Roma. Erano presenti i consulenti di parte, come da verbale in atti, e congiuntamente ci siamo recati al laboratorio di Genetica forense del Dipartimento di medicina legale delle assicurazioni dell'Università di Roma La Sapienza, diretto dalla Prof.ssa Vecchiotti dov'era conservato il campione “I”. In effetti abbiamo potuto verificare direttamente che su indicazione della Professoressa esisteva un campione “I” e in particolare esisteva una scatola di cartone contenuta all'interno di un frigo congelatore, che abbiamo chiaramente identificato. Questa scatola contiene una serie di provette tra queste - anche previa verifica diretta della Prof.ssa Vecchiotti che era presente - c'è stata indicata una provetta recante una scritta “I” e quindi quello è stato identificato come “ campione I”.*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Nell'immediatezza abbiamo potuto solo verificare che rappresenta una certa quantità di liquido trasparente e quindi l'abbiamo potuto poi prelevare e trasportare presso i nostri laboratori per le successive analisi. Al fine di verificare come fosse stato conservato il campione abbiamo inizialmente chiesto alla Professoressa se, come prassi, vi era una registrazione delle temperature pregresse del frigo-congelatore. La Professoressa sostanzialmente ci ha detto che non erano disponibili, non aveva questo sistema di registrazione delle temperature. Quello che abbiamo fatto è, con un sistema certificato, un termometro certificato, abbiamo verificato che la temperatura di conservazione in quel momento era intorno a -20°, quindi conforme ai requisiti specifici per la conservazione di quel tipo di campioni. Quindi questo è quello che abbiamo potuto verificare. Quindi, una volta identificato il "campione I", ci siamo recati presso nostri laboratori alla presenza delle parti abbiamo dato inizio alle operazioni.(omissis). Ci siamo recati presso i nostri laboratori e nella stessa giornata del 10 abbiamo iniziato le operazioni tecniche di laboratorio, che in prima battuta abbiamo concretizzato nella misurazione del volume presente all'interno della provetta e nella quantificazione del DNA presente all'interno di questa provetta. La misurazione del volume avvenuto attraverso lo strumento tipico del laboratorio di biologia molecolare, quindi una pipetta, un sistema di misurazione diretta, che ci ha portato a stimare un volume residuo all'interno della provetta di circa 16-17 micro-litri, quindi una quantità estremamente esigua, comunque, come volume. Anche in ragione di questo volume ridotto abbiamo deciso di quantificare il campione, quindi stabilire qual era la concentrazione del campione all'interno della provetta, e l'abbiamo fatto con uno dei sistemi disponibili attualmente, in particolare un sistema, il Real Time PCR, che utilizza un kit della Qiagen, che si chiama Quantiplex Hyres Kit, che-a nostro giudizio- è uno dei più performanti attualmente disponibili per stabilire la concentrazione di un campione forense. Questa attività ci ha permesso di stimare la concentrazione del campione - riportata nei report allegati - di 2,14 picogrammi\microlitro, che è una quantità estremamente esigua, tutto sommato in linea con quelle che erano le valutazioni precedenti, della precedente perizia. La precedente perizia Vecchiotti aveva stimato una concentrazione di 5 picogrammi\microlitro. Poi leggendo gli atti in realtà 5 picogrammi è il frutto di una media di diverse misurazioni. Diciamo che sono paragonabili come quantità. In ogni caso è una quantità estremamente esigua. L'esiguità di questa concentrazione-come dire-porta con sé che il campione che



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

avremmo dovuto analizzare era in una situazione complessa di analisi, quindi non avevamo una disponibilità così elevata di campione da condurre un'analisi standard. Questa situazione complessa, diciamo, per una serie di aspetti, anche in base alla quantità, prende il nome di campione Low Copy Number, Low Template DNA, comunque campione complesso in analisi. E quindi, in considerazione di questa prima valutazione, abbiamo deciso una strategia che in qualche modo ci assicurasse quantomeno una certa affidabilità degli eventuali risultati prodotti. Questa strategia sostanzialmente si concretizza nell'utilizzo di sistemi di analisi molto performanti, quindi kit di analisi molto performanti, e dall'altra un altro requisito che ci siamo imposti è quello di quantomeno duplicare le analisi sullo stesso campione, quindi ripetere almeno due volte l'analisi sullo stesso campione. Queste sono state le prime indicazioni come piano di lavoro, sostanzialmente condiviso dai consulenti presenti. Quindi abbiamo effettuato l'analisi, abbiamo sostanzialmente amplificato il campione due volte, nelle stesse condizioni, quindi utilizzando lo stesso ciclo termico di temperatura, lo stesso sequenziatore, e abbiamo ottenuto due profili genetici, quindi le due ripetizioni, due profili genetici, riconducibili appunto al “ campione I “. A questo punto la fase prettamente analitica si è conclusa.(omissis) “.

Il perito dava quindi conto nel dettaglio delle procedure di analisi, effettuate tutte nel contraddittorio processuale delle parti, e che si erano sostanziate nella ripetizione per due volte dell'amplificazione, e nella valutazione dei risultati ottenuti; e successivamente nella sottoposizione delle risultanze delle analisi al controllo con una metodologia di carattere statistico. “ (omissis) A questo punto chiaramente siamo andati avanti nello svolgimento del quesito e abbiamo – come dire – iniziato l'interpretazione dei risultati ottenuti da questa prima fase. L'approccio che abbiamo seguito è un approccio combinato, che a nostro giudizio è quello – come dire – più conservativo rispetto a tutte le parti, a tutte le problematiche connesse a questo tipo di analisi. Abbiamo distinto un approccio biologico, che sostanzialmente sta a significare un approccio che, partendo da questa tabella con questi numeri, mette a confronto questi numeri con i corrispondenti profili genetici delle persone da comparare - quindi della vittima, della persona condannata e degli imputati - e sostanzialmente va ad evidenziare la presenza o assenza dello stesso valore numerico. Questo approccio chiaramente è stato possibile combinando e interpretando i risultati ottenuti dall'analisi di questa traccia. Mi spiego meglio. Perché abbiamo ripetuto l'analisi? Perché



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

sappiamo che ripetere le analisi vuol dire alla fine ottenere un risultato più affidabile. Come giungiamo a un risultato più affidabile? Sostanzialmente – di nuovo chiedo scusa se sono troppo tecnico, ma è necessario – andando a cercare le analogie tra le due ripetizioni. Questo sistema di comparazione e di interpretazione prende il nome di “profilo consenso”. Ovvero, se abbiamo un valore attribuito nella prima amplificazione che si ripete anche nella seconda, il profilo consenso riporterà esclusivamente quel segnale che si è ripetuto in entrambe le analisi. Facciamo un esempio ancora più chiaro. Se la prima amplificazione ci ha dato un valore di 15, la seconda di 15 e di 16, il profilo consenso sarà 15 e non 16, perché non è stato ripetuto nelle due amplificazioni. Ma non ci siamo fermati soltanto a questo tipo di analisi, perché in letteratura esiste anche un altro tipo di interpretazione, sempre sul modello biologico, che invece ha un approccio opposto, per certi sensi, invece che prendere solo quello che viene confermato nelle due analisi prende tutto quello che è stato analizzato, quindi, nel nostro caso; 15, 15-16; il profilo composito sarà la composizione dei due profili, quindi 15 e 16. E nella relazione - chiaramente poi se è necessario lo potremo spiegare nel dettaglio – abbiamo spiegato i motivi per cui abbiamo comunque voluto approcciare l'analisi di questi tracciati con entrambi i profili. Diciamo, la spiegazione immediata è che approcciare con due metodi alternativi ci permette di – di nuovo – essere estremamente conservativi, cioè prendere in considerazione tutte le possibilità interpretative e non trascurarne nessuna. Quindi alla fine abbiamo ottenuto un profilo composito e un profilo consenso. Questi sono stati messi a confronto con i profili genetici delle persone che abbiamo visto precedentemente nell'incarico. Il confronto ha avuto un esito immediato, quindi positivo/negativo, che noi abbiamo tradotto presenza o assenza dello stesso allele. E scorrendo i vari soggetti, se iniziamo a pagina 56 della nostra relazione, vediamo che per la vittima, Meredith Susanna Cara Kercher, se compariamo gli alleli del profilo della vittima con quelli del profilo consenso, riscontriamo che soltanto cinque alleli, cinque valori su venti disponibili erano concordanti. Se questa comparazione la facciamo con il profilo composito, quindi prendendo in considerazione comunque tutti gli alleli, la concordanza aumenta fino a dieci alleli su venti disponibili. Ci sono anche le percentuali. Chiaramente, dall'altra parte, la discordanza è chiaramente il complementare, quindi abbiamo riscontrato una discordanza tra gli alleli della vittima e i profili della “traccia I”, di quindici su venti per il profilo consenso e dieci su venti. Quindi una percentuale rispettiva del 75% e del 50%, quindi



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

chiaramente – anticipando leggermente le nostre conclusioni – una evidente discordanza tra il profilo della vittima e i profili ottenuti dalla traccia. La stessa cosa l'abbiamo fatta con il profilo di Rudi Hermann Guede. Anche in questo caso la discordanza era notevole, la discordanza che abbiamo riscontrato è che quattordici valori su diciotto erano diversi per il profilo consenso, e undici su diciotto erano diversi per il profilo composito, con una percentuale di circa 78% e 61% nei due casi; quindi anche in questo caso una notevole discordanza tra i due profili. Andando avanti, a pagina 60, siamo arrivati al confronto con il profilo genetico di Raffaele Sollecito. In questo caso le discordanze erano di diciotto alleli discordanti su venti disponibili, quindi una discordanza del 90% rispetto al profilo consenso, e di quattordici alleli su venti rispetto al profilo composito, con una percentuale del 70%. Quindi questi tre soggetti dimostrano una notevole discordanza se messi in comparazione con gli esiti ottenuti dal "campione I". Veniamo al confronto con il profilo genetico di Amanda Marie Knox. In questo caso, la concordanza degli alleli è stata, per il profilo consenso, di quindici valori su diciotto disponibili, quindi una concordanza dell'83%. Se confrontiamo il profilo di Amanda Marie Knox con il profilo composito otteniamo una concordanza del 100%, diciotto valori su diciotto corrispondono. E chiaramente la discordanza è il complementare. Se andiamo a vedere quali sono i tre valori che non corrispondono nella comparazione con il profilo consenso, ci accorgiamo che sono tre alleli, nella regione D16, nella regione D8 e D18, che in una delle due repliche vengono persi, mentre in un'altra replica sono presenti. Questo è un fenomeno abbastanza noto in letteratura, proprio per questi campioni complessi, quindi la possibilità che in un profilo complesso si possano perdere dei valori – questo fenomeno prende il nome di drop-out allelico, perdita allelica del valore – è un fenomeno conosciuto e quindi noi – come dire – per una serie di ragioni che poi vedremo in seguito, l'abbiamo attribuito a questo fenomeno. Quindi il campione complesso in una delle due repliche ha perso questi tre valori, questi tre alleli, che peraltro nel profilo composito invece sono al 100% compatibili. Quindi queste sono le risultanze. Quindi appare evidente che da questa prima analisi tre soggetti mostrano grandi divergenze, un soggetto mostra notevoli affinità. Questo è, diciamo, come avete visto, un modello prettamente computazionale, presente/non presente, quindi è – come dire – uno scoring, un valore numerico, è presente quel valore, non è presente quel valore. Non ci siamo fermati a questo tipo di approccio e siamo andati avanti. Abbiamo anche – come la letteratura scientifica



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

riporta – condotto un approccio statistico, quindi abbiamo cercato di capire, anche nei casi in cui ci fosse discordanza, più o meno elevata, se questa discordanza fosse... come dire, qual era il grado di probabilità che questa discordanza fosse reale, oppure dovuta ad alcuni fenomeni. E questo è stato possibile solo grazie all'applicazione di un metodo statistico, poi concretizzato con un'analisi con un software nella nostra disponibilità. Questo software statistico, rispetto al modello presente/non presente, probabilizza anche l'assenza, cioè ci dà un'indicazione sul fatto: qual è la probabilità che effettivamente il valore fosse presente ma non lo vedo perché è stato perso; quindi probabilizza anche questi fenomeni. Questo software che abbiamo applicato si chiama LRmix. E' molto... come dire, è un software sicuramente innovativo, anche se già in letteratura scientifica esistono numerosi lavori, sviluppato con Peter Gill, che è credo il massimo esperto, o uno dei massimi esperti statistici forensi attualmente – come dire – attualmente presente sul panorama internazionale, e insieme a lui, insieme all'N.F.I., che è l'istituto forense olandese con cui siamo in stretta collaborazione, già da diverso tempo abbiamo – come dire – collaborato nello sviluppo e la validazione di questo software, che abbiamo applicato anche in questo caso. Ripeto, ora velocemente do un'inquadratura, poi se ci sono domande specifiche sull'applicazione e sui parametri utilizzati in questo software possiamo entrare nel dettaglio. Quello che credo sia necessario comprendere è che questo software – ripeto – va a stimare una probabilità, o meglio, va a stimare quello che si chiama “peso dell'evidenza”, quindi mette a confronto due ipotesi. L'ipotesi A: data l'evidenza, qual è la probabilità che il soggetto che voglio comparare effettivamente abbia contribuito col suo Dna alla formazione della traccia; l'ipotesi classicamente definita come ipotesi difensiva è che invece; quel soggetto non abbia contribuito alla formazione della traccia. Quindi abbiamo due ipotesi: il soggetto ha contribuito; il soggetto non ha contribuito. Il valore che noi otteniamo, che si chiama LR, è un valore che pesa le due ipotesi. Chiaramente un valore molto alto, quindi superiore – lo vedremo poi – a 104, quindi un valore molto alto, indica che è molto più ragionevole l'ipotesi accusatoria rispetto a quella difensiva; al contrario, un valore molto basso, indica che invece l'ipotesi cosiddetta difensiva è quella da prediligere. Quindi il calcolo dell'LR è il risultato dell'analisi con questo software e ci dà una stima di quello che è il peso delle due ipotesi che vogliamo esplorare: il soggetto è presente nella traccia o il soggetto non è presente. Per la comprensione credo sia utile vedere una tabella che è stata sviluppata – anche qui – da tutta



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

la comunità scientifica e che è una tabella di conversione, rispetto a un valore numerico, di un'espressione verbale, quindi aiuta anche nel dibattito a comprendere e a tradurre verbalmente. Quindi a pagina 43 della nostra relazione riportiamo la tabella di equivalenza verbale, in cui si mette a confronto il valore LR, che, ripeto, è il frutto della nostra analisi statistica - il valore che noi otteniamo dall'analisi statistica è un LR che pesa le due ipotesi - e la corrispondenza verbale. Come vedete, l'indicazione che ci viene nel momento in cui il valore di LR è molto, molto più piccolo di 0,001, quindi 10^{-4} più o meno, l'equivalenza verbale che ci suggerisce la letteratura è "supporto estremamente forte alla ipotesi di esclusione". Quindi la prima riga ci indica: se il valore di LR che ottenete da questa analisi statistica è molto basso, quindi molto inferiore a 1, l'espressione nell'interpretazione del profilo è "indicazione molto forte per l'esclusione". Al contrario, se il valore di LR è molto alto, più di 104, l'espressione che dobbiamo utilizzare nella nostra conclusione è un "supporto estremamente forte all'identificazione". Quindi se il valore è molto basso, molto inferiore a 1, esclusione; molto alto, grande supporto all'identificazione. E questo spiega quindi tutti i risultati che noi abbiamo ottenuto con la seconda parte della nostra interpretazione, che riguarda appunto la stima del valore di LR tra i vari soggetti e la traccia. Sinteticamente, questa analisi inizia a pagina 68 della nostra relazione, in cui sono riportati nel dettaglio per ogni marcatore le due ipotesi e il valore di LR; a pagina 68 viene evidenziato qual è il valore di LR. Quindi, ripeto, il valore di LR è un valore dimensionale che pesa due ipotesi: il soggetto è presente, il soggetto non è presente. Sono, diciamo, sintetico, per la comprensione. Se vedete la terza colonna, l'ultima riga, dove sta scritto "product", vedete che il valore di LR complessivo, nel caso del confronto tra la vittima e la traccia, è $1,8 \times 10^{-5}$, quindi un valore estremamente basso. Estremamente basso, se vi ricordate la tabella che abbiamo visto, "grande supporto all'ipotesi di esclusione". Stessa cosa abbiamo fatto per Rudy Hermann Guede. Il valore in questo caso è 1×10^{-10} , ma non ci interessa il valore in sé, quanto l'ordine di grandezza, quindi 1×10^{-10} è un valore estremamente basso, di nuovo "grande supporto all'ipotesi di esclusione. Poi, nel caso di Rudy Hermann Guede chiaramente, essendo il soggetto non di razza caucasica, abbiamo fatto anche delle correzioni in base alla popolazione di riferimento, che, ripeto, è un dettaglio su cui possiamo entrare successivamente. Nel caso di Raffaele Sollecito, anche in questo caso il valore complessivo di LR è di 9×10^{-13} , quindi anche qui un valore estremamente basso, "grande



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

supporto all'ipotesi di esclusione". Nel caso invece di Amanda Marie Knox, il valore complessivo di LR è in un caso, 8×10^8 , quindi 10^8 , un valore estremamente elevato; anche qui abbiamo fatto una serie di – come dire – ipotesi alternative che poi possiamo spiegare, comunque il valore di LR è molto superiore a 1, quindi, rispetto a quella tabella di conversione verbale, "grande supporto all'ipotesi di inclusione del soggetto nella traccia". Quindi, in buona sostanza, abbiamo cercato di interpretare i risultati che abbiamo ottenuto dal "campione I" con due approcci. Il primo, come avete visto, prettamente binario computazionale, presenza/non presenza, quanti sono presenti, quanti non sono presenti. Il secondo è statistico: qual è, tra le due ipotesi – il soggetto è presente nel campione, il soggetto non è presente – qual è, in base a questi calcoli, l'ipotesi più favorevole. Abbiamo messo insieme queste informazioni, quindi – come dire – la nostra risposta finale è il frutto della combinazione di questi due approcci. E quindi veniamo alla parte conclusiva, in cui abbiamo sintetizzato le risultanze. Preso atto che, per quanto riguarda la vittima, Rudy Hermann Guede e Raffaele Sollecito abbiamo evidenziato numerose discordanze tra il profilo genetico della traccia e i profili di queste persone; preso atto che comunque, nel caso di Amanda Knox, abbiamo evidenziato numerose concordanze tra il profilo del "campione I" e quello relativo al soggetto; preso atto che comunque la valutazione statistica supporta fortemente l'esclusione di questi tre soggetti, ripeto, la vittima, Rudy Hermann Guede e Raffaele Sollecito, l'esclusione di questi soggetti dall'aver contribuito a questa traccia; dall'altra – come dire – supportiamo fortemente l'ipotesi che invece Amanda Marie Knox sia presente come contributore nella formazione della traccia e quindi il suo profilo genetico è presente nel profilo genetico che abbiamo ottenuto dal "campione I". Queste sono le nostre risultanze, diciamo, con una visione generale. (pagine 6\18 delle trascrizioni del verbale di udienza del 6 novembre 2013 avanti alla Corte di Assise di Appello di Firenze).

La puntuale ed esaustiva ricostruzione effettuata dal Maggiore Andrea Berti in aula delle metodologie di analisi, e di interpretazione del risultato delle medesime, consente alla Corte di formulare un giudizio di attendibilità e quindi di condivisione della risposta al quesito posto *ab initio*; nel senso che risulta accertato dalla perizia eseguita in sede di rinnovazione del dibattimento, secondo una metodologia di analisi condivisa dai consulenti delle parti, che nulla hanno eccepito in sede di contro-esame in aula, che la traccia rilevata sul



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

reperto nr 36) ,[coltello] e denominata dai periti Conti-Vecchiotti come traccia “I” è attribuibile a DNA rilasciato da Amanda Marie Knox.

Il risultato processuale ottenuto è di indubbio interesse al fine della ricostruzione degli accadimenti nel corso dei quali trovò la morte Meredith Kercher, per le ragioni che saranno esplicitate nel prosieguo, ma fino da adesso i risultati delle analisi di laboratorio svolte dai R.I.S. di Roma dell’Arma dei Carabinieri consentono alcune valutazioni di carattere più generale.

I periti nominati da questa Corte hanno svolto un accertamento di natura tecnico scientifica immune da censure, procedendo a due distinte amplificazioni della traccia, su una quantità di materiale identica a quella in relazione alla quale la Prof.ssa Carla Vecchiotti aveva stimato l'analisi non praticabile.

Questo è un primo dato incontrovertibile, e costituisce una conferma *per tabulas* di quanto avevano sostenuto fino dal settembre dell’anno 2011 la Dott.ssa Patrizia Stefanoni, genetista della Polizia di Stato, nonché i consulenti tecnici del Pubblico Ministero e della parte civile Prof.ri Giuseppe Novelli e Francesca Torricelli; ovverosia che la traccia “I” era esaminabile con l'utilizzazione dei kit di analisi reperibili fino dall'anno 2011 sul mercato.

La traccia avrebbe dovuto quindi essere esaminata dai Prof.ri Stefano Conti e Carla Vecchiotti nell'ambito del giudizio svoltosi avanti alla Corte di Assise d’ appello di Perugia.

Così come è risultato un giudizio errato quello espresso dai Giudici di appello perugini nella sentenza poi cassata, secondo i quali l'analisi della traccia “I” non poteva essere effettuata, in quanto le metodologie di analisi disponibili non erano affidabili. Questo giudizio, che evidentemente era stato indotto dalle errate affermazioni tecnico-scientifiche svolte nella perizia ed in aula dalla Prof.ssa Carla Vecchiotti, ha trovato anch'esso smentita nell'accertamento peritale svolto avanti a questo Giudice.

Infatti a specifica domanda rivolta al Maggiore Andrea Berti nel corso del suo esame dibattimentale all'udienza del 6 novembre 2013, il perito così testualmente:

“(omissis)

PRESIDENTE – Senta, la seconda domanda è questa: il kit che voi avete utilizzato per fare questa analisi, è di recente produzione, introduzione? Quando ve ne siete dotati voi, in che periodo?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PERITO BERTI – Allora, il kit di amplificazione che abbiamo utilizzato è un cosiddetto kit di nuova generazione, che poi in realtà nell'ultimo anno è stato soppiantato da altri kit. I primi riscontri che abbiamo in letteratura risalgono al 2009 di questo kit, NGM Select per i tecnici; commercializzato intorno al 2010, pienamente disponibile nel 2011. Queste sono le tempistiche.

PRESIDENTE – Le tempistiche.

PERITO BERTI – Quindi i primi riscontri già nel 2009, perché c'è stato tutto un cambiamento di standard nella comunità scientifica. Commercializzato...

PRESIDENTE – Quindi nel 2010 era già in commercio e nel 2011 era utilizzabile, insomma...

PERITO BERTI – Sì, sì, sì, sì.

PRESIDENTE - ...da chiunque ne avesse cognizione, diciamo, della sua esistenza.

PERITO BERTI – Sì. ”

(pagina 49 delle trascrizioni del verbale di udienza del 6 novembre 2013 avanti alla Corte d'Assise d'appello di Firenze).

Si può quindi concludere che nell'anno 2011 la comunità scientifica internazionale aveva a disposizione il medesimo kit utilizzato per le analisi dai Carabinieri del R.I.S di Roma nell'ottobre dell'anno 2013, e che quindi il quantitativo di materiale allora campionato sulla traccia “I” era perfettamente analizzabile, eseguendo una doppia *amplificazione*, e quindi in condizioni di fornire un risultato certo sulla base degli standard internazionali più volte citati, da parte di professionisti che ne avessero avuto la intenzione, o che avessero avuto la conoscenza della disponibilità del kit che lo consentiva.

Circostanza questa che non può essere affermata in relazione all'anno 2007, anno in cui la Dott.ssa Patrizia Stefanoni eseguiva la analisi della traccia “B” del reperto nr 36); epoca nella quale si poteva evidentemente soltanto scegliere se operare la analisi del quantitativo di materiale Low Copy Number con le metodologie allora disponibili, e molto meno *performanti*, ovvero rinunciarvi e perdere del tutto un dato processuale che, se anche non certo, avrebbe potuto comunque avere un significato, qualora valutato unitamente a tutto il complesso indiziario.

In secondo luogo si può fino da adesso affermare che la condotta dei periti di ufficio del giudizio di secondo grado perugino, ovverosia l'aver estratto il campione dalla traccia “I” sul